

M.A.G.E.D.
Magistrati Avvocati Giuriste Europee Donne



presenta



Palazzo di Giustizia di Torino

REGIONE
PIEMONTE

PROVINCIA
DI TORINO

CITTA' DI TORINO

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino, Pinerolo, Susa

11 aprile 2014 - ore 9,00/18,00

Interverranno nel corso del convegno, per dare la loro testimonianza gli atleti:

*LIVIO BERRUTI - atletica

*SILVIA LAMBRUSCHI - pattinaggio artistico a rotelle

*ANDREA MERLINO - capitano serie A maschile Rugby

*FRANCESCA FENOCCHIO - handbike

*ELISABETTA MIJNO - tiro con l'arco

*AMIN NIKI - Jiu Jitsu

Football: Calciatori della Juventus F.C. spa e del Torino F.C.

ore 9,00 - Inizio lavori - Saluto delle Autorità
Presidente della Corte d'Appello di Torino - Sindaco di Torino -
Assessore allo Sport del Comune di Torino

ore 9,15 - messaggio di saluto del Presidente del CONI
Giovanni MALAGO

ore 9,30 - Generale di Divisione Paolo RUGGIERO -
Comandante per la Formazione e Scuola di Applicazione
"Formazione, Sport ed Etica Militare"

ore 9,50 - Carlo FUCCI - S. Procuratore della Repubblica
Santa Maria Capua Vetere
"Sport, Formazione e legalità, piste parallele per un traguardo comune"

ore 10,10 - Fabio PROVERA - Giornalista
"Etica, un concetto ostacolato nello sport"

ore 10,40 - Marco DURANTE - Avvocato
"Lealtà sportiva e competizione. Il golf, self regulated game"

ore 11,00 - Fernanda CERVETTI - Giudice in Torino/Luigi
CHIAPPERO - avvocato
"Giustizia sportiva e giustizia ordinaria"

ore 11,30 - Gian Luigi CANATA - Dott. Pres. Com.
SIGASCOT - Segr. Gen. EFOST - Dir. Centro Traumatologia dello
Sport, Ospedale Koelliker di Torino
"Prevenzione dei traumi da sport"

ore 11,50 - Enrico VIDALI - Commercialista - Ref.
Gruppo di Lavoro Sport e Fisco ODCEC di Torino
"Aspetti collegati all'accertamento per le associazioni sportive"

ore 12,10 - Antonella FORCHINO - Avvocato
"Ordinamento e regolamenti sportivi"

ore 12,30 - Interventi e pausa lavori

ore 14,30 - Gemma BRANDI - Psichiatra
"Sport come antidoto del bullismo. Le differenze tra branco e squadra"

ore 14,50 - Lorenzo SALAZAR - Direttore dell'Ufficio
I - Affari Legislativi ed Internazionali - Ministero della
Giustizia "Verso uno strumento internazionale contro il Match Fixing"

ore 15,10 - Giuseppe MARRA - Giudice in Torino
"Attività sportiva e reati colposi"

ore 15,30 - REGAN SUE - Dir. Tecnico Rugby - CUS
Torino "Sport di squadra per crescere e riabilitarsi"

ore 16,00 - Giuseppe MORICONI - Allenatore di JIU JITSU
"Sport e autocontrollo"

ore 16,30 - Ferdinando VARBELLA - Dott. Cardiologo
"La morte improvvisa nell'atleta: cause e strategie di intervento"


ore 17,00 - Silvia BRUNO - Presidente Comitato
Paralimpico Piemonte "Sport e disabilità"

Sono attribuiti crediti formativi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino; dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino

Iscrizione obbligatoria: gicforum@alice.it; fernanda.cervetti@giustizia.it

Con il contributo del Comune di Torino - Assessorato allo Sport / Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, CONI, M.I.U.R., Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti, Torino 2015, Comitato Italiano Paraolimpico, Università degli Studi di Torino.

Con la collaborazione di G.J.C. FORUM, Ronchiverdi



Presentazione del Convegno Sport e Giustizia

Fernanda Cervetti

Presidente MAGED

Consigliere di Corte d'Appello in Torino

Membro dell'International Association Women Judges

L'associazione MAGED, in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Torino, organizza l'11 aprile 2014 presso il Palazzo di Giustizia di Torino il Convegno "Sport e Giustizia", replicando analogo iniziativa del 2005, come premessa alle importanti manifestazioni che porteranno la Città di Torino ad essere Capitale dello Sport nel 2015. Questo evento dai risvolti giuridici e sociali di rilievo riporta alla ribalta Torino, già sede nel 2005 delle Olimpiadi invernali, quale polo di orientamento positivo per i giovani.

La crescita di una società civile è legata all'educazione delle future generazioni verso principi di etica e di morale che appaiono trovare un utile complemento e stimolo nello sport, inteso come competizione e confronto con compagni ed avversari, in uno spirito di solidarietà e correttezza.

Il tema appare collegato alla giustizia nei suoi variegati aspetti, coinvolgendo la famiglia e le scuole, di ogni grado e livello, nell'intento di formare una generazione di giovani, attenti ai valori fondamentali della convivenza civile e solidale.

Occorre allargare lo spettro delle interferenze e sinergie fra giustizia e sport, ponendo l'accento sulle discriminazioni ancora esistenti fra uomo e donna, normo-dotati e diversamente abili, diritti e doveri di coloro che praticano lo sport o vi si appassionano, prendendone coscienza anche attraverso la testimonianza degli atleti.

Dal quadro risultante, potranno emergere utili insegnamenti circa la capacità dello sport di aggregare in modo positivo i giovani ed membri della società civile, attraverso regole comportamentali di giustizia, correttezza e solidarietà, da applicare nella vita di tutti i giorni, in famiglia come sul lavoro e nella scuola.

Il dovere di vincere e di affermazione sportiva può essere un fattore di crescita psicologica e sociale, solo se indirizzato da regole di comportamento corrette ed in linea con lo spirito olimpico. Lo sport deve essere inteso come palestra di vita.

Con questo Convegno si intende stimolare un confronto su giustizia e sport e sui valori positivi della competizione, da verificare anche negli anni futuri, attraverso analoghe manifestazioni, in modo da far assurgere Torino a Capitale permanente dello Sport, inteso come fattore etico di crescita della civiltà.

Appare quindi importante invitare alla partecipazione docenti e studenti delle scuole superiori, che possono trarre utili spunti volti a far crescere nei giovani il concetto di giustizia e di solidarietà sociale, per formare cittadini consapevoli e pronti ai futuri impegni e sfide nel mondo del lavoro.



Coni

Il Presidente

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Sport come insuperabile parametro di civiltà. Non solo strumento di benessere fisico e straordinario veicolo di inclusione sociale ma percorso virtuoso per favorire il rispetto delle regole e la tutela dei valori etici, in ossequio a una morale fondata su principi educativi ineludibili, chiamati ad affermare lo sviluppo di una società che consideri la vittoria non unica, inderogabile finalità ma coronamento di un cammino educativo e di crescita individuale. Una filosofia di vita da affermare, da diffondere tra i giovani, per incoraggiare comportamenti irreprensibili. Anche questa è la forza dello sport, che oggi – attraverso il vostro convegno – emerge nella sua forma più significativa. Rivolgo quindi il mio più sincero saluto all'Associazione MAGED, che ha curato l'organizzazione, al Comune di Torino che ha sposato l'iniziativa nell'ambito delle manifestazioni per l'investitura a Capitale dello Sport 2015, ai relatori e a tutti i partecipanti di "Giustizia e Sport", in particolare ai ragazzi delle scuole, chiamati a farsi interpreti del messaggio veicolato attraverso i qualificati interventi dei presenti. E' quindi doveroso integrare la premessa ricordando come il nostro movimento richiami un forte senso di responsabilità e sviluppi l'attitudine al sacrificio, la propensione a conquistare risultati attraverso l'abnegazione.

Lo sport implica disciplina e per questo combatte strenuamente – emarginandolo - chi attenta la genuinità della competizione, tentando il ricorso a pratiche o a mezzi illeciti. Deve aiutare a tenere lontani i rischi, incoraggiando comportamenti irreprensibili. Chi fa parte di questo mondo deve osservarne gli ideali, perseguendone sistematicamente gli obiettivi. Deve essere animato dalla gioia dello stare insieme, della condivisione nella logica del crescere. Non esistono schemi che derogano questi aspetti. Una palestra di vita per chiudere fuori le paure e i rischi. I giovani devono avere risposte sicure, nel nome della trasparenza, per abbracciare la liceità e abbandonare le dipendenze da esempi errati. La giustizia si configura come il traguardo di un cammino all'insegna della correttezza, di una formazione prima civica e poi sportiva, il muro da erigere contro chiunque provi ad abbattere le fondamenta del sistema. Un sistema autonomo, indipendente, che sotto un profilo meramente tecnico ha fatto registrare recentemente l'approvazione di una sostanziale riforma da parte del Consiglio Nazionale del CONI, che prevede la nascita di due nuovi organi, il Collegio di Garanzia e la Procura Generale, oltre alla stesura di un nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Si tratta di un passaggio fondamentale ma per la salute e l'efficacia del nostro mondo la prevenzione lo è ancora di più, come l'esaltazione dei valori positivi di una competizione sana e selettiva ma sempre onesta. Ribadiamo in modo categorico il più fermo diniego a qualsiasi forma di scorciatoia, che schiude le porte a un'idea effimera di successo, bandita da ogni sistema. Perché vincere vuol dire affermare l'assoluta preminenza della lealtà e della trasparenza, in nome dei principi olimpici di cui ci siamo orgogliosi e convinti sostenitori. La società del futuro va costruita su questo assioma e lo sport può contribuire a radicare una cultura innovativa di grande impatto educativo. Parliamo dai giovani, dall'abbattimento di ogni barriera e di ogni discriminazione, attraverso un linguaggio universale che si declini attraverso le voci rispetto, interazione e fratellanza, più forti di ogni diversità. Per fare dello sport il traino della crescita del Paese.



Giovanni Malagò

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00120 Roma, Foro Italico
tel +39 06 3895 7876 - fax +39 06 85 7638
e-mail: presidente@coni.it

FORMAZIONE, SPORT ed ETICA MILITARE

Gen. D. Paolo RUGGIERO

**Comandante del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione
dell'Esercito**

Autorità, signore signori, sono lieto di essere qui oggi e grato di essere stato invitato a parlare di **Formazione, sport ed etica militare** in questo importante convegno.

L'attività sportiva rappresenta da sempre un aspetto essenziale della vita militare. Questo perché lo sport, quale antica forma di educazione del corpo, è in stretta correlazione con la formazione del carattere e della moralità dell'individuo, sia esso cittadino normale o con le stellette.

Dall'oplita greco, al legionario romano, al cavaliere arabo, all'alabardiere svizzero, al granatiere francese, al fante scozzese, al bersagliere italiano, al marine americano e fino ad arrivare a quello che oggi viene appellato "soldato futuro", l'attività sportiva rappresenta per il combattente una componente essenziale della propria pratica addestrativa.

Questo in gran parte, per due motivi fondamentali.

Il primo: in quanto **l'organizzazione militare è basata sull'uomo che rappresenta il fulcro centrale del sistema**. A prescindere, infatti, dall'evoluzione tecnologica che consente modifiche e migliorie negli armamenti a disposizione, l'uomo resta comunque il principale "sistema d'arma", senza il quale nessuna nuova innovazione in mezzi e procedure può avere efficacia. E' pertanto sull'uomo, sulle sue capacità, che vanno costantemente concentrate le attenzioni, dal suo ingresso alla vita delle armi e durante tutto il suo servizio.

Il secondo motivo è correlato alla costante evoluzione degli scenari operativi nei quali l'organizzazione militare è chiamata ad operare, divenuti nel tempo sempre più difficili e condizionanti. L'uomo soldato, nel corso dei secoli, ha dovuto affrontare situazioni di rischio sempre più complesse ed estreme, in termini non solo di difficoltà ambientale ma anche e soprattutto di stress fisico e psicologico. **Il militare, ha dovuto pertanto saper incrementare la propria resistenza fisica e le sue capacità umane alle fatiche derivanti da impieghi operativi sempre di più pesanti e critici in termini di sviluppo temporale, di condizioni ambientali e climatiche, con un forte impatto psicologico sulla sua personalità e sulla tenuta morale.**

Se, pertanto, **l'uomo è il centro di gravità dell'organizzazione militare**, in quanto ne costituisce la **vera risorsa operativa, occorre costantemente sviluppare, accrescere e mantenere le sue capacità fisiche, morali ed intellettuali.**

Per fare ciò la pratica sportiva è certamente di grande ausilio poiché non solo essa lavora sulla materia umana, attraverso l'esercizio fisico, incrementandone le capacità di resistenza del corpo e di adattamento allo stress, ma agisce anche significativamente sulla personalità e sulla psiche dell'individuo, instillandovi principi morali ed etici che sono alla base sia del normale cittadino che del cittadino soldato.

Tutto ciò perché lo **sport è un'attività umana** che rappresenta un eccellente strumento per equilibrare la formazione e lo sviluppo della persona in ogni età. Esso si **fonda, infatti, su valori sociali, educativi e culturali essenziali che possiamo riassumere in un solo concetto, quello dell'Etica, i cui principi sia nell'ambiente sportivo che in quello militare sono molto simili.**

Per Etica militare si intende quell'insieme di norme di comportamento del militare verso i suoi commilitoni, i nemici e i civili. Essa è una sorta di filosofia morale i cui pilastri sono la Patria, l'onore militare e la disciplina:

- La Patria rappresenta il bene supremo di tutta la collettività e può chiedere il sacrificio del singolo per il bene di tutti;
- La Disciplina sono le regole che attengono all'ordine, all'obbedienza e al rispetto;
- L'Onore militare è la consapevolezza spirituale della propria dignità di soldato e della volontà di mantenerla intatta.

Per sostenere questi pilastri, Patria, Disciplina e Onore, il militare basa la sua carica motivazionale su una serie di **valori di altissimo contenuto morale** quali: **l'obbedienza, l'ordine, l'onestà, lo spirito di corpo, il coraggio, lo spirito di sacrificio, la tenacia, l'aspirazione alla gloria, la fedeltà, la generosità, la lealtà, l'altruismo, l'abnegazione, l'umanità, la solidarietà, il senso del dovere e delle responsabilità.**

Allo stesso modo, se esaminiamo **l'Etica sportiva**, secondo uno dei riferimenti normativi più acclarati, osserviamo che essa **basa la sua essenza sui seguenti punti cardini: lealtà, probità, correttezza, responsabilità individuale e collettiva, rispetto dell'ambiente, opposizione alle violenze.** Tali pilastri trovano il loro sviluppo motivazionale in altrettanti **principi morali e comportamentali quali, ad esempio, l'agonismo, il coraggio, lo spirito di emulazione, la generosità, il sacrificio, la determinazione, il senso di appartenenza, lo spirito di gruppo, la costanza, la dinamicità intellettuale, l'abnegazione, l'onestà, il rispetto delle regole, la tolleranza, la solidarietà.**

Se provassimo, pertanto, a sovrapporre i principi ed i valori alla base dell'Etica militare con quelli alla base dell'Etica sportiva, troveremmo quasi la perfetta coincidenza. Ecco, quindi, la grande affinità che da sempre contraddistingue, in termini di principi morali e sostanziali, la pratica sportiva al mondo militare.

L'impegno delle Forze Armate e dell'Esercito Italiano, negli ultimi venti anni, in operazioni per la pace e la sicurezza fuori dal territorio nazionale, spesso in aree ad alto rischio ed in contesti operativo - ambientali particolarmente critici e delicati, ha mostrato l'alto livello di professionalità con cui i soldati italiani hanno garantito standard operativi di assoluta eccellenza, apprezzati in ambito multinazionale e dalle collettività civili locali a favore delle quali è prioritariamente indirizzata l'opera dei nostri uomini e donne in uniforme.

La complessità e l'indeterminatezza degli scenari d'impiego hanno messo in luce la forza di quegli aspetti etici che investono il militare sino a trasformarsi in uno stile di vita, in una cultura organizzativa, che costituiscono i cardini della nostra identità di Soldati: la disciplina, lo spirito di Corpo e l'integrità morale.

La disciplina è l'unità di intenti richiesta ad un'organizzazione complessa come quella militare, cioè la **convinta, attiva e partecipe adesione alle norme e agli obblighi**. Essa è il "valore guida" che consente l'efficace funzionamento della nostra Istituzione, soprattutto in situazioni impreviste, di difficoltà e di emergenza.

Lo spirito di corpo è l'intimo legame che unisce l'uomo all'Istituzione, frutto dell'orgoglio e della fierezza di appartenere. Esso è un formidabile **moltiplicatore di forza perché crea la coesione** al suo interno.

L' integrità morale si estrinseca nell'osservare – e far osservare – le regole di convivenza civile nonché i dettati legislativi. Il militare, ancor prima che uomo in armi, deve essere un cittadino partecipe e consapevole, con una moralità contraddistinta da una "**deontologia professionale**" che, oltre agli obblighi derivanti dal proprio status, impone un **comportamento sempre improntato alla lealtà**.

Anche lo sport, se si considerassero le sue regole indipendenti da uno stile comportamentale improntato alla lealtà, cesserebbe di essere quello che è. Come nella vita anche nella pratica sportiva è essenziale il rispetto delle regole che la costituiscono e la governano, che vanno preventivamente accettate e spontaneamente osservate nella pratica. **Il soggetto che pratica sport, prima di gareggiare, non solo avrà riflettuto sul principio che "la legge è uguale per tutti", ma come cittadino rispetterà e sosterrà le regole del *fair play*. Comportarsi scorrettamente non significa tanto trasgredire accidentalmente alle regole, quanto non rispettarle deliberatamente per ottenere vantaggi sleali.**

A questo punto, vorrei fare un brevissimo cenno storico sullo sviluppo delle attività sportive nell'ambito militare, con particolare riferimento all'Esercito. **E' giocoforza che, sulla base delle dinamiche di impiego operativo sui campi di battaglia, le principali discipline sportive praticate in ambito militare siano state originariamente legate alle particolari tipologie e tecniche di combattimento a sostegno dell'addestramento dei soldati e dei reparti. Mi riferisco, ad esempio,**

alla corsa, all'equitazione, alla scherma, al pugilato, alla lotta, alla ginnastica, al tiro, al paracadutismo, al nuoto, allo sci.

La **nascita dello sport moderno** mosse i suoi primi passi **nel 1833 proprio a Torino** ed in ambiente militare. Il **Re Carlo Alberto incaricò lo svizzero Obermann**, vincitore l'anno precedente del concorso di Aarau, il primo della storia articolato su prove ai grandi attrezzi, **di assicurare l'addestramento ginnico presso la Reale Accademia di Artiglieria e Genio. Nel 1835, venne fondata, con sede nel Castello del Valentino, la Scuola di ginnastica Militare** che incominciò ad essere frequentata oltre che da militari anche da civili. L'esempio dato dall'Esercito influì beneficamente sul pensiero e sull'azione di coloro che, nel periodo della preparazione del nostro Risorgimento, vedevano nella soluzione del problema educativo uno dei mezzi più potenti per creare nelle nuove generazioni la coscienza nazionale e riconoscevano alla ginnastica un utile ausilio per preparare i giovani ai cimenti per la non lontana realizzazione dell'unità nazionale.

Il Generale Alessandro La Marmora, fondatore del corpo dei Bersaglieri, nel suo decalogo imponeva “ginnastica di ogni genere sino alla frenesia”. La ginnastica aveva allora sfere di azione e di competenze ben più ampie delle attuali, comprendendo tutto ciò che adesso si chiama atletica leggera. I concorsi ginnici prevedevano infatti gare di corsa veloce, di salto in alto, di lancio della pietra, del pallone medicinale, della palla vibrata e di tiro alla fune.

Oltre alla ginnastica, introdotta per accrescere le virtù combattentistiche dei soldati dell'Esercito Sardo, si diffondevano di pari passo, e sempre per iniziativa dei Corpi e delle Scuole Militari, anche gli sport della scherma, dell'equitazione, del tiro a segno e del podismo. Le attività fisico-sportive promosse dall'Esercito venivano inoltre gradualmente introdotte nel mondo della scuola, come descrive Emondo De Amicis, Ufficiale, scrittore e appassionato sportivo, anche in alcuni suoi libri quali Vita militare, Cuore, Diario di un maestro ed Amore e ginnastica.

Nel 1823 venne istituita a Venaria Reale la Scuola militare di equitazione, successivamente trasferita a Pinerolo. Grande nome di questa pratica sportiva è certamente **Federico Caprilli**, un livornese entrato in Accademia militare non senza difficoltà, in quanto inizialmente giudicato non idoneo all'Arma di Cavalleria (gambe troppo corte e vita troppo lunga) che però ben presto emerse per le sue capacità equestri da essere trasferito alla Scuola di Pinerolo come istruttore. **Durante il Concorso Ippico internazionale di Torino nel 1902, Caprilli stabilì con il cavallo Melopo il nuovo primato mondiale di salto in elevazione, superando un ostacolo di 2,08 metri, record che in seguito sarà superato solo tre volte.** Grazie a quel primato la Dottrina equestre di Caprilli divenne universale e la Scuola di Pinerolo venne frequentata da Ufficiali di ben 33 nazioni. Ma vorrei anche ricordare altri due grandi cavalieri militari e glorie internazionali, i **“fratelli invincibili” Raimondo e Piero D'Inzeo**, quest'ultimo recentemente scomparso, vincitori di un oro, due argenti e tre bronzi olimpici, a cui si aggiungono due ori, un argento e un bronzo mondiali.

Altra disciplina sportiva di chiare origini militari è **la scherma**. **Nei suoi primi 25 anni di vita la Scuola Magistrale Militare di scherma di Roma, sorta nel 1884, licenziò circa 400 maestri**, che insegnarono la disciplina in Italia e nel mondo. Dai suoi istruttori sono nate le generazioni di atleti che ancora oggi donano prestigio e vittorie al nostro Paese.

L'istituzione militare, e in particolare l'Esercito, con le sue strutture scolastiche hanno mantenuto sempre uno strettissimo legame fra le attività didattico-formative, volte all'addestramento del soldato, e la pratica sportiva. **La disciplina della condizione psico-fisica rappresenta, infatti, un indispensabile strumento nell'addestramento del soldato, attraverso una regolare pratica sportiva e la scrupolosa cura del fisico, unici strumenti per preparare adeguatamente il corpo e la mente a sostenere con lucidità quelle situazioni di disagio, di fatica e di stress che siamo chiamati ad affrontare quotidianamente, soprattutto durante le attività addestrative e in operazioni.**

Oggi, nell'Esercito, vengono valutate annualmente le doti fisiche del personale, di ogni ruolo e grado, fino a 60 anni, con una serie di **prove di efficienza operativa**, ripartite su tre tipologie:

- **resistenza: corsa piana 3000 m e marcia zavorrata 10 kg per 10 km;**
- **forza: piegamenti sulle braccia e flessioni addominali;**
- **agilità: salto in alto e in lungo.**

La valutazione deve essere intesa quale ultimo anello di un ciclo virtuoso fondato su una preparazione razionale e metodica da conseguire attraverso la ferma volontà personale e l'addestramento di Reparto.

Con la sospensione della leva e il definitivo affermarsi del soldato professionista si è inoltre incrementata un'altra attività in atto nell'ambito dello sport militare. Si tratta del così detto "**sport di eccellenza**", **rappresentato dai Gruppi sportivi delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato, nei quali militano atleti di valore nazionale ed internazionale che oltre che essere militari hanno la possibilità di praticare la loro disciplina.** Da questi soldati/atleti ci si attende un significativo contributo al senso di appartenenza, nonché di fungere da stimolo per l'attività sportiva diffusa, anche attraverso il potenziamento del numero e della qualità degli istruttori.

Numerosi sono gli atleti militari che hanno dato lustro allo sport italiano, collezionando nelle competizioni internazionali decine di medaglie. Tra queste eccellenze, vorrei ricordare il qui presente Livio Berruti, appartenuto al Gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che fu medaglia d'oro e *recordman* nei 200 metri piani alle olimpiadi di Roma nel 1960 col tempo di 20"5.

I prossimi giochi olimpici di Rio de Janeiro, in Brasile nel 2016, costituiscono un obiettivo importante per i Gruppi sportivi militari. In tale contesto, il **Centro**

Sportivo Olimpionico dell'Esercito, attraverso le discipline sportive praticate, quali nuoto, tuffi, ginnastica artistica, taekwondo, judo, tiro a segno e tiro a volo, sci e pentathlon, contribuisce a rafforzare, sia in Italia sia all'estero, l'immagine della Forza Armata.

Ma vorrei, infine, anche fare un breve cenno ad **un'altra importante realtà recentemente concretizzata e nata dal connubio tra lo sport e l'organizzazione militare.** Si tratta dell'iniziativa inerente alla costituzione di un **“Gruppo sportivo per atleti militari disabili”** che è stata lanciata lo scorso **28 marzo a Roma** per **diffondere e coordinare le attività sportive per il personale della Difesa affetto da disabilità a seguito di incidenti in servizio, sia in Patria sia nelle missioni internazionali di supporto alla pace.**

Nella circostanza, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Avv. Luca Pancalli ha sottolineato come questa opportunità, anche grazie all'impegno delle Forze Armate, contribuisce a far prendere coscienza al Paese che la **dimensione sportiva è uno strumento di inclusione, di cultura e di comunicazione.** Uno stimolo per tanti ragazzi disabili che ancora non hanno ancora avuto il coraggio di uscire allo scoperto, perché la dimensione sportiva potrà regalargli qualcosa di straordinario e irripetibile e potranno essere un esempio per molti altri.

L'attività sportiva da sempre rappresenta un aspetto essenziale della vita militare, perché lo sport, quale antica forma di educazione del corpo, è in stretta correlazione con la formazione del carattere e della moralità dell'individuo.

Esercitato con intendimenti responsabili, fortifica la vita del soggetto favorendone la salute e la resistenza a fatica e dolore. E' sinonimo di disciplina della condizione psico-fisica, cioè di una regolare pratica sportiva e della scrupolosa cura del fisico, unici strumenti per preparare adeguatamente il corpo e la mente a sostenere con lucidità quelle situazioni di disagio, di impegno e di stress che il cittadino con le stellette è chiamato ad affrontare quotidianamente, durante le attività addestrative come nelle operazioni ad alto rischio.

LO SPORT DAGLI ANNI '60 AD OGGI

di Livio Berruti - Atleta

Innanzitutto vorrei complimentarmi con la dott.ssa Cervetti per aver scelto un gruppo di oratori tutti “campioni” nel loro settore di intervento e soprattutto mi ha fatto molto piacere sentire che le regole etiche del mondo militare, brillantemente esposte dal gen. Ruggiero, collimano perfettamente con quelle dello sport. A parte la voce “agonismo” che nei militari è tenuta sotto copertura, per usare una terminologia investigativa, anche il mondo con le stellette adotta quei principi di lealtà, di correttezza, di onestà, di solidarietà e di rispetto delle regole che rappresentano la struttura portante di ogni attività agonistica.

Questo era il modo di far sport che ho avuto la fortuna di vivere negli anni '50/'60, dove a parte i pochi sport che avevano anche uno sbocco professionistico come il calcio, il ciclismo ed il pugilato, tutti noi eravamo dei veri dilettanti con il divieto assoluto, pena la squalifica, di monetizzare le proprie prestazioni.

Si lottava con i dirigenti sportivi per avere almeno adeguati rimborsi spese!

Tutto questo perché il mondo economico non aveva ancora compreso l'enorme potenziale pubblicitario espresso dal campione sportivo.

Era uno sport praticato col sorriso, senza particolari stress agonistici, dominato da sentimenti di amicizia universale e di uguaglianza, senza nessun tipo di discriminazione, sia di tipo ideologico che confessionale, etnico, economico. Tutti ci sentivamo uguali alla partenza e chi vinceva era il migliore per merito e non per “furbizia”!

Probabilmente questa atmosfera di festa gioiosa dello sport era paradossalmente dovuta a quella specie di catarsi di valori umani che si verifica dopo le nefandezze di una guerra.

Con gli anni '70 il mondo della pubblicità comincia ad utilizzare in maniera sempre più massiccia la cassa di risonanza della prestazione sportiva ed il virus monetario si insedia negli alti livelli di diversi sport. E come normalmente accade se da un lato il soldo ha dato un grosso aiuto allo sviluppo ed alla diffusione dello sport dall'altra parte ha fatalmente creato le premesse per un inquinamento di quei valori etici che avevano rappresentato la strada maestra della nostra carriera sportiva.

A partire da quegli anni assistiamo ad un graduale passaggio dal mondo platonico a quello machiavellico, dove il fine, la vittoria, giustificava anche la trasgressione

Vincere non era più solo una grande soddisfazione psicologica ma diventava uno strumento di sistemazione economica per il futuro. L'aumento degli interessi economici esaltava l'esigenza di vincere a tutti i costi e questo spiega lo sviluppo del doping.

Sia però ben chiaro un aspetto: quando gareggi daresti l'anima per vincere.

Negli anni '60 però la trasgressione, il tradimento di quei principi di giustizia e di rispetto delle regole veniva da tutti condannato a partire dal mondo familiare e tutto questo aiutava l'atleta a non cadere in certe tentazioni. Con l'avvento del potere corruttore del denaro, la barriera etica tra il lecito e l'illecito ha iniziato a perdere forza ed a subire breccie sempre più ampie in tutti i settori sia civili che sportivi, compreso quello familiare.

E se nel passato il fenomeno doping era limitato a casi sporadici, l'aumento degli interessi economici e politici ha inciso fortemente sulla tenuta dell'etica sportiva.

La stessa giustizia sportiva, che nel passato era additata come esempio di rapidità e certezza della pena, faceva sempre più fatica a rimanere indenne dalla bufera dei condizionamenti e dei silenzi di molti protagonisti dello sport.

Le conseguenze più rilevanti di questa trasformazione si sono manifestate e tutt'ora si manifestano sotto due aspetti. Il primo è costituito dall'enorme varietà di sostanze dopanti immerse sul mercato a seguito di una domanda sempre più in crescita che ha coinvolto numerose aziende farmaceutiche con i relativi business.

Il secondo aspetto riguarda l'intervento sempre più necessario della giustizia civile per arginare un fenomeno che da sportivo è diventato soprattutto economico e sociale.

Siamo scivolati su una cultura della vittoria a tutti i costi, dove tutto è lecito a condizione di non farsi scoprire e soprattutto siamo condizionati dalla distorta convinzione (che sta dilagando ahimè in tanti altri settori sociali) che senza un aiuto esterno le possibilità di successo scompaiono.

Credo tuttavia che la stragrande maggioranza degli atleti disponga ancora degli antidoti etici per resistere a certe tentazioni.

Esiste poi un altro aspetto dello sport che riguarda i cosiddetti tifosi che pur non praticando nessun tipo di sport si reputano sportivi. Gli eccessi da codice penale degli ultras aprono un discorso tutto da studiare.

In conclusione un'ultima amara riflessione: qualsiasi prestazione sportiva odierna corre il rischio di essere preda, consciamente o inconsciamente, del terribile tarlo del sospetto sulla genuinità del risultato.

Siamo passati dall'onestà forse non sempre vera del passato ad una diffidenza, forse esagerata, del presente.

Sono stato fortunato a gareggiare nel passato!

LEGALITA' E SPORT

Carlo Fucci - Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di S. Maria Capua Vetere

Lo sport può diventare occasione di devianza sociale ed individuale. Penso alla violenza negli stadi, alla competizione sfrenata che diventa l'occasione per ricorrere al doping, oppure alla preoccupante diffusione delle ludopatie, favorite dall'apertura di numerose sale da gioco.

Si tratta di devianze non sempre affrontate con tempestività dal nostro Legislatore nonostante la loro diffusione.

Difatti, si pensi ad esempio, al doping (cioè l'uso di sostanze o di procedimenti destinati ad aumentare artificialmente il rendimento) che porta pregiudizio all'etica sportiva e all'integrità psichica-fisica dell'atleta, viene affrontato in maniera organica solo con la legge n. 376/2000, benché esistesse una convenzione internazionale contro il doping del 1989.

La ludopatia (o gioco d'azzardo patologico, cioè l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, nonostante il soggetto che ne sia affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze), secondo stime americane, può interessare il 2-4% della popolazione, rappresentando anche un importante problema di salute pubblica. Inoltre secondo alcuni autori la ludopatia è la patologia da dipendenza a più rapida crescita tra i giovani e gli adulti.

Il DDl 13/9/2012 n.158 (art.5) ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione.

Con riferimento alle "scommesse" la Legge n. 401/89 rappresenta il primo incisivo intervento normativo sul fronte delle devianze suddette, anche, occorre ricordarlo, la predetta normativa fu introdotta al fine di contrastare delle scommesse conseguenti alla manipolazione dei risultati sportivi. Il tema divenne di interesse pubblico dopo che, alla fine degli anni settanta, si scoprì lo scandalo del cd. "calcio scommesse" (che vide coinvolti giocatori di squadre di calcio partecipante al campionato di lega professionista).

La legalità e lo sport non sono mondi distanti tra loro, tanto che si può riconoscere l'importanza della legalità nello sport ed il ruolo dello sport per costruire la legalità.

Infatti si può affermare che lo sport insegna il rispetto delle regole, senza delle quali il più forte, inteso come il più violento, vincerebbe sempre. Dunque la presenza di

regole sportive fa sì che con lo sport il giovane da un lato migliora le prestazioni fisiche e dall'altro cresce come persona.

Ciò nello sport ma a ben vedere come nella società uno dei valori sui quali si fonda la società è il rispetto delle Leggi.

Il ruolo dello sport è stato valorizzato anche dalla Costituzione Italiana se si considera che l'art. 2 garantisce la tutela dei diritti inviolabili dell'individuo nell'ambito delle formazioni sociali in cui si forma la personalità dello stesso, e fra queste hanno un ruolo significativo le associazioni sportive senza scopo di lucro.

Occorre sottolineare che la Scuola ha un ruolo fondamentale nella formazione della persona dal punto di vista culturale ed umano. Può pertanto svolgere una funzione essenziale al fine di una efficace prevenzione del "bullismo" operando su più piani tra i quali anche lo sport.

A mio avviso ci sono dei pilastri sui quali fondare l'insegnamento e la diffusione dei veri valori dello sport e favorire il percorso parallelo a sport e legalità. Tali pilastri sono: famiglia, scuola, mass media.

Ritengo che al fine di favorire la crescita delle nuove generazioni secondo i veri valori dello sport, viaggiando pienamente nella legalità, bisogna far capire loro che "non esistono scorciatoie".

Certo non è facile in una società in cui la scelta delle scorciatoie è sicuramente molto diffusa. Basti, a tal proposito, considerare che negli ultimi 20 anni molti dei personaggi che hanno prevalentemente occupato i vari contesti istituzionali hanno fatto passare un messaggio sbagliato e cioè che in poco tempo si può ottenere tutto, anche se non si possiede un background specifico. Nel mondo della politica, ai tempi della cd. prima Repubblica, bisognava fare "palestra" al fine di acquisire esperienza e "professionalità" e per poter, poi, assumere incarichi di grande responsabilità. I fatti degli ultimi anni dimostrano che, nel mondo politico ed istituzionale in genere, così non è più, almeno per buona parte di coloro che rivestono incarichi di rilievo che consentono di decidere le sorti del Paese.

Orbene questa sorta di degenerazione interessa anche il mondo dello sport. Pertanto se la famiglia, la scuola, i mass media, non insegnano ai giovani, e divulgano, che, ad es., la scorciatoia del "farmaco" (per avere prestazioni più elevate) non è la strada da seguire per ambire al successo, lo sport difficilmente viaggerà parallelo alla legalità.

In famiglia, come a scuola, bisogna insegnare ai giovani che solo il sacrificio, il lavoro quotidiano, lo studio, permettono di ambire al successo "regolarmente". Ed occorre che insegnino anche che non tutti riusciranno a raggiungere il traguardo del successo ma

se avranno partecipato alle competizioni della vita nel rispetto delle regole, senza risparmiarsi, comunque non avranno perso.

Spesso infatti hanno “perso”, nella vita, coloro che avevano conseguito vittorie non meritate perché favorite da “scorciatoie”.

Bisogna far comprendere ai giovani che c'è tanta differenza tra lo sconfitto ed il perdente: un mare di dignità.

Tutto questo lo può, lo deve, insegnare -anche- lo sport attraverso un percorso che viaggiare insieme legalità e competizione.

Allora come non sottolineare il grave errore che commettono moltissimi genitori che pensano all'impegno sportivo dei loro ragazzi come ad un investimento per il futuro, facendoli crescere nella stessa ottica, per cui quando uno di quei ragazzi solo alla fine del percorso capisce che non tutti possono vincere si apre il tunnel buio della delusione cagionata ai propri genitori.

Credo che anche i mass media dovrebbero rivedere il modo di gestire le notizie che riguardano il mondo dello sport, soprattutto quando presentano gli atleti degli sport più diffusi come dei personaggi, rappresentandoli anche nella loro agiatezza economica e contemporaneamente trascurano atleti che raggiungono con sacrificio importanti risultati in sport meno diffusi.

Per comprendere quanto sia possibile fare con la dedizione, il sacrificio, la volontà, occorrerebbe ricordare ai giovani –e non solo a loro- che Pietro Mennea non aveva il fisico del velocista di colore vinse campionati mondiali ed olimpiadi.

ETICA, UN CONCETTO OSTACOLATO NELLO SPORT

Fabio Provera

Ufficio stampa e sviluppo maglia etica-antidoping

L'etica ha insita l'immediatezza e la linearità nella sua natura e nella sua attuazione: è un concetto di facile comprensione e uno stimolo a far emergere le migliori prerogative di ognuno.

Nello sport purtroppo si è colmato di incrostazioni pesanti sedimentate dalla ricerca del successo, spesso teorico, che giustifica ogni intervento per calpestare lealtà, correttezza e quindi rispetto di se stessi prima che dell'avversario.

È questa la spiegazione più diretta al perché la pratica agonistica ha perso di vista in modo pesante la missione della crescita armonica dei giovani a beneficio degli interessi individualistici di chi, sovente a torto, si è costruito una posizione di tecnico e dirigente nel settore.

Il mio viaggio personale dura dal 1996 nel mondo del ciclismo, una disciplina radicatissima nel nostro Paese, perché derivata dal patrimonio della fatica formativa: la bicicletta è infatti un simbolo di rinascita virtuosa dell'Italia che nel secondo Dopoguerra si affranca dalla miseria accompagnando su due ruote gli spostamenti di chi con tenacia si procura da vivere.

Anni febbrili dove le gesta di Coppi e Bartali, figli della campagna che richiede sforzi enormi per sfamarsi, sono speranza e stimolo a credere nelle proprie risorse che altro non sono che carattere e determinazione, le stesse necessarie ora ad affrontare il momento buio che stiamo attraversando, quelle delle certezze sociali che si sfaldano ogni giorno.

La fatica porta benessere e vita comoda nel corso dei decenni successivi: traguardi meritati che impongono però il compito non meno semplice della loro gestione.

Parte da qui la prima osservazione: ai corridori degli ultimi 30 anni, periodo segnato da una fortissima riduzione del lavoro manuale a vantaggio di quello intellettuale, è sempre stata chiesta l'impresa, l'epica. Un concetto antitetico a chi ha una propensione inferiore allo sforzo connaturata a una migliore qualità dell'esistenza.

I racconti in seno al gruppo di chi è stato esortato ad abbandonare gli studi sono numerosi: la scolarità di livello nel ciclismo è bassissima: su circa 250 corridori italiani con licenza da professionista, che insomma vivono con la sola attività a due ruote, i laureati si contano comodamente sulle dita di due mani.

Facile per chi progetta guadagni interessanti nell'allestire squadre, o come tecnico-preparatore, fare breccia sui desideri di imporsi dei ragazzi e sulle smanie di rivincita delle loro famiglie se queste hanno un tenore di vita medio-basso.

Sostituire al concetto di carriera agonistica - notoriamente di durata contenuta nella migliore delle ipotesi ma propedeutica ad avere successo "da grandi" nel lavoro - quello di rincorsa alla fama infinita e' il sentiero, fintamente addobbato, del compromesso che trascura il bene primario, la salute fisica e mentale, quella che va salvaguardata per impostare ogni progetto su di noi.

Giustizia sportiva e giustizia ordinaria, tra critiche per difetti di coordinamento tra loro, rappresentano la logica reazione repressiva a un retaggio culturale difficilissimo da smuovere: quante volte dialogando con chi nel ciclismo opera si denota un senso di fastidio verso un processo automatico come l'espulsione dall'attivita', attraverso le sanzioni degli atleti risultati positivi, ai controlli antidoping.

Senza rispolverare un dibattito lezioso sui recidivi e le seconde opportunita' offerte a chi fa uso di farmaci dopanti, la sintesi piu' corretta si ritrova nelle parole del dottor Fabio Zaretti, medico sportivo di spessore, pronunciate una quindicina d'anni fa in una conferenza sul tema tenutasi a Conegliano: "Chi fa ricorso a sostanze vietate, non fa piu' sport agonistico". Un rigo semplice che supera discussioni, tese a contrastare cambiamenti necessari, e accelera una crescita generale che, particolare mai da trascurare, riavvicina interesse generale e sponsor - ultimamente dileguatisi - rassicurati dal sapere i propri brand veicolati al meglio.

SPORT E GIUSTIZIA RETRIBUTIVA

Con questi pensieri in testa due anni fa l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Sapientiae Motusque" di Sezze (Latina) ha ideato un simbolo premiante "la maglia etica-antidoping": una casacca che mette in risalto l'amor proprio del corridore che vince i traguardi volanti disseminati nelle corse e, a fine gara, si presenta volontariamente a sostenere un test antidoping soddisfatto, vestendola sul palco delle premiazioni, di non vedere affiancato il suo nome a chi si e' incamminato tra scorciatoie farmacologiche.

Stimolare le qualita' migliori di ognuno di noi non e' mai errato: si apprende a scuola e riduce il carico di lavoro sanzionatorio di cui sopra.

L'Unione Nazionale Veterani dello Sport, ente morale riconosciuto dal Coni, ha appoggiato appieno lo sviluppo della maglia etica con un'azione ampia partita da Casale Monferrato grazie al delegato regionale Piemonte-Valle d'Aosta Andrea Desana.

Il Ministero della Salute ha concesso lo scorso anno il patrocinio grazie alla sensibilità al tema dell'allora titolare del dicastero Renato Balduzzi.

Negli ultimi mesi i contatti che personalmente ho aperto col numero uno dello sport italiano Giovanni Malago' ci hanno fatto comprendere quanto il Coni tenga alla realizzazione di questo progetto.

Progetto che del resto ha avuto un via libera indiretto esattamente un anno fa allorché una delibera della Federazione Ciclistica Italiana del 23 aprile 2013 ha stabilito che qualsiasi organizzatore di corse ciclistiche di ogni categoria può liberamente disporre ulteriori test a tutela della salute - rispetto a quelli già previsti dalla stessa Federciclismo - investendo una parte del proprio budget.

A chi obietta che i costi di un controllo siano elevati - di media 500 euro - viene facile rispondere che per una gara professionistica, competizione mediamente con budget di 150-200mila euro speso soprattutto per ingaggi dei team e ospitalità alberghiera, investire uno 0,25-0,30 a favore dello sport pulito sia irrisorio.

Addirittura l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ha garantito disponibilità a far pagare i controlli di primo livello a soli cinquanta euro per le società ciclistiche provinciali che si convenzionano aderendo all'iniziativa.

I corridori stessi, specie i dilettanti poco più che ventenni, sono molto favorevoli a un intervento che tranquillizzi loro e le rispettive famiglie.

La domanda legittima di chi mi sta ascoltando ora è: organizzatori e tecnici cosa ne dicono, come considerano la maglia etica-antidoping?

Fatta eccezione per il Giro della Valle d'Aosta, gara internazionale a tappe dilettanti del luglio scorso, e la Gran Fondo Amatoriale di Roma di ottobre 2013, che hanno adottato la casacca con sensibilità apprezzabile, al momento ha prevalso il fronte compatto dei no

Si annidano proprio qui gli ostacoli all'etica, tangibili, di cui al titolo di questo intervento.

Il campionario è ricchissimo: di solito si piange miseria in ogni categoria sostenendo che i costi sono proibitivi.

Nessuno però ci ha spiegato come mai somme superiori sono investite in spese ben poco funzionali all'immagine delle gare: inflazionati concorsi di bellezza femminili, decisamente demodé in un momento in cui anche Miss Italia fatica a trovare un'emittente che ne trasmetta la serata finale, cortei d'auto d'epoca piuttosto

ripetitivi, noiose serate di gala e presentazioni con ospiti considerati, a torto, starlette del mondo dello spettacolo, al contrario poco noti ma assai pretenziosi nei cachet.

Se mi permettete un po' di testardaggine la risposta piu' plausibile l'ho trovata alla fine dell'estate dello scorso anno grazie a Luca Di Sandro, presidente dell'UC Pecciolese, societa' organizzatrice della Coppa Sabatini, storica classica per professionisti realizzata da decenni in provincia di Pisa.

Di Sandro e' un nome che non dira' molto ai piu' ma al momento della mia proposta per la maglia etica-antidoping e' stato secco, autorevole: "Non voglio adottarla perche' le squadre che ho invitato alla gara, e che mi costano, sicuramente si risentiranno nei miei confronti e al via mi trovero' con pochissimi corridori a fronte dei 150 abituali: un danno d'immagine che non posso permettermi".

Sbalorditivo direte voi: un concetto che vede prevalere il mantenimento di una situazione disastrosa – ritengo che Alessandro Ballan, ultimo italiano a vincere un campionato del mondo in linea nel 2008 a Varese, ora squalificato per due anni, sia molto eloquente – dove di fronte al tornaconto, cioe' spremitura di risorse sempre piu' smilze dai mecenati poco convinti dell'appeal di un ciclismo in queste condizioni, un intervento, anche minimo, a tutela della salute, tema imprescindibile, viene bellamente scartato.

Nei giovani non va assolutamente meglio: Di Sandro ha parecchi anni di attivita' come organizzatore ma Giovanni Ferrari Cuniolo, discendente dal primo vincitore di un campionato italiano in linea di ciclismo agli albori del Novecento, e' perfettamente allineato come presidente del glorioso Velo Club Tortonese 1887 Serse Coppi.

All'entusiasmo iniziale del trentenne, Cuniolo ha poi sostituito il no, previo consulto con anziani consiglieri del suo sodalizio, a inserire la maglia etica nella sua gloriosa Milano-Tortona in calendario il prossimo 1° maggio.

Ha prevalso anche li, nella terra dei Campionissimi Coppi e Girardengo. il timore di vedere quaranta corridori al via e di urtare cosi' la suscettibilita' di direttori sportivi che, nonostante un compito delicato di formatori ed educatori, non si riconoscono evidentemente nella soddisfazione di vedere un loro boy che matura con valori importanti ben presenti nella sua mente.

Ai due organizzatori citati fanno buona compagnia, coi loro silenzi infiniti e polemiche, altri patron di gare: da Renzo Oldani, presidente dell'Associazione internazionale Organizzatori di corse e realizzatore della storica Tre Valli Varesine professionisti e dei Mondiali di Varese 2008, a Luigi Magri, numero uno della

Milano-Rapallo dilettanti, a Stefano Saroni, responsabile del Gran Premio Colli Rovescalesi, prova dell'Oltrepo' Pavese sempre per dilettanti, a Lorenzo Libre', giovane a capo del Trofeo Bassa Valle Scrivia, challenge alessandrina giovanile.

Probabilmente hanno fatto loro il principio a cui una grande attrice del cinema mondiale, Ingrid Bergman, ha ispirato la sua vita. 'La felicità e' buona salute e memoria corta'', amava dire la storica interprete svedese.

In quanto abbiamo esaminato ora preferiamo che il ricordo degli errori sia sempre nitido, onde evitare di ripeterli e non farli diventare così una scelta dirompente che polverizza i sogni dei ragazzi, il miglior propellente di una società civile.

LEALTÀ E COMPETIZIONE. IL GOLF, SELF REGULATED GAME

Avv. Marco Durante

(presentazione in Power Point - allegata)

Sport e guerra

Origini, sviluppo e sublimazione

Lo sport, esercizio per la guerra

- ▶ Lotta, lancio del disco e del giavellotto
- ▶ Maratona

Lo sport, simulazione della guerra

Le Olimpiadi moderne sono il punto di arrivo della pratica sportiva, che è a sua volta il più nobile lascito dell'eredità dei padri fondatori dell'Olimpismo antico e moderno: sostituire la gara alla guerra, l'avversario al nemico, le regole al caos, il rispetto alla distruzione, la vita alla morte

(Mario Pescante, apertura dei Giochi di Sochi 2014)

- ▶ Confronto a squadre
- ▶ Confronto individuale
- ▶ L'etica del combattimento si trasforma in etica dello sport
- ▶ La chiamata in Nazionale sostituisce la chiamata alle armi

Il golf: strategia per il campo di battaglia

Il golf e "The Spirit of the Game"

Il golf è l'unico sport che ha codificato, oltre alle Regole (1744), anche le norme di Etichetta – un vero codice deontologico – che si riassumono nella definizione di «Spirit of the Game»

Etiquette: the spirit of the game

Diversamente da altri sport, il golf è giocato, in massima parte, senza la supervisione di un arbitro. Il gioco si affida all'integrità morale dell'individuo nel dimostrare rispetto verso gli altri giocatori e nell'applicare le regole. Ogni

giocatore si comporterà disciplinatamente, offrendo cortesia e sportività in tutte le situazioni, indipendentemente dal grado di competitività.

The spirit of the game dictates that players make sure they give others on the course, often opponents, a fair chance to play the best shot they can.

Non disturbare gli altri giocatori muovendosi, parlando, facendo rumore o proiettando ombre mentre stanno preparando il colpo.

Ripristinare le condizioni del campo alterate dal proprio passaggio: ripiazzare le zolle, alzare i pitchmarks, rastrellare i bunkers.

Casi specifici: l'avversario ha effettuato un colpo sbagliato, e sta cercando la palla.

Se mi capita di trovarla, sono obbligato ad avvertirlo?

Se il giocatore, allontanando ad esempio una foglia a terra, provoca lo spostamento della sua palla in gioco, incorre in penalità. Per evitare questo rischio, chiede ad una terza persona di rimuovere per lui la foglia, sapendo che se il movimento della sua palla è causato da un agente esterno il giocatore non incorre in penalità.

La richiesta del giocatore è talmente contraria allo spirit of the game che sarà squalificato (regola 33-7).

GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA ORDINARIA

Fernanda Cervetti - Giudice

Membro dell'IAWJ

(presentazione in Power Point - allegata)

La notevole evoluzione del fenomeno sportivo, con il forte intreccio dei variegati interessi che vi ruotano intorno, ha comportato la creazione di un vero e proprio diritto autonomo, attraverso gli interventi di dottrina, giurisprudenza e una legislazione statale sempre più prolifica, specie negli ultimi anni.

La giustizia sportiva è nata come regolamentazione dei rapporti interni fra consociati, in ossequio alla facoltà data agli enti privati di darsi regole di comportamento, da far valere fra associazione e associati e fra gli associati stessi.

- La materia è regolata dal D.L. 220 del 2003 convertito in legge 280 del 2003 che garantisce da un lato l'autonomia dell'ordinamento sportivo e dall'altro consente la piena tutela delle posizioni giuridiche soggettive che pur connesse con quell'ordinamento, rilevano per l'ordinamento giuridico ordinario.
- Lo scopo è appunto quello di disciplinare i delicati aspetti di ripartizione di competenza
- Restano tuttavia notevoli interferenze fra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, di variegata natura, che si aggiungono alla competenza ordinaria che trova nello sport l'occasione e l'ambito di applicazione.
- L'art. 1 della legge nel sancire l'autonomia tra i due ordinamenti, conserva per l'ordinamento statale il potere di sindacare, attraverso i propri organi giurisdizionali, l'operato dell'ordinamento sportivo.
- Particolare importanza assumono i diritti processuali, la cui tutela costituisce un bene indisponibile sia per i singoli tesserati che per le società affiliate che accettano contrattualmente le regole di un organismo associativo come quello del CONI o di una Federazione sportiva
- In ossequio a tale principio l'art. 2 comma 8 del nuovo statuto del CONI stabilisce il modo significativo che *“il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo”* facendo esplicito riferimento anche per ogni atto della giustizia sportiva al principio cardine del giusto processo, per assumere validità di giudizio. Infatti è previsto che presso tutte le Federazioni nazionali siano istituiti organi di giustizia sportiva scelti

sulla base di criteri obiettivi di professionalità, terzietà ed imparzialità, con mandato indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati e devono altresì essere previste delle cause di astensione e di riconsunzione dei giudici.

- L'art. 2, comma 1, Legge 280/2003 riserva in via esclusiva alla competenza dell'ordinamento sportivo, e quindi ai suoi organi di giustizia, la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
- Risulta quindi assolutamente chiara la ripartizione relativa alle questioni di natura tecnica, che competono all'ordinamento sportivo, e quelle di natura economica e amministrativa, che sono devolute al giudice statale.
- Problematica è invece la definizione del procedimento disciplinare.
- La Cassazione Sez. Unite 23 marzo 2004 n. 5775 ha parlato al proposito di "vincolo sportivo", onde le società sportive, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli Statuti e regolamenti del CONI e federazioni sportive, gli organi di giustizia sportiva per i comportamenti a rilevanza disciplinare, con irrogazione delle relative sanzioni.
- Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario in materia di rapporti patrimoniali tra società, associati ed atleti e ogni altra controversia avente ad oggetto materie non riservate al CONI ed alle Federazioni Sportive
- Esauriti inutilmente i gradi della giustizia sportiva, le parti hanno il diritto di adire il giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, ed il giudice amministrativo per ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservati agli organi di giustizia sportiva ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge.
- la competenza del giudice amministrativo assume dunque carattere residuale, ed attiene alle controversie di carattere amministrativo, sui quali non c'è riserva in favore dei giudici sportivi.

- la [Legge 280/2003](#) ha individuato nel Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, con sede in Roma, l'organo della giustizia statale competente per le questioni che, pur avendo avuto origine in ambito sportivo, vanno a ledere un diritto tutelato dalle leggi ordinarie dello Stato, ed hanno conseguente rilevanza per l'ordinamento statale.
- Si è dunque attribuito al TAR la competenza esclusiva di primo grado, anche per l'emanazione di misure cautelari, introducendo un'ipotesi di competenza territoriale funzionale inderogabile³.
- Attraverso un giudizio di fronte al TAR rapido, essendo prevista l'abbreviazione dei tempi processuali e la definizione dei giudizi con “*sentenza succintamente motivata*”,
- Con la sentenza n. 49 del 2011 la Corte Costituzionale ha chiarito una triplice forma di tutela ricavabile dalla legge 280 2003 :Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario.
- Una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2 della legge citata, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”.
- terza forma di tutela, di carattere residuale e rimessa al giudice amministrativo

Quando si parla di sport, se ne individuano essenzialmente tre categorie.

- Quelle nelle quali il loro esercizio si risolve “necessariamente” nell'uso della violenza e nei quali, pertanto, tale elemento rientra nel contenuto proprio del loro svolgimento; esempio, il pugilato e la lotta libera. Quelle nelle quali la componente violenza sportiva fissa, non rientra nel loro svolgimento e , tuttavia, ne consentono l'applicazione; si fa riferimento al rugby e al calcio. Infine, quelle altre, quali l'automobilismo e l'atletica leggera, in cui, l'uso della violenza è assolutamente avulso e vietato; ma, essendo dette attività intrinsecamente “pericolose”, possono anche nell'osservanza delle regole del gioco, sfociare in lesioni ed offese all'incolumità personale.

Lo sport viene anche visto come mezzo di difesa da alcuni mali sociali: droga, devianza, stress, solitudine ed emarginazione.

In verità, lo sport è l'opposto della violenza e dell'inganno per ottenere successo a rischio per la salute a causa di assunzioni di droghe, in quanto, l'intera attività dovrebbe svolgersi nella più assoluta naturalità e serenità, caratteristica che appartiene al termine sport.

- L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.
- Al di là delle interferenze ora illustrate sinteticamente, dobbiamo tuttavia anche considerare che lo sport può essere inteso come l'insieme di divertimenti ed esercizi che hanno come scopo lo sviluppo delle forze ed energie fisiche, dell'abilità dello spirito di iniziativa e del coraggio. E' quindi sinonimo di salute psicofisica tale da garantire anche il benessere nel contesto di una società colma di stress e insoddisfazioni
- Anche un'attività sportiva amatoriale comporta intrecci sociali e di rapporti interpersonali al suo interno che hanno riflessi sulla società civile e sulla convivenza e rispetto altrui.
- "amare lo sport" vuol dire seguire delle regole di comportamento sia in quanto atleti, sia in quanto spettatori che traggono piacere dal veder praticato uno sport a loro congegnale .

Quando si parla di sport, se ne individuano essenzialmente tre categorie:

- Quelle nelle quali il loro esercizio si risolve "necessariamente" nell'uso della violenza e nei quali, pertanto, tale elemento rientra nel contenuto proprio del loro svolgimento; esempio, il pugilato e la lotta libera.
- Quelle nelle quali la componente violenza sportiva , non rientra nel loro svolgimento e , tuttavia, ne consentono l'applicazione; si fa riferimento al rugby e al calcio.

- Infine, quelle , come l'automobilismo e l'atletica leggera, in cui, l'uso della violenza è assolutamente avulso e vietato; ma, essendo dette attività intrinsecamente "pericolose", possono anche nell'osservanza delle regole del gioco, sfociare in lesioni ed offese all'incolumità personale.

Lo sport viene anche visto come mezzo di difesa da alcuni mali sociali: droga, devianza, stress, solitudine ed emarginazione.

- Lo sport viene anche visto come mezzo di difesa da alcuni mali sociali: droga, devianza, stress, solitudine ed emarginazione.
- Per questo deve essere oggetto di educazione come materia didatticamente importante per insegnare ai giovani onde ottenere una società migliore.
- Sport è essenzialmente educazione. Ecco dunque che sono da condannare atteggiamenti antisportivi quali spesso si osservano negli stadi, con gesti e atteggiamenti intolleranti, che danno esempi negativi sulla convivenza sociale ai più giovani e a coloro che sono psicologicamente più deboli di fronte al "gruppo".
- La condotta di incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza, contemplata dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 quale presupposto per l'applicazione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. in occasione di competizioni sportive, è integrata dall'esposizione di striscioni e scritte il cui contenuto non sia meramente insultante o diffamatorio, ma risulti specificamente ed effettivamente idoneo, avuto riguardo alle modalità dell'esposizione, a incitare alla violenza e a turbare la tranquilla competizione sportiva, come nel caso di esposizione, in un contesto di esasperata competitività e in uno stadio affollato, di uno striscione che inneggiava a personaggi implicati e condannati per l'omicidio di un ispettore di polizia commesso in occasione dei disordini avvenuti durante una partita di calcio .
- Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 44306 del 09/10/2013** Cc. (dep. 31/10/2013)

Lo sport deve educare

- al rispetto delle regole.
- al rispetto dell'avversario
- a cooperare col proprio team con spirito di "squadra".
- Ma nella realtà attuale ci accorgiamo che la pratica dello sport sta assumendo dimensioni e caratteristiche opposte al suo significato originale; in effetti

assistiamo sempre più frequentemente a sports “truccati” o addirittura violenti, con riferimento anche agli spettatori.

- Truccati, in quanto, le capacità fisiche di alcuni soggetti che si apprestano a svolgere una gara vengono alterate aumentandone le prestazioni fisiche attraverso l'assunzione di medicinali definiti dopanti . Quindi, ci troviamo di fronte ad atleti che, pur di vincere per“ far soldi” e di acquistare successo, sono disposti ad utilizzare qualsiasi mezzo,sottovalutando i valori di lealtà sportiva,e di benessere psicofisico che sono intrinseci nel concetto di sport.
- Oggi spesso si cerca di raggiungere con artifici e raggiri i traguardi, come accade spesso nella vita, anche nello sport. I sacrifici che qualsiasi attività lavorativa o sportiva possono richiedere, non si sentono più, per affrontare con le proprie forze e con l'osservazione di regole di condotta e di vita che, a volte, possono essere ferree e dure come negli sports professionali. I nuovi atleti spesso scelgono spesso le vie più brevi per il successo alterandone così tutti i benefici che lo sport può regalare
- In questo una grande responsabilità spetta alle famiglie che devono indirizzare i propri figli verso lo sport, non tanto per “vincere” o “guadagnare”, ma per accrescere la loro mente, educarli alla vita che è da intendere sempre competizione e non come sopraffazione.
- *Appare significativa al proposito la sentenza della Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. [26200](#) del 06/12/2011)* in tema di presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c. dei genitori per lesioni cagionate dal figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato.
- I genitori, devono provare di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore.
- L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ.

- Le scuole ed i centri sportivi , a loro volta, devono essere coinvolti nell'educazione allo sport e vigilare sulla salute e sicurezza dei giovani loro affidati.
- *Sez. 3, **Sentenza n. [11241](#) del 18/07/2003 (Rv. 565246)***
- Ai sensi dell'art. 2048, secondo comma, cod. civ., va qualificato precettore il soggetto al quale l' allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario.
- Al proposito appaiono significative alcune recenti pronunce della Cassazione In tema di omicidio colposo, rispondono della morte per annegamento di un minore sia l'educatrice addetta all'accompagnamento dello stesso, la quale, in violazione del dovere di costante vigilanza, si sia allontanata dalla piscina per attendere momentaneamente alle esigenze di altro minore facente parte del gruppo affidatole, omettendo la cautela di farlo uscire dall'acqua, sia l' - assistente bagnanti- dell'impianto sportivo, che, con inosservanza di doverose regole di accortezza comportamentale, non si sia posizionata adeguatamente per tenere sotto controllo tutta l'area sottoposta alla sua vigilanza, non accorgendosi, pertanto, del malore della vittima.

*Cass.Sez. 4, **Sentenza n. [24165](#) del 18/04/2013 Ud. (dep. 04/06/2013)***

- In tema di lesioni colpose, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. (Fattispecie nella quale la causa delle lesioni patite da un calciatore é stata individuata nella collocazione di una rete di recinzione a distanza troppo ravvicinata dal fondo campo, nella mancata adozione di accorgimenti volti a fissarla al cordolo posto alla sua base e a schermare quest'ultimo con materiale idoneo ad assorbire gli urti degli atleti in corsa).
- *Sez. 4, **Sentenza n. [18798](#) del 20/09/2011 Ud. (dep. 16/05/2012) Rv. 253918***
- *Sez. 3, **Sentenza n. [15394](#) del 13/07/2011 (Rv. 618886)***
- Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive sono tenute a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli

eventi pregiudizievoli della loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie, potendo essere chiamate a rispondere in base all'art. 2049 cod. civ. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso presentato da un'associazione sportiva, condannata in relazione al decesso di un atleta per malattia cardiaca già preesistente al momento dell'inizio della competizione, per non aver inserito nel regolamento di un torneo calcistico dilettantistico l'obbligo preventivo di visita medica).

- In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen.. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod.pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. **(Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma terzo dell'articolo 590 cod.pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, in relazione ad un infortunio che aveva riguardato uno studente presente in una palestra scolastica per partecipare ad una lezione di educazione motoria).**
- Sez. 4, **Sentenza n. [11360](#)** del 10/11/2005 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233662
- Sez. 3, **Sentenza n. [37397](#)** del 10/07/2007 Ud. (dep. 11/10/2007) Rv. 237765
- Il direttore didattico di scuola elementare ed il preside di scuola media, da considerare, ex art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 626 del 1994, datori di lavoro rispetto agli insegnanti e al personale della scuola stessa, rispondono dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche e, in particolare, degli obblighi di attuazione delle misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro. Risponde altresì di

tali inosservanze, in relazione all'utilizzazione di locale e attrezzatura non adeguati, il Sindaco che, tenuto per legge alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, abbia omesso di rilasciare il parere di cui all'art. 3, comma terzo, L. n. 23 del 1996, circa l'adeguatezza del locale ovvero di assumere il formale impegno ad adeguare lo stesso contestualmente all'impianto delle attrezzature. **(Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad alunno, colpito da una porta di pallamano che egli ed alcuni suoi compagni stavano spostando verso il fondo della palestra, durante una lezione di educazione motoria, ove l'inadeguatezza era rappresentata dalla sopravvenuta mobilità della porta stessa, in precedenza impiantata al pavimento con bulloni poi rimossi)**

- Sez. 3, *Sentenza n. [5136](#) del 03/04/2003* (Rv. 561764)
- L'associazione organizzatrice di corsi di addestramento in discipline sportive può rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni riportati da un allievo durante il loro svolgimento, qualora, sussistendo un rapporto eziologico tra l'evento e la condotta riferibile all'associazione, si accerti che quest'ultima ha violato le regole poste a salvaguardia dell'incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza, permettendo che la pratica sportiva sia svolta su percorsi ed in luoghi che, anche in considerazione della minore età dell' allievo, devono ritenersi pericolosi, non essendo esclusa la colpa dalla circostanza che l'evento si sia verificato in conseguenza di un ostacolo che non costituisca un pericolo occulto e non abbia i caratteri dell'insidia o trabocchetto (Nella specie, concernente i danni riportati da una allieva di un circolo di tennis, minore di età, caduta a causa di un avvallamento di una stradina in pendenza, bagnata e cosparsa di brecciolino, scelta dal personale del circolo per lo svolgimento dell'allenamento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità dell'associazione, in quanto l'ostacolo, essendo visibile, non presentava i caratteri dell'insidia o trabocchetto).
- Sez. 3, *Sentenza n. [5664](#) del 09/03/2010* (Rv. 611747)
- L'attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione; spetta, pertanto, al gestore dell'animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il

gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto il gestore responsabile del danno causato dal calcio improvviso di un cavallo sferrato mentre il gruppo di allievi, sotto la guida dell'istruttore, stava procedendo in fila indiana).

- La responsabilità nell'educare passa poi anche attraverso un corretto rapporto etico con lo sport.
- Qui si apre un altro grande capitolo di responsabilità in tema di attività sportiva diretta alla promozione della salute individuale e collettiva che deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati anche dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping.
- La giurisprudenza anche recente ci insegna come le problematiche in questo campo assumano aspetti drammatici.
- Al proposito la Cassazione ha affermato di recente che “ Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti) - previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping" - non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico. (Sez. 3, **Ordinanza n. [32963](#)** del 18/04/2013 Cc. (dep. 30/07/2013)
- Il fenomeno del Doping viene ad inserire un elemento negativo di tutta evidenza in quanto non solo induce a non rispettare le regole per il desiderio di performaces superiori alle proprie forze, ma ha effetti negativi anche sulla salute e, per ciò stesso sulla collettività, costretta a sostenere i costi di una cattiva gestione del proprio corpo.
- Non solo gli atleti ne fanno uso, ma anche i cd atleti amatoriali. Il doping e l'uso di sostanze dopanti deve quindi essere inteso come attività illecita in quanto contraria alla tutela sanitaria della collettività.
- Per concludere, sport e giustizia si ritrovano in un intreccio di situazioni legati agli aspetti non solo personali, ma anche di tutela collettiva. Da qui la richiesta a tutti di maggior attenzione verso un'attività che deve essere positiva di arricchimento, ma può essere devastante, specie per i giovani, se intesa secondo canoni di sopraffazione, slealtà e semplice mezzo per l'arricchimento facile.

GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA ORDINARIA

Avvocato Luigi Chiappero

L'evoluzione e l'espansione del fenomeno associativo sportivo, ed in particolare dello sport professionistico, si è accompagnata di pari passo col sorgere di controversie sempre più complesse ed i cui effetti spesso finiscono per riverberarsi non solo all'interno dell'ordinamento sportivo, ma anche dell'ordinamento statale.

E' proprio in ragione dell'esistenza di un siffatto contesto che si può quindi parlare di "Giustizia Sportiva" in quanto, solo nel momento in cui si parla di attività sportiva a livello "istituzionalizzato" si realizza quella produzione normativa volta a disciplinare i rapporti rilevanti per l'ordinamento e, conseguentemente, ove emerge la possibilità di conflitti sulla corretta interpretazione o applicazione delle relative norme.

Pertanto, quando si parla di Giustizia in ambito sportivo ci si riferisce a quel complesso di istituti previsti dagli statuti e dai regolamenti elaborati dalle Federazioni Sportive e finalizzati a dirimere le controversie esistenti tra federazioni, associazioni di appartenenza ed atleti tesserati.

L'intero complesso della Giustizia Sportiva fonda il suo funzionamento in ragione della previsione di specifiche clausole – le cd. Clausole compromissorie - in forza delle quali tutti i tesserati e gli appartenenti all'ordinamento federale accettano di deferire la composizione dei eventuali conflitti a strumenti di risoluzione interni ed escludendo altresì il ricorso alla Giustizia ordinaria.

In tutte le federazioni sportive è perciò possibile riscontrare l'esistenza di tali "vincoli di giustizia" a cui si ricollegano l'obbligo di osservare e rispettare le norme federali e l'obbligo di adire in via esclusiva gli organi di giustizia interni per le controversie che trovano origine nell'attività sportiva, riconoscendo così la piena e definitiva efficacia dei relativi provvedimenti.

Con vincolo di giustizia o clausola compromissoria, viene intesa perciò quella disposizione rinvenibile negli statuti delle federazioni sportive che impone ai singoli tesserati e agli affiliati di risolvere le controversie che li coinvolgono attraverso la giurisdizione domestica e quindi sportiva.

Citando l'esempio della F.I.G.C. i citati principi sono stati recepiti dall'art. 30 dello Statuto Federale.

Lo scopo evidente che si vuole perseguire mediante la previsione di siffatte clausole è quello di garantire, come lo sport professionistico organizzato richiede, una rapida ed efficace risoluzione delle controversie sportive escludendole lungaggini che si assumono presupposte al ricorso alla Giustizia ordinaria

Tale vincolo in ogni caso non può che suscitare perplessità in quanto l'attività del giudice sportivo non può essere ritenuta comparabile a quella dell'ordinamento della Repubblica ed, in particolare, con l'azione della Magistratura Penale nelle specifiche ipotesi in cui l'azione penale è obbligatoria (1).

Tuttavia nonostante tali perplessità e nonostante l'esistenza della citata clausola di riserva di giurisdizione è stato soltanto con l'emanazione della Legge n. 280 del 17 ottobre del 2003 che il Legislatore ha posto fine ad una serie di ingiustificati sconfinamenti di campo del giudice ordinario – nello specifico il giudice amministrativo - nei confronti della giustizia sportiva.

Il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, nonché dei rapporti intercorrenti fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica, vengono espressi e ribaditi già nell'articolo 1 della legge in esame, ove viene affermato che:

“La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.”

Con riguardo al secondo comma del citato articolo la dottrina ritiene che siano molti i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche connesse, e tra questi assumerebbe particolare importanza il rispetto dei diritti processuali degli appartenenti all'ordinamento sportivo.

La Giustizia Sportiva non può infatti in alcun modo prescindere da una effettiva e corretta esplicazione dei diritti processuali fondamentali, quali quelli alla difesa – diritto invero molte volte compresso a causa della peculiare celerità richiesta per la celebrazione dei processi sportivi – professionalità, terzietà ed imparzialità degli organi giudicanti, nonché del principio di proporzionalità delle sanzioni (2).

(1) La Corte di Cassazione ha inoltre più volte affermato l'illegittimità del vincolo di giustizia inteso in senso assoluto riconoscendo per converso, sempre e comunque, il diritto di adire la giurisdizione dello stato.

(2) con deliberazione 22 ottobre 2003, il Consiglio nazionale del CONI ha approvato i c.d. “principi di giustizia sportiva”, che devono essere recepiti nei vari regolamenti delle singole Federazioni, e dai quali risulta evidente l'accoglimento del principio del giusto processo nell'amministrazione delle controversie in ambito sportivo. In particolare si prevede che presso tutte le Federazioni nazionali devono essere istituiti organi di giustizia sportiva che siano scelti sulla base di criteri obiettivi di professionalità, terzietà ed imparzialità, il cui mandato sia indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati. Devono altresì essere previste delle cause di astensione e di ricasazione dei giudici.

Di seguito il secondo articolo della legge chiarisce quali siano le competenze affidate all'esclusiva analisi dell'ordinamento sportivo e quindi sottoposte alla sola valutazione del giudice sportivo:

“In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli

affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.”

In merito alle materie elencate in via esaustiva dal primo comma dell'art. 2 della legge, il secondo comma chiarisce che per le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati sussiste l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva.

La norma impone quindi il deferimento agli organismi della giustizia sportiva delle liti insorgenti nelle materie previste, in via esclusiva, dal primo comma dell'articolo 2 della legge 280/03.

Occorre tuttavia doverosamente rilevare come la citata riserva di giurisdizione abbia sollevato più di un dubbio in merito alla propria costituzionalità, tanto più che nel 2010 il TAR del Lazio ha, con propria ordinanza, rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'Art. 2, lett. b, della L. n. 280/2003 per potenziale violazione degli Artt. 24, 103 e 113, ravvisandovi una illegittima preclusione all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.

Ebbene la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2011 ha definitivamente sancito la legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b, della L. n.280/2003.

Con tale decisione, la Corte ha tuttavia altresì precisato che l'esclusione della giurisdizione del Giudice Amministrativo in tale settore riguarda soltanto le c.d. azioni “demolitorie” (ovvero quelle volte all'annullamento dei provvedimenti disciplinari sportivi), ma non le azioni meramente risarcitorie (ovvero quelle volte ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di un provvedimento disciplinare sportivo).

Secondo l'impostazione della Corte Costituzionale, la «riserva» in favore della Giustizia Sportiva (con esclusione, quindi, della giurisdizione del Giudice Amministrativo) in materia di impugnazione di provvedimenti disciplinari sportivi, prevista dalla norma sottoposta a giudizio di legittimità

costituzionale nel caso di specie, si giustifica in attuazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo (riconosciuto dall'Art. 1, L. n. 280/2003).

Tale «riserva», secondo l'impostazione della Corte, non produce una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (Art. 24 della Costituzione), in ragione del fatto che la norma sottoposta al vaglio non determina una assoluta esclusione, ma soltanto una parziale limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale, proprio perché la norma deve essere letta nel senso che tale diritto, pur non potendo esplicarsi in forma piena» (mediante l'esercizio dell'azione di annullamento), può comunque esplicarsi «in forma limitata» (mediante l'esercizio della sola azione risarcitoria).

Proseguendo quindi nella lettura della legge qui in esame, con l'articolo 3 vengono dettate alcune importanti regole, in tema di giurisdizione, sulle quali è indispensabile fermare la nostra attenzione.

“Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma.

Le questioni di competenza di

cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti

dell'articolo 23-bis della stessa legge.

Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi incorso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà.”

Si è voluto inserire un “filtro” all’azione innanzi ai giudici statali, che possono essere aditi solo dopo che si sia esperita e completamente consumata l’azione innanzi agli organi della giustizia sportiva; è altrettanto chiaro che detta procedura è stata prevista al fine di proteggere l’autonomia della giustizia sportiva, nel tentativo di limitare e possibilmente esaurire il contenzioso all’interno di essa.

Appare però evidente come il “filtro”, sopra richiamato, determini un allungamento immotivato del momento di inizio dell’azione, innanzi al giudice statale, con il conseguente rischio di incostituzionalità scaturente dalla violazione del precetto costituzionale (art. 111 Cost.) della “ragionevole durata del giudizio”.

Si aggiunga inoltre che se da un lato risulta evidente la ripartizione relativa alle questioni di natura tecnica, che competono in via esclusiva ed insindacabile all’ordinamento sportivo, dall’altro appare invece più problematica la situazione per quanto attiene definizione del procedimento disciplinare.

Alla luce dell’art 2 lett. b) sembrerebbe doversi ritenere che tale procedimento sia di esclusiva competenza dell’ordinamento sportivo, ma dal combinato disposto di quest’ultima disposizione e dell’art. 1 della legge stessa si desume che anche le controversie disciplinari possono assumere rilevanza nell’ordinamento statale, con la conseguente possibilità, per i soggetti coinvolti, di adire gli organi giurisdizionali statali per la propria tutela.

Pertanto esauriti inutilmente i gradi di giustizia dell’ordinamento sportivo è infatti sancito il diritto delle parti di adire il giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, ed il giudice amministrativo per ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle

Federazioni sportive non riservati agli organi di giustizia sportiva.

In tale ottica la competenza del giudice amministrativo assume un carattere residuale, ed attiene alle controversie riguardanti tutti gli atti e i comportamenti del CONI e delle Federazioni che incidano su diritti soggettivi o interessi legittimi dei destinatari (ad esempio atti che negano l’ammissione ad un campionato, provvedimenti di radiazione o revoca degli sportivi o delle società, ecc.), sui quali non c’è riserva in favore dei giudici sportivi.

La circolazione probatoria tra procedimenti di Giustizia Ordinaria e procedimenti di Giustizia Sportiva:

Precedentemente all’introduzione della L. 401/89 vi era una assoluta limitazione per quanto atteneva all’acquisizione probatoria nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo.

Solamente con l’introduzione della citata legge è stato consentito agli organi di Giustizia Sportiva di poter utilizzare ai fini della definizione del giudizio il materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento penale.

Nello specifico l'art. 2 terzo comma prevede che:

“gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice.”

Si tratta perciò di una disposizione che regola i rapporti intercorrenti fra ordinamento sportivo ed ordinamento statale con specifico riferimento alla circolazione probatoria. Tale norma quindi riconosce agli organi di disciplina sportiva l'interesse ad ottenere copia degli atti del procedimento sul presupposto di una positiva valutazione de parte degli organi di Giustizia Sportiva.

Tale intervento normativo ha perciò consentito che gli atti del procedimento penale possano circolare anche nell'ambito del giudizio disciplinare sportivo, pertanto ciò è sempre possibile in ragione del fatto che con la citata norma l'ordinamento statale ha ritenuto l'attività degli organi di Giustizia Sportiva quale meritevole di considerazione ed aiuto poiché volta al perseguimento di obiettivi di Giustizia.

Particolare attenzione merita la possibilità di utilizzare in ambito disciplinare le trascrizioni relative alle intercettazioni telefoniche disposte nel corso del procedimento penale.

In tempi recenti infatti l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche disposte nella cosiddetta *“operazione last bet”* ha consentito agli inquirenti di ricostruire l'esistenza di una capillare rete di contatti, intrattenuti da calciatori, dirigenti sportivi e altri soggetti, appartenenti all'ordinamento federale dediti all'alterazione dei risultati sportivi, situazione questa che ha portato all'apertura ed alla definizione di numerosi procedimenti disciplinari in ambito sportivo.

L'orientamento prevalente è nel ritenere pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare, ed acquisibili ai sensi della L. 401/89, le trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di procedimenti penali per illecito sportivo.

In tal senso ben si può citare un recente lodo pronunciato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport il 27 febbraio 2012 ove, in risposta alle censure mosse dalla difesa di calciatore in ordine alla ritenuta inammissibilità delle intercettazioni telefoniche, ai sensi dell'art. 270 c.p.p.(3)- si afferma che, tale norma *“esprime un principio valido nel solo ambito del processo penale, la cui applicazione non è dunque estendibile ad altri procedimenti e, in particolare, a quelli disciplinari (cfr., per tutti, lodo A. DellaValle/FIGC del 27 marzo 2007)”*.

(3) *“I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”*

Pertanto *“le intercettazioni telefoniche ... raccolte nel processo penale sono utilizzabili in sede di procedimento disciplinare a carico di soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo: l’eventuale inutilizzabilità di dette intercettazioni nell’ambito processuale penale non può spiegare*

effetti oltre tale ambito, in conformità al principio di libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi, che opera in assenza di un principio di tipicità degli stessi mezzi di prova (così l’odo Sommesse/FIGC del 21 dicembre 2011)”.

Secondo il TNAS, peraltro, *“se a giudizio della Suprema Corte (Cass. 15.6.2007, n. 29688) le intercettazioni disposte in altro procedimento penale in corso possono essere acquisite da altro giudice in distinto processo, a maggior ragione la regola vale per i procedimenti e processi appartenenti ad ordinamenti separati e autonomi, come quello sportivo”*.

In definitiva è possibile affermare che la motivazione per la quale gli organi di Giustizia Sportiva - e concordemente anche la giurisprudenza amministrativa – ritengono utilizzabili i risultati delle intercettazioni poggia da un lato sull’esistenza del principio di atipicità dei mezzi di prova nel procedimento amministrativo – a cui sono equiparate le decisioni degli organi di Giustizia Sportiva – e sul principio di libera circolazione delle prove tra procedimenti e processi diversi.

Cionondimeno occorre rilevare come, anche a voler ammettere l’effettiva utilizzabilità di tale materiale probatorio nel contesto del procedimento disciplinare sportivo, non si potrebbe acconsentire ad un suo ingresso *de plano* del tutto svincolato da qualsivoglia vaglio in merito alla rilevanza processuale dei dati ivi ricompresi.

Proprio in ragione di ciò la Giustizia Sportiva ha più volte espresso il principio secondo cui vi è la possibilità di fondare il proprio giudizio in merito alla responsabilità disciplinare dei deferiti anche attraverso l’utilizzo del mezzo delle intercettazioni telefoniche soltanto quando il contenuto dei mezzi di prova si fosse presentato serio, preciso e concordante.

La particolare delicatezza del tema della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nel procedimento sportivo è emersa prepotentemente nel corso del giudizio riguardante il cd “caso Genoa”, tanto da diventare uno degli argomenti portanti della difesa della società ligure, incolpata – nella persona del presidente Enrico Preziosi – di aver “combinato” la partita contro il Venezia al fine di assicurarsi una tranquilla promozione in serie A.

La difesa in tale occasione aveva sottolineato come, al di là della inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate quale ulteriore prova a sostegno della avvenuta “combine”, le stesse sarebbero state viziate dal mancato rispetto delle norme dettate dal codice di

rito sulle modalità di utilizzazione in quanto, nel caso di specie, era stata completamente disattesa la disposizione di cui all'art. 268 comma 7 (4).

Gli organi di Giustizia Sportiva, secondo la ricostruzione difensiva, avrebbero dovuto procedere alla trascrizione integrale per potersi avvalere delle intercettazioni utilizzando le stesse modalità e le stesse garanzie previste dagli artt. 220 e seguenti del codice di procedura penale, provocando così una lesione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa.

Tuttavia le argomentazioni difensive proposte non coglievano nel segno, tanto più che il Genoa ed Enrico Preziosi venivano dichiarati responsabili della violazione dell'art. 6 del C.G.S, condannando così la società alla retrocessione in serie C1 ed il presidente alla sanzione dell'inibizione per 5 anni.

Nello specifico la Commissione Disciplinare Nazionale argomentava affermando:

“per quanto attiene alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nell’ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Genova si rileva innanzitutto che il procedimento per illecito sportivo (artt. 36 e segg. C.G.S.) è connotato da una accentuata specialità nell’ambito del più ampio genus disciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata dalla legge n. 401/1989: sia sufficiente richiamare, sotto questo profilo, l’esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo (art. 2) e – per quanto più direttamente rileva in questa sede – la stessa possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3). In quest’ottica, della loro assunzione in conformità dell’art. 268 c.p.p. Ed invero, nessuna limitazione all’utilizzo di un simile materiale processuale può derivare dal disposto dell’art. 270 c.p.p. richiamato dalle difese dei deferiti, in quanto siffatta limitazione opera soltanto nell’ambito del processo penale ai sensi del relativo codice di rito, non essendo invece preclusa la utilizzazione di trascrizioni, legittimamente acquisite, in procedimenti diversi da quello penale stesso, come è appunto quello disciplinare. Questa interpretazione (già da tempo condivisa anche dal Garante per la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 27/6/2001, in Bollettino n. 21/2001, p. 18) non viene smentita dal precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa del GENOA (Cass., Sez. Un.Civ., n. 5895/1998), in quanto nella presente fattispecie opera il combinato disposto degli articoli 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e 27 (ed eventualmente anche 21) del d.lgs. n. 196/2003.

(4) Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Tale articolato normativo, infatti, realizza una evidente disciplina di settore relativa alle frodi nelle competizioni sportive, configurando cioè una regola di carattere speciale che – per quanto qui rileva –legittima gli organi della disciplina sportiva a richiedere (e,conseguentemente, ad utilizzare) copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 c.p.p. Ne consegue che la previsione limitativa derivante, con effetti endoprocessuali in ambito penale,dall’art. 270 c.p.p. trova deroga ampliativa proprio in forza del principio – contenuto in fonte legislativa di pari rango - secondo cui “il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge”, quale appunto quella del citato art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989. Si deve comunque rilevare che gli atti così acquisiti riguardano specificamente condotte e situazioni di cui al deferimento,non essendo state trasmesse trascrizioni di contenuto diverso o estraneo al presente procedimento. Si osserva infine – per quanto può eventualmente rilevare in questa sede - che non dà luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in altri procedimenti, ai sensi dell’art. 270 c.p.p., il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni, come pure dei decreti di intercettazione,atteso che tali inosservanze non rientrano tra quelle indicate – con carattere di tassatività – dall’art. 271 c.p.p. (così Cass., Sez. I pen.,15.11.2002 n. 9245)”

L’organizzazione della giustizia sportiva: L’esempio della FIGC:

L’art 33 commi 1 e 2 dello Statuto Federale della FIGC e l’art 28 del Codice di Giustizia Sportivo dettano alcuni principi di carattere generale validi per tutti gli organi di Giustizia Sportiva afferenti alla garanzia di indipendenza ed autonomia e dell’obbligo di terzietà del giudice, del diritto alla difesa ed alla rigorosa osservanza dei principi di riservatezza, indipendenza e autonomia.

Si tratta di principi costituzionalmente garantiti e, come tali,applicabili anche con riguardo ai procedimenti disciplinari sportivi.

I principi di autonomia, indipendenza, terzietà e riservatezza sono garantiti dalla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva prevista dall'art.34, 1° comma, dello Statuto Federale.

La commissione è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati dal Consiglio Federale: lo Statuto Federale ha previsto che il Presidente ed i quattro componenti, per i quali sono richiesti elevatissimi requisiti professionali e morali, vengono nominati dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata e che due componenti vengono designati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale.

A tale commissione è attribuito il compito di formulare pareri e di proposte al Consiglio Federale in tema di organizzazione e funzionamento degli Organi della Giustizia Sportiva, la nomina della quasi totalità dei componenti dei suddetti Organi,

la proposizione di un regolamento disciplinare applicabile ai predetti componenti e l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, ivi compresa la destituzione.

In altri termini, la Commissione può essere equiparata agli Organi di autogoverno delle Magistrature che operano nell'ordinamento statale.

L'art. 34 elenca in modo schematico quali siano gli organi preposti a regolare la giustizia sportiva nell'ambito della FIGC, nello specifico essi sono rappresentati da:

- a) la Corte di giustizia federale
- b) la Commissione disciplinare nazionale
- c) i Giudici sportivi nazionali
- d) le Commissioni disciplinari territoriali
- e) i Giudici sportivi territoriali
- f) la Procura federale

Il giudice sportivo

Il Giudice sportivo rappresenta l'organo giudicante di base dell'ordinamento federale: sono giudici di primo grado competenti per le campionati e le competizioni di livello nazionale.

Secondo il dettato normativo dell'art. 35 dello Statuto Federale possono essere nominati Giudici sportivi nazionali coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
- d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.

Il Giudice Sportivo - nazionale o territoriale - è un organo monocratico competente per tutti i fatti di rilievo disciplinare commessi in occasione dello svolgimento di qualsivoglia competizione emergenti dai documenti ufficiali; nonché per tutti i fatti connessi alla regolarità dello svolgimento delle gare.

Il procedimento avanti al Giudice sportivo si può instaurare d'ufficio a seguito dell'esame dei referti arbitrali, oppure su reclamo di parte (5).

(5) si compone di un preannuncio di reclamo che deve pervenire all'ufficio del giudice sportivo entro le 24 ore del giorno successivo alla gara e delle motivazioni, che devono essere inviate entro sette giorni da quello successivo alla gara.

Competenza esclusiva del Giudice Sportivo è quella relativa alla regolarità del campo e quella concernente la posizione dei calciatori o assistenti di parte impegnati nella gara.

Commissione Disciplinare

Le Commissioni Disciplinari sono di due tipi: nazionale, la cui competenza attiene a tutte le manifestazioni a spettro geografico ultra-regionale ed istituita presso la FIGC, oppure territoriale con competenza per le manifestazioni svolte nell'ambito del territorio dei singoli comitati regionali presso cui hanno sede.

(5) si compone di un preannuncio di reclamo che deve pervenire all'ufficio del giudice sportivo entro le 24 ore del giorno successivo alla gara e delle motivazioni, che devono essere inviate entro sette giorni da quello successivo alla gara.

La Commissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per campionati e le competizioni di livello nazionale; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale.

Il procedimento dinnanzi alle Commissioni Disciplinari si instaura perciò a seguito di reclamo o su deferimento, mai, dunque, d'ufficio.

Corte di Giustizia Federale

La Corte di Giustizia Federale rappresenta il giudice di secondo grado rispetto ai ricorsi presentati avverso le decisioni prese dai Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale.

Inoltre, la Corte di giustizia federale:

- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
- b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dal Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni disciplinari territoriali;
- c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate;
- d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
- e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

La Corte di giustizia federale si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Il Presidente della Corte di giustizia federale può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni particolarmente rilevanti.

Procura Federale

La Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping.

La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di un Procuratore federale vicario, di Vice procuratori federali fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali e di Collaboratori.

Il procuratore federale è il titolare dell'esercizio dell'azione disciplinare e partecipa ai procedimenti che ha promosso tramite il deferimento.

I Procedimenti

Gli articoli da 33 a 35 del Codice di Giustizia Sportivo contengono le norme generali del procedimento disciplinare: si tratta di una serie di norme che dettano il funzionamento dei vari organi di giustizia federale.

L'art. 33 stabilisce che i reclami possono essere proposti solo dai soggetti titolari di un interesse diretto, quindi le società ed i tesserati della medesima che abbiano partecipato allo svolgimento della particolare gara oggetto di reclamo.

Per quanto attiene ai casi di illecito sportivo la legittimazione ad impugnare spetta anche ai portatori di interessi indiretti mentre legittimazione generale è assegnata sia al Presidente Federale che alla Procura Federale, benché limitatamente ai procedimenti instaurati a seguito di deferimento.

Così come avviene per il diritto processuale comune i reclami scontano la sanzione dell'inammissibilità qualora difettino di motivazione o siano stati trasmessi oltre i termini previsti.

Lo svolgimento dei procedimenti è strettamente legato al calendario della competizione sportiva, situazione che porta alla peculiare caratteristica del rito la cui durata risulta estremamente breve per venire incontro alle esigenze dell'attività sportiva a programma illimitato che impone di addivenire ad una decisione entro termini che permettano il regolare svolgimento delle gare e dei campionati.

Vien da se che questa celerità spesso provoca una notevole compressione dei diritti di difesa, con il rischio di un incompleto accertamento della realtà fattuale.

Ad eccezione del procedimento avanti al Giudice sportivo, è diritto delle parti quello di chiedere di essere ascoltate, mentre è obbligo dell'organo di Giustizia Sportiva disporre la convocazione del richiedente, il quale potrà farsi assistere da una "persona di fiducia".

Ogni parte ha diritto ad un solo difensore, ma in caso di particolari complessità del procedimento e per giustificato motivo, l'organo di giustizia può autorizzare la presenza di più difensori.

I procedimenti disciplinari, anche in fase dibattimentale, si svolgono a porte chiuse.

Le decisioni degli organi di giustizia sportiva devono essere motivate in modo sintetico, depositate entro 15 giorni dalla loro adozione e pubblicate nella loro

integrità a mezzo di comunicato ufficiale; dal momento della pubblicazione le decisioni si presumono conosciute agli interessati, salvo il caso ce si tratti di decisioni conseguenti a un deferimento, nel qual caso esse debbono essere comunicate dalle parti.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLO SPORT

Gian Luigi Canata

Presidente Comitato Sport SIGASCOT

Direttore Contro Traumatologia dello Sport Ospedale Koelliker

Gli infortuni in ambito sportivo sono frequenti e ad eziopatogenesi multipla.

Tutti coloro che per svariati motivi sono a contatto con sportivi dovrebbero conoscere i fattori di rischio, le categorie di atleti maggiormente a rischio di infortuni ed essere in grado di attuare una efficace prevenzione.

Un importante elemento nello sviluppo delle lesioni in ambito sportivo è il tempo: negli anni, infatti, si assiste a modificazioni nello stato fisico stesso dell'atleta, nell'ambiente in cui si pratica l'attività sportiva e nelle stesse caratteristiche della disciplina sportiva.

Col tempo possono svilupparsi multipli insulti meccanici determinanti alterazioni della fisiologica usura cartilaginea e dell'omeostasi condrale con conseguenti lesioni cartilaginee che possono evolvere in vari gradi di artrosi. .

Ogni sportivo presenta caratteristiche individuali cui corrisponde una attività ottimale: è inefficace e controproducente pretendere una prestazione superiore alle proprie possibilità senza rapportarla al proprio stato di allenamento. La pratica di una regolare attività fisica e' comunque salutare per tutti. Anche negli obesi il semplice fatto di camminare con una certa regolarità da solo riduce il rischio di disordini ossei e articolari.

Vi sono poi caratteristiche soggettive e oggettive relative al singolo atleta che possono maggiormente predisporre al rischio di infortuni o patologie degenerative.

Degli esempi possibili sono l'elevato indice di massa corporea (BMI), l'età, la morfologia dell'arco plantare, la frequenza degli allenamenti, la superficie di allenamento, l'usura della calzatura.

Non bisogna però pensare che i rischi maggiori di infortunio siano legati unicamente all'età avanzata.

Anche in età adolescenziale il rischio è presente.

In particolare un'eccessiva e vigorosa attività sportiva, pur in assenza di lesioni preesistenti, aumenta il rischio di sviluppare successivamente artrosi. Tutti gli sportivi, indipendentemente dalla loro età, dovrebbero essere accuratamente informati sui rischi di attività fisica eccessivamente intense.

Le attività a basso impatto sulle strutture articolari risultano essere le più sicure: si intendono con ciò gli sport che comportino un basso carico da impatto e torsionale e un moderato ma regolare condizionamento muscolare.

Tali attività possono addirittura prevenire lo sviluppo di artrosi, mantenendo in ambiti fisiologici l'omeostasi tissutale cartilaginea ossea, muscolare e tendinea. Per ottenere e soprattutto mantenere tale condizione è però fondamentale evitare carichi meccanici sia eccessivi che insufficienti, garantendo perciò il giusto equilibrio tra forma fisica e stato di salute.

L'adattamento muscolare, infatti, rappresenta un elemento fondamentale per proteggere le articolazioni da sollecitazioni come l'impatto al suolo; la predominanza di fibre lente, ad esempio, riduce tale capacità e può predisporre al sovraccarico articolare e quindi al rischio di lesioni.

Se tale equilibrio non è mantenuto, un ulteriore esempio di conseguenza negativa è la possibile insorgenza di lesioni da sovraccarico o da stress, di non raro riscontro.

Queste si sviluppano in seguito a ripetuti traumi concentrati sullo stesso punto nel tempo, gradualmente vere e proprie fratture ossee. Tali affezioni rappresentano fino al 60% di tutte le lesioni in ambito sportivo. Sono maggiormente a rischio i podisti (20% di incidenza) e le ossa metatarsali sono le più soggette a fratture di questo tipo. Eccessive sollecitazioni in flessione associate all'affaticamento muscolare determinano meccanicamente un trauma scheletrico che produce una progressiva lesione delle trabecole ossee.

Un'altra caratteristica che condiziona il rischio di lesioni traumatiche è il sesso: le donne, infatti, a causa principalmente di squilibri ormonali e di una minore massa muscolare rispetto agli uomini, sono più soggette a sviluppare rottura del legamento

crociato anteriore o fratture da stress. Se tuttavia è presente un buon allenamento fisico, le differenze tra uomini e donne diminuiscono nettamente.

Anche i processi degenerativi articolari dell'anca sono più frequenti nel sesso femminile indipendentemente dal grado di condizione fisica causa di alterazioni ormonali climateriche con conseguente aumento dell'osteoporosi e tendenza all'usura condrale.

L'artrosi è un'affezione a patogenesi multifattoriale correlata sia a fattori sistemici quali predisposizione genetica o disfunzioni ormonali, sia a fattori locali specifici quali obesità, traumi pregressi, tipo di attività sportiva e condizione muscolare. Anche l'assunzione di determinati farmaci quali gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) compromette l'equilibrio tissutale e può predisporre all'insorgenza o peggioramento dell'artrosi.

Per ridurre il rischio di lesioni o patologie degenerative a carico delle articolazioni è anche utile eseguire in modo corretto e accurato il riscaldamento muscolare prima dell'attività sportiva. In particolar modo nei primi 15 minuti è consigliabile associare esercizi di attivazione di muscoli, tendini ed articolazioni, inclusi esercizi di stretching, per adattare il nostro organismo alle successive sollecitazioni meccaniche. E' stata infatti dimostrata l'efficacia di una adeguata preparazione fisica che includa allenamento funzionale ed equilibrio nel rapporto tra forza e resistenza prima di iniziare una attività sportiva

Ogni sport presenta caratteristiche che comportano specifici rischi di sviluppare di determinate lesioni.

Ad esempio i lanciatori, rispetto a corridori e saltatori, vanno maggiormente incontro a traumi alla colonna lombare, così come lo sviluppo di osteofitosi è tipico soprattutto in pesisti, discoboli e giavellottisti.

I giavellottisti, insieme ai saltatori in alto, sono inoltre più soggetti di altri atleti allo sviluppo di coxartrosi. Lo stesso vale anche per i calciatori, soprattutto ad alto livello.

Quando infatti la coxartrosi è definita idiopatica, quindi non conseguente ad una condizione morbosa pregressa, tra i fattori di rischio si annoverano nell'80% dei casi il sovrappeso, il lavoro fisico quotidiano e il tipo e livello dello sport praticato.

Non si può comunque affermare che l'attività sportiva favorisca l'artrosi: l'insorgenza del processo degenerativo è favorita da una pregressa lesione articolare, ma la progressione della patologia è legata anche a fattori soggettivi, quali una capacità intrinseca riparativa insufficiente. E' dunque comprensibile come calciatori di alto livello, che spesso vanno incontro durante la carriera ad eventi traumatici coinvolgenti strutture articolari degli arti inferiori, presentino un maggiore rischio di sviluppare artrosi sintomatica di anca, ginocchio e caviglia.

I giavellottisti, invece, sono più soggetti a lesioni degenerative a livello dell'arto usato per i lanci, soprattutto quando i pesi abitualmente usati superano i 3 kg.

Al contrario la pratica di attività sportive a livelli medi o bassi ma costanti, senza eccessivi sollecitazioni muscolo-tendinee nel tempo, non solo non risulta un fattore di rischio allo sviluppo di artrosi, ma risulta un vero e proprio fattore protettivo contro lesioni condrali precoci .

Un buon allenamento protratto nel tempo garantisce inoltre una ottimale condizione fisica e un metabolismo basale fisiologico che, anche in età più avanzata possono garantire soddisfacenti prestazioni fisiche.

In uno studio eseguito nel 2001, ad esempio, cinque atleti cinquantenni dopo sei mesi di allenamento adeguato, recuperarono l'efficienza cardiovascolare presente trentacinque anni prima.

In sintesi lo sport comporta rischi solo se esasperato e non adeguato all'individuo che lo pratica. Una attività regolare e moderata non solo non è rischiosa ma risulta un importante mezzo di prevenzione oltre ad essere fonte di benessere e un fondamentale elemento educativo .



salto triplo a 92 anni

ASPETTI COLLEGATI ALL'ACCERTAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dott. Enrico Maria VIDALI
(presentazione in Power Point - allegata)

PRINCIPI GENERALI



ACCERTAMENTO

D.L. 29.11.2008 n. 185 art. 30

«Controlli sui circoli privati»

I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 del TUIR non sono imponibili se gli enti sportivi dilettantistici:

Sono in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria:

- contenuto statutario (Art. 90, co. 17 e 18, L. 289/2002)
- riconoscimento ai fini sportivi

Trasmettono all'agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali (modello EAS)

D.L. 29.11.2008 n. 185 art. 30
«Controlli sui circoli privati»

I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 del TUIR non sono imponibili se gli enti sportivi dilettantistici:

Sono in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria:

- contenuto statutario (Art. 90, co. 17 e 18, L. 289/2002)
- riconoscimento ai fini sportivi

Trasmettono all'agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali (modello EAS)

Circolare 13/E del 09.04.2009
«Prevenzione e contrasto dell'evasione
Anno 2009 – Indirizzi operativi»

Acquisizione di informazioni utili a consentire gli "OPPORTUNI CONTROLLI" mediante:

Censimento sistematico dei soggetti sportivi e dei dati e notizie ad essi relativi, rilevanti ai fini fiscali (Modello EAS).

Acquisizione di ulteriori informazioni mediante:

- Strumenti informativi in possesso degli uffici,
- Strumenti informativi esterni quali internet, registri, pubblicità commerciale.
- Informazioni fornite dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di specifiche attività (somministrazione)

Rilevanza superiore dell'attività di controllo allo scopo di individuare vere e proprie imprese commerciali DISSIMULATE sotto forma di associazioni sportive.

Accessi mirati finalizzati al riscontro dell'EFFETTIVA SUSSISTENZA dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici fiscali mediante:

Verifica dell'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (regolare convocazione socie e svolgimento dell'assemblea)

Verifica della natura dei beni o servizi erogati agli associati (compatibilità con le finalità sociali)

Verifica dell'eventuale svolgimento di attività commerciali eventualmente eccedenti quelle dichiarate

Circolare 20/e del 16.04.2010
«Prevenzione e contrasto dell'evasione
Anno 2010 - Indirizzi operativi»

Attività di controllo sistematica e costante con specifica attenzione a quelli compresi in settori tipicamente ad ALTO RISCHIO: associazioni culturali, sportive, di formazione e così via.

Monitoraggio dei contribuenti mediante dati e notizie ad essi relativi rilevanti ai fini del controllo, realizzato mediante le comunicazioni telematiche imposte dall'art. 30 del DL n. 185 del 2008 (MODELLO EAS).

Attività di controllo volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate agli enti non commerciali al fine di ottenere:

Risultati in termini repressivi: recupero evasione pregressa

Risultati in termini preventivi: Assottigliamento della platea dei soggetti agevolati, con la fuoriuscita da essa dei soggetti privi dei requisiti di appartenenza.

GIURISPRUDENZA

Non è sufficiente la sussistenza dei meri requisiti formali, ma è necessario che l'attività dell'ente non commerciale si svolga CONCRETAMENTE nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dagli specifici regimi agevolativi

Corte Costituzionale, sentenza 5-19 novembre 1992, n.467

Insufficienza dell'AUTOQUALIFICAZIONE dell'ente (come associazione politica, sindacale, di categoria, religiosa, culturale, ecc.) sulla base della sola definizione statutaria.

Necessità di una valutazione della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata.

Corte di Cassazione, sentenza del 20.02.2013 n. 4147

Conferma L'orientamento secondo cui per poter godere del regime di favore DI CUI ALL'art. 148 T.U.I.R. occorre considerare la SOSTANZA DELL'ATTIVITA' ESERCITATA IN CONCRETO e non la sola forma, stabilendo che:

Non è sufficiente la mera appartenenza alla categoria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e neppure la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica, ma è necessario accertare in concreto che l'attività si svolga materialmente nel rispetto da tali principi (Cassazione, sentenze 15321/2002, 16032/2005 e 11456/2010).

Costituendo l'art. 148 del T.U.I.R. deroga alla disciplina generale, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti che giustificano l'applicazione del regime fiscale di favore spetta all'associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c. (Cassazione, sentenze 16032/2005 e 22598/2006).

REQUISITI STATUTARI



ASSENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 73, co. 4 del D.P.R. n. 917/1986,
l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari

Circolare del 12.05.1998 n. 124/E

Ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale NESSUN_rilievo assume:

La natura pubblica o privata del soggetto

La rilevanza sociale delle finalità perseguite

L'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati

Circolare 22.05.1998 n. 124/E

In mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, "i criteri stabiliti all'art. 10, comma 6" del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Risoluzione 10.09.2002 n. 294/E

Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, in quanto finalizzate "ad evitare che la disciplina agevolata" applicabile alle ONLUS ed agli altri enti non commerciali di tipo associativo "possa alimentare abusi" e prestarsi ad utilizzi elusivi della normativa di favore in argomento, assolvono ad una "funzione interpretativa" del concetto di distribuzione indiretta di utili.

Risoluzione 25.01.2007 n. 9/E

L'art. 10, co. 6. del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nell'individuare alcune fattispecie che "costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione", può, considerarsi come norma di valenza generale

Ai sensi dell'art. 10, co. 6 , del D. Lgs. 460/1997, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate **A CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI IN RAGIONE DELLA LORO QUALITÀ**;

L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.

14

La corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

DEMOCRATICITÀ

**EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ⇒
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE E LORO
CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Circolare 24.04.2013 n. 9/E

La sussistenza del **REQUISITO DELLA DEMOCRATICITÀ** richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della **CORRISPONDENZA** fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative adottate dalla singola associazione sportiva dilettantistica.

Elementi quali le modalità di **CONVOCAZIONE** e **VERBALIZZAZIONE** delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, **INDICI RILEVANTI** al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio

La Circolare chiarisce anche che:

- l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (invio di *e-mail* agli associati),
- l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea,
- l'occasionale mancato inserimento degli associati nel libro soci,

non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza del requisito della democraticità, se, sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.

Il principio della democraticità si intende invece **SEMPRE** violato quando la specifica azione od omissione da parte dell'associazione renda **SISTEMATICAMENTE INAPPLICABILE** la predetta disposizione statutaria.

In particolare ciò si verifica quando si genera un nesso diretto fra la violazione posta in essere dall'associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell'ente, ad esempio, qualora si riscontrino nell'associazione elementi quali:

- la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
- la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
- l'esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc..

Art. 90, co. 18. L 289/2002

Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile

Art. 148, co. 8, T.U.I.R.

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Previsione per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, c. 2, c.c.

TRASPARENZA

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 90, co. 18. L 289/2002

Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari

Art. 148, co. 8, T.U.I.R.

Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie.

Art. 18 Codice Civile

Agli amministratori si applicano le regole del mandato di cui all'artt. 1710 e seguente del c.c., in particolare si fa un diretto rinvio anche all'art.1713 che impone agli amministratori di rendere conto del proprio operato

ORDINAMENTO E REGOLAMENTI SPORTIVI

Avv. Antonella FORCHINO

Lo sport è praticato per divertimento e passione ma per praticare una disciplina sportiva bisogna studiare e applicare le regole del gioco perché si può avere un confronto leale tra gli atleti o le squadre che partecipano ad una competizione solo con il rispetto delle regole. La conoscenza delle regole può cambiare l'esito di una competizione. Si possono citare numerosi casi eclatanti, resi famosi dalle cronache del tempo, in cui la mancata conoscenza delle regole ha modificato l'esito di una competizione. Un caso accaduto durante la mia giovinezza è stato per esempio quello della partita di calcio ricordata come "la partita della lattina di coca-cola". Si trattava dell'incontro di calcio valevole per gli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1971-1972, disputato in Germania tra i padroni di casa del Borussia e gli italiani dell'Inter. Il Borussia si portò in vantaggio siglando il 2-1 ma pochi minuti dopo un giocatore dell'Inter – Boninsegna - cadde a terra, colpito al capo da una lattina di Coca-Cola piena, lanciata da un tifoso della squadra avversaria. La squadra italiana chiese subito all'arbitro la sospensione dell'incontro ma quest'ultimo, invece diede l'ordine di proseguire la partita, che terminò con la sconfitta dell'Inter per 7-1. I giocatori dell'Inter, infatti, avevano smesso di impegnarsi nella competizione poiché erano convinti di avere già ottenuto la vittoria a tavolino -come sarebbe capitato secondo il regolamento italiano- ma invece i regolamenti della UEFA non contemplavano il principio della responsabilità oggettiva, secondo cui una società deve rispondere del comportamento dei suoi tifosi. Solo dopo una battaglia legale la squadra italiana riuscì ad ottenere che l'incontro fosse annullato e la partita rigiocata. Tutto questo per sottolineare come conoscere i regolamenti possa condizionare il risultato di una partita.

L' ORDINAMENTO SPORTIVO

Lo Stato ha sempre riconosciuto alle associazioni o agli enti sportivi una certa autonomia di autoregolamentazione con riferimento alle materie proprie del diritto sportivo, limitando conseguentemente la propria potestà normativa. La Cassazione 11 febbraio 1978 n. 265 afferma che *“il fenomeno sportivo quale attività disciplinata sia in astratto che in concreto visto indipendentemente dal suo inserimento nell'ordinamento statale si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. E' un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere ciascuno nella sfera di sua competenza di svolgere l'attività disciplinatrice, sia concreta che astratta per il conseguimento dell'interesse generale. E' dunque un ordinamento giuridico”*.

Se è vero che ogni società o associazione sportiva ha dunque la libertà di adottare uno statuto e dei regolamenti interni per disciplinare la propria attività, tuttavia questa autonomia deve tenere conto della supremazia delle leggi nazionali e della struttura gerarchica dell'organizzazione sportiva.

Ogni associazione sportiva, infatti, deve rispettare i regolamenti e le norme della Federazione Nazionale alla quale aderisce nonché i regolamenti e le norme del CONI e della Federazione internazionale. Pertanto il diritto sportivo è costituito da un sistema di fonti molto complesso di natura nazionale e sovranazionale. La brevità del mio intervento mi impone di limitarmi all'esame degli ordinamenti sportivi nazionali tralasciando le fonti del diritto sovranazionali tra cui rientrano:

- 1) La Carta Olimpionica, le Direttive e le Raccomandazioni del CIO (Comitato Olimpico Internazionale, massimo organismo sportivo mondiale),
- 2) Le norme del WADA (World Anti-doping Agency, che ha elaborato un Codice unico anti-doping, recepito dagli Stati dell'Unione Europea, attraverso le loro legislazioni),
- 3) Gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali.

La Costituzione italiana riconosce rilevanza alla attività sportiva in numerosi articoli.

- Art. 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
- **Art. 18 Cost. che riconosce il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.**
- ART 117 Cost. che indica l'ordinamento sportivo nelle materie di legislazione concorrente.
- ART 10 e 11 Cost., con i quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Il principio dell'autonomia del diritto sportivo è stata riconosciuto e regolamentato dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, nella quale si è operata una codificazione dei principi generali sanciti già da tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Con questa legge il legislatore ha cercato di regolamentare un conflitto sempre più evidente tra le Federazioni sportive nazionali, che rivendicavano il loro diritto di disciplinare e decidere autonomamente tutte le controversie di natura sportiva e dall'altra, l'ordinamento statale che, a fronte del ruolo sempre più rilevante che lo sport assumeva in termini economici e sociali, si trovava a dover garantire la tutela di diritti ed interessi legittimi connessi alla attività sportiva.

L'art. 1) della sovracitata legge afferma il principio che “la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.”

Con questa norma si è confermato il principio che nell'ambito della pluralità degli ordinamenti giuridici esiste, pertanto, un principio di gerarchia: da una parte lo Stato e dall'altra parte, in posizione subordinata, gli ordinamenti settoriali, tra cui quello sportivo, dotati tuttavia di una limitata autonomia. Tale principio di gerarchia delle istituzioni non è altro che l'esplicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto. La giurisdizione statale, al di là dell'affermata autonomia dell'ordinamento sportivo, dunque, è sempre competente a decidere quando si tratta di tutelare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi, costituzionalmente garantiti.

Maggiori chiarimenti arrivano dall' art. 2 comma 1) della menzionata Legge che riserva in via esclusiva alla competenza dell'ordinamento sportivo, e quindi ai suoi organi di giustizia, la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Il comma 2) prevede che “*nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli artt. 15 e 16 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo*”.

L'art. 3) della Legge 280/2003 ripartisce la giurisdizione tra gli organi di giustizia ordinaria e quelli di giustizia amministrativa, subordinando la possibilità di adire i giudici statali solo dopo aver esperito i gradi di giustizia sportiva. “*Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*”. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale *del Lazio* con sede in Roma. In

considerazione dell'esigenza del diritto sportivo di avere decisioni rapide, il legislatore ha prescritto l'abbreviazione dei tempi processuali e la definizione dei giudizi dinanzi al TAR con "*sentenza succintamente motivata*".

La legge sopra citata, tuttavia, non ha risolto tutti i possibili casi di conflitto in tra la supremazia dell'ordinamento dello Stato e autonomia rivendicata dall'ordinamento sportivo. E' sufficiente infatti menzionare il c.d. "vincolo di giustizia". Per vincolo di giustizia sportiva si intende quella norma contenuta in alcuni statuti e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali che impongono al tesserato o affiliato l'obbligo di adire per tutte le questioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva gli organi della giustizia sportiva, precludendo il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria pena l'irrogazione di sanzioni. E' evidente che lo scopo che ogni federazione vuole perseguire mediante queste clausole è quello di **garantire una rapida ed efficace risoluzione delle controversie sportive, escludendo l'intervento statale che in genere prevede che le decisioni siano assunte in tempi più lunghi**. La Corte di Cassazione con la sentenza 28 settembre 2005 n. 18919 ha stabilito che l'istituto arbitrale, ove costituisca un atto derivante dalla libera volontà delle parti, come è, per quanto si è chiarito, nel caso dell'arbitrato irrituale, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione, ed ha sottolineato che solo le parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, possono scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 102 Costituzione, risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa ex articolo 24 Costituzione.

Nella mia esperienza di giudice sportivo, per esempio, non posso negare che, riguardo al procedimento disciplinare, -procedimento che è di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo-, si possano assumere delle decisioni in grado di influire su situazioni giuridiche soggettive, rilevanti per l'ordinamento statale ex art. 1 della legge 280/2003.

Quando si parla di Giustizia Sportiva disciplinare in verità sarebbe opportuno ricordare che non esiste una sola normativa di riferimento ma ogni Federazione Nazionale ha un suo regolamento di giustizia ed il CONI si è riservato il compito, attraverso la Giunta Nazionale, di approvare ai fini sportivi gli Statuti, i Regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di Giustizia Sportiva delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate valutandone la conformità alle legge, allo statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle federazioni sportive nazionali ed alle discipline sportive associate per le opportune modifiche. (art. 7 Statuto Coni)

Sono organi del CONI: a) il Consiglio Nazionale; b) la Giunta Nazionale; c) il Presidente; d) il Segretario Generale; f) il Collegio dei Revisori dei Conti. Presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, sono istituiti quattro organi giudicanti; l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport, il Tribunale Nazionale Antidoping, il Garante del Codice del Comportamento.

L'Alta Corte di Giustizia è l'ultimo grado della Giustizia sportiva svolge oltre alla funzione giudicante ha anche una funzione consultiva e il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. (art.12 Statuto CONI)

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha competenza arbitrale e ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, qualora non sia stato proposto ricorso in appello innanzi agli organi di giustizia sportiva federale.

Il Tribunale Nazionale Antidoping è competente in materia di violazione delle norme sportive [antidoping](#) e alle disposizioni del [Codice Mondiale Antidoping](#).

Il Garante del Codice del Comportamento che segnala ai competenti organi i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare ed è competente a giudicare nei procedimenti contro i componenti di organi centrali o periferici del Coni.

Il CONI ha assunto numerosi provvedimenti che stabiliscono i principi di giustizia sportiva

-La disposizione dell'art. 2 comma 8 del nuovo statuto del CONI stabilisce che "il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo", confermando che ogni atto della giustizia sportiva può essere considerato valido solo quando costituisce espressione di un giusto processo.

- la deliberazione del Consiglio Nazionale del 22 ottobre 2003 e successive modifiche

-la Deliberazione n. 1412 del 19 maggio 2010 del Consiglio Nazionale CONI “I PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA”

-la Deliberazione n. 1458 Consiglio Nazionale 2 febbraio 2012 “PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI e DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE” il cui art. 15 disciplina i principi di giustizia sportiva.

In particolare il CONI chiede che nei vari regolamenti delle singole Federazioni e delle Associazioni vengano recepiti i principi del giusto processo nell'amministrazione delle controversie in ambito sportivo.

Le Federazioni nazionali devono istituire organi di giustizia sportiva che siano scelti sulla base di criteri obiettivi di professionalità, terzietà ed imparzialità, il cui mandato sia indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati. Devono altresì essere previste delle cause di astensione e di ricusazione dei giudici. Il processo disciplinare deve richiamare i principi della Costituzione e del diritto processuale penale e la giustizia sportiva deve essere caratterizzata dalla rapidità per consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive e per garantire che la pena sia effettivamente scontata. La decisione assunta in sentenza deve assicurare la corrispondenza tra “il chiesto ed il pronunciato” ovvero il giudice deve **pronunciare su tutta la domanda** e non oltre i limiti di essa non potendo pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. Infine i regolamenti di giustizia devono prevedere un giudizio di revisione quando emergano nuove prove decisive in riferimento all'innocenza dell'incolpato. Si stabilisce inoltre che tutte le funzioni inquirenti se non riservate alla procura antidoping per le violazioni in materia di doping, siano attribuite al Procuratore Federale. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente della Federazione Nazionale e può essere concesso solo se è stata scontata almeno la metà della pena; nei casi di radiazione definitiva invece solo decorso 5 anni dalla adozione del provvedimento. Inoltre è disposto l'inserimento negli statuti e nei regolamenti di giustizia della clausola compromissoria che consenta di ricorrere all'arbitrato irrituale come previsto dal codice di procedura civile; l'inosservanza della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione. I termini per l'esercizio dell'azione innanzi agli organi di giustizia sportiva devono essere brevi 10 giorni per impugnare i provvedimenti che incidono direttamente o indirettamente sullo svolgimento dei campionati o di altre competizioni ufficiali e trenta per i provvedimenti che incidono esclusivamente sullo status o sui diritti del singolo tesserato o ente affiliato. I termini per il ricorso contro i provvedimenti federali decorrono dalla loro pubblicazione sul

sito web federale, che equivale a piena conoscenza legale degli stessi a tutti gli effetti. Le attività di indagine della procura federale devono concludersi con la richiesta di avvio del processo disciplinare o l'archiviazione entro novanta giorni dalla ricezione dell'avvenuta comunicazione dell'illecito e comunque non oltre un anno dall'evento. La durata del processo sportivo, di qualsiasi tipo e grado, non dovrebbe essere superiore a trenta giorni, dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso. Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata. Il rispetto di questi principi avvicina la giustizia sportiva ai principi che ispirano la giustizia ordinaria.

Per concludere questo intervento ricordo la frase della SHARAPOVA *“alla fine di ogni partita non è importante ricordare la sconfitta o la vittoria ma quante volte sei stato in grado di tornare dai momenti difficili, dalle sconfitte e dagli infortuni perché è quello che definisce l'atleta che sei”*.

SPORT COME ANTIDOTO DEL BULLISMO

La differenza tra branco e squadra

Gemma Brandi

Psichiatra psicoanalista

Responsabile della Salute Mentale Adulti Firenze 1-4 e Istituti di Pena Firenze

Qualche settimana fa mi sono imbattuta in un giovane assistente sociale, sposato con una donna indiana e padre di due splendidi bambini, il maggiore dei quali frequenta la seconda elementare. La famiglia abita dirimpetto a casa mia. Ho quindi modo di apprezzare la grazia dei piccoli, la loro spontaneità gioiosa e il felice rapporto che li lega ai genitori. Senza dubbio la fisionomia e il colore della pelle ne dichiara l'origine forestiera. Ho domandato all'uomo notizie della prole e questi, pure in maniera contenuta, non ha nascosto la sua preoccupazione, al limite della disperazione, per essere il primogenito fatto oggetto di atteggiamenti persecutori da parte di alcuni compagni di classe. Il bambino rifiuta di tornare a scuola, è atterrito. Il padre ha deciso di sottoporlo a un controllo psicologico, mentre la madre vorrebbe che egli cambiasse istituto *tout court*. E' evidente che l'uomo, dipendente comunale e dunque disposto a confidare nelle istituzioni pubbliche, ha intrapreso un percorso di superamento, più che di evitamento del problema, parlando con il preside e gli insegnanti, con i genitori delle piccole pesti, sostenendo il proprio figlio in un momento difficile, ma sperando che anche gli altri individui coinvolti, maggiorenni e minorenni, siano disposti o si dispongano a ricevere informazioni e aiuto. Invece la scuola non si è mossa, né con eventuali sospensioni, né indicando la opportunità di forme di assistenza che potrebbero al contrario rivelarsi utilissime nel ricucire gli strappi personologici degli aguzzini in erba. I genitori di alcuni bambini già difficili - per inciso, provenienti da famiglie agiate- di media in là con gli anni e incapaci di fronteggiare i loro compiti educativi, si sarebbero limitati a prendere atto delle difficoltà denunciate. Non resterebbe dunque che la fuga suggerita dalla madre, anche lei spaventatissima per lo sviluppo preso dalla vicenda e disposta a condividere il senso di colpa improprio che rischia di trasformare il figlio in vittima. Il bambino,

infatti, è attualmente traumatizzato, per essere stato aggredito da qualcuno che amava e dal quale non si attendeva un trattamento vile: il gruppo dei coetanei. La colpa dei fanciulli rischia di ricadere su di lui, nel caso in cui nessun provvedimento fosse preso dagli adulti significativi -insegnanti e genitori- per sanzionare la cattiva condotta del branco, un gruppo cementato da una “complicità nel male”, di agostiniana memoria, che vive proprio attraverso l’attacco a un suo membro, sulla falsariga della dinamica che contribuisce alla identificazione del capro espiatorio. Sono quei bimbi a meritare una terapia psicologica, che serva anche ai loro genitori per acquisire l’autorevolezza che non hanno. E invece sarà il piccolo italiano dalla pelle scura a rischiare di portare su di sé il senso di colpa improprio in quanto non correlato a un suo gesto degno di castigo, ma alla cattiva azione compiuta da altri. Quel senso di colpa potrebbe indurlo a ricercare per sempre una pena per una colpa inestinguibile, visto che non ne è l’autore: “chi rompe paga e i cocci sono suoi”! E poiché abbiamo di fronte malfattori minorenni e quindi pregiudizialmente irresponsabili, i veri colpevoli di un simile sviluppo sono gli adulti omissivi e infingardi: insegnanti e genitori, con i primi che temono le ritorsioni dei secondi nel caso decidessero di assumere una posizione forte, e i secondi che si arrendono alla prole. Non c’è da stare allegri con una scuola che subisce il ricatto dei genitori e dei genitori che subiscono la pressione della prole. La sofferenza diffusa che alberga nel cuore dei giovani ha questa radice e gli stessi bambini che non esitano ad aggredire un coetaneo, perché lo ritengono più debole e meno difeso, andranno ad arricchire le schiere degli *stalkers* del futuro. Si può essere facili Cassandre al riguardo.

Se il bullismo è un fenomeno di gruppo -un gruppo di pari cementato da una complicità nel male, che ha per obiettivo la esclusione di uno o più membri, che si fonda su modalità perverse di sopraffazione mortificante- la squadra sportiva è un gruppo di pari tenuto insieme da una complicità nel bene, di cui la sfida per il raggiungimento di un traguardo sempre più ambizioso è il collante irrinunciabile e nel quale tutti servono al raggiungimento dello scopo. Escludere un membro della squadra significa fallire l’obiettivo. La squadra per definizione include, accoglie, sperimenta una coesione vincente.

Il bullo abita la perversione, tende cioè a mostrarsi diverso da quello che è, sia quando mette in scena la pantomima del falso forte per mascherare la propria debolezza, millantando una temerarietà cui fa da contraltare il terrore che sia svelata la crepa profonda che mina la sua struttura; sia nel momento in cui nasconde e confonde nella dinamica del branco i gesti empì e proditorii di cui dovrebbe altrimenti vergognarsi. Il branco compare nel dizionario, come estensione, con connotazione spregiativa, del suo primo significato -“raggruppamento di animali della stessa specie”- ad indicare un insieme di persone preda di impulsi irrazionali, che si lascia guidare in una obbedienza cieca. Quando mai una squadra procederebbe così? La squadra risponde ai principi dell'ordine, del rispetto, della schiettezza. Il gioco di squadra tende ad esaltare l'eccellenza dei singoli, le abilità individuali vere che isolate non potrebbero esprimersi in maniera altrettanto efficace. Il gesto agonistico non consente di eclissare le disabilità, anche se può diventare una sfida esplicita a questa, proficua al punto da generare campioni. D'altra parte, lo sport è un *match* con il proprio limite.

Nel caso con cui ho aperto la mia presentazione, il vero debole è l'angelo ribelle, il capobranco figlio tardivo di un matrimonio datato, con genitori che soccombono al cospetto delle sue capacità manipolatorie e non osano raccogliere il guanto della sua sfida, che accidiosamente preferiscono chiudere gli occhi di fronte al disastro di uno sviluppo perverso, che temono di indebolire ulteriormente la prole con il suggerimento di una cura. Occorre che i genitori e gli educatori in genere diventino consapevoli di quanto utile sia la loro fatica nel correggere, se e quando serve. Mancare l'appuntamento con questo debito educativo espone i piccoli a torsioni della struttura psichica, deformanti al punto da farne futuri cinici o future vittime, comunque dei trasgressori. Il loro sarà un andare oltre -*transgredior*- ben poco creativo, al contrario altamente autoeterolesivo.

Se a bambini inclini a diventare *leaders* di efferati branchi, è utile che figure autorevoli riconoscano la posizione che essi vanno assumendo, potrebbe servire loro che li si avvii ad attività sportive di squadra, formative non solo in senso agonistico,

purché l'allenatore sappia di essere tra i disegnatori di un percorso di recupero psicologico, oltre che il responsabile dell'impegno atletico. In questa ottica lo sport assumerebbe una valenza terapeutica non secondaria, con le virtù della squadra a controbilanciare lo scivolamento vizioso nel branco. Il ragazzo si troverebbe confrontato con la necessità di essere più che di apparire, con la utilità della collaborazione all'interno del gruppo, con il bisogno di ogni singolo membro perché l'obiettivo sia raggiunto. La sua falsa forza potrebbe in tal modo tradursi in autentica maestria. Dalla perversione alla cooperazione il passo non è breve, ma neppure impossibile, sempre che si creda nella attuabilità di un percorso per uscire da ogni *impasse*, anche la più dissimulata o addirittura camuffata da *status* soddisfacente.

VERSO UNO STRUMENTO INTERNAZIONALE DI LOTTA AL “MATCH FIXING”

Lorenzo Salazar - giudice

1. I precedenti: un fenomeno (non solo) dei giorni nostri (gli scandali dei Chicago White Sox e del grand Prix di Tripoli)I casi di accordi illeciti per fissare il risultato di competizioni sportive nel senso desiderato (normalmente ai fini di favorire la vincita di scommesse) non è certo un fenomeno limitato ai giorni nostri.

Uno dei più risalenti (e famosi) casi rinvenuti avvenne nel 1919 nel Nord America ed ebbe ad oggetto il campionato di baseball (c.d. caso "Black Sox Scandal").

Nel corso delle "World Series" i Chicago White Sox persero nei confronti dei Cincinnati Reds. 8 loro giocatori vennero però successivamente accusati di avere perduto volontariamente dei games e di avere a tal fine ricevuto denaro da parte di taluni scommettitori. Nel successivo processo penale i giocatori vennero assolti dalle accuse ma furono tuttavia comunque squalificati a vita in sede disciplinare.

Un altro famoso esempio di corruzione sportiva è costituito dal Grand Prix di Tripoli che si corse per molti anni nella colonia italiana ed era collegato ad una lotteria.

Nell'edizione del 1933 un possessore di un biglietto selezionato per le vincite e collegato alla macchina di Achille Varzi contattò il campione italiano per dividere con lui il premio in caso di sua vittoria. Sembra che Varzi abbia quindi convinto altri corridori a dividere la ingente somma e, nonostante una cattiva partenza fu effettivamente lui a risultare vincitore a fronte di una chiara mancanza di performances da parte dei suoi concorrenti. Incita (1933)

Le recentissime notizie di cronaca ci informano invece di 13 calciatori inglesi di clubs della Football League arrestati la scorsa settimana ad opera della National Crime Agency (NCA) per un sospetto coinvolgimento in match fixing.

2. L'attenzione degli organismi internazionali (1): Il Consiglio d'Europa

Il consiglio d'Europa, organizzazione intergovernativa composta di 47 Stati membri (inclusi tutti quelli dell'Unione europea) ed attiva, oltre che nel settore della protezione dei diritti umani garantiti dalla Convenzione europea del 1950, in vari campi di cooperazione che vanno da quello giuridico a quello sportivo, ha (e non da oggi) adottato diversi strumenti giuridici rilevanti in materia di lotta contro gli illeciti sportivi.

Risale infatti al 1989 la c.d. "Convenzione Anti-Doping" (1989, ETS No. 135) che per la prima volta ha imposto norme giuridiche .

Del 1992 è invece la Raccomandazione No. R(92)13 sulla Carta Europea dello Sport che ha ad oggetto lo sport ed i suoi principi fondamentali, in particolare la integrità sua e di coloro i quali sono a qualsiasi titolo coinvolti nello stesso.

Nel 2005 venne adottata la Raccomandazione Rec(2005)8 sui Principi di Good Governance nello Sport.

Con riferimento alla materia devono poi ricordarsi le conclusioni raggiunte in materia di corruzione in occasione del secondo Summit dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa Nel (Strasburgo 10 e 11 ottobre 1997) quando gli stessi manifestarono la loro determinazione a combattere tale fenomeno in tutte le sue forme, dando luogo ad un processo che avrebbe di lì a poco condotto alla adozione di due importanti convenzioni in materia di lotta alla corruzione, una in materia civile ed una in materia penale |(1999).

Sempre del 2007 è la Risoluzione CM/Res(2007)8 con la quale si diede vita ad un c.d. "Accordo parziale sullo Sport" (il Council of Europe's Enlarged Partial Agreement on Sport - "EPAS") aperto anche alla partecipazione di Stati non membri dell'Organizzazione del Consiglio d'Europa.

L'anno 2010 segna poi una svolta nelle attività del Consiglio d'Europa in materia. Nel corso di esso viene infatti adottata la Raccomandazione CM/Rec(2010)9 sul Codice dell'etica nello sport (Code of Sports Ethics) e, in occasione della 18ma Conferenza informale dei Ministri del Consiglio d'Europa responsabili per lo Sport (Baku, 22settembre 2010), viene anche adottata una risoluzione (la n. 1) con la quale si conferisce mandato all'EPAS di condurre uno studio di fattibilità circa la possibilità di adottare un convenzione internazionale in materia.

Un primo passo in questa direzione viene compiuto già nel 2011 con la adozione della nuova Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla promozione dell'integrità dello sport contro la manipolazione dei risultati, in particolare contro le partite truccate, come primo passo in questo ambito (Raccomandazione CM/Rec (2011) 10).

Nel 2012 invece, la XII Conferenza dei Ministri del Consiglio d'Europa responsabili per lo Sport (Belgrado,15 marzo 2012) concluse nel senso di affermare che una convenzione avente a che fare con tutte le misure, tanto preventive come sanzionatorie, finalizzate a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi "was the most logical option...".

I lavori su tale strumento, condotti nella sede dell'EPAS in concorso con le altre istanze competenti del Consiglio d'Europa (in particolare il Comitato Europeo dei Problemi Criminali - CDPC) si trovano oramai in una fase molto avanzata e l'adozione della nuova Convenzione sulla manipolazione dei risultati delle competizioni sportive (Match Fixing) è prevista per il settembre del corrente anno in occasione della prossima riunione dei Ministri dello Sport del Consiglio d'Europa.

Il progetto di convenzione fornisce, anzitutto, una definizione della condotta di "Manipolazione di competizioni sportive" ("Manipulation of sports competitions"), descrivendo la stessa come "an intentional arrangement, act or omission aimed at an improper alteration of the result or the course of a sports competition in order to remove all or part of the unpredictable nature of the aforementioned sports competition with a view to obtaining an undue advantage for oneself or for others."

In estrema sintesi, la futura Convenzione prevederà misure in materia di :

- prevenzione (prevedendo l'obbligo per ciascuno Stato di designare una "piattaforma" nazionale ed introducendo quindi un meccanismo di scambio di informazioni in materia tra le varie piattaforme nazionali),
- di law enforcement e di incriminazione (imponendo di sanzionare le condotte individuate come illecite senza tuttavia giungere ad obbligare ad introdurre una incriminazione specifica ed autonoma di tali condotte) e prevedendo anche la responsabilità ed un obbligo di sanzione nei confronti delle persone giuridiche,
- di cooperazione internazionale (sia in materia di cooperazione giudiziaria penale come attraverso le forme dell'assistenza a paesi terzi)
- A prevedere adeguate misure di follow-up della convenzione

3. L'attenzione degli organismi internazionali (2): l'Unione europea

Anche l'Unione europea ha ritenuto di doversi occupare della questione della lotta alle partite truccate e ciò è avvenuto in particolare, nel corso dell'anno 2011 quando si è assistito successivamente:

- Alla adozione di un "Piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014" (GU C 162 dell'1.6.2011, pag. 1.) all'interno del quale si afferma che "La lotta alle partite truccate e la promozione della buona governance sono individuati come settori prioritari. Il gruppo di esperti «Buona governance nello sport» è stato costituito per sviluppare una dimensione europea dell'integrità dello sport ponendo tra l'altro inizialmente l'accento sulla lotta alle partite truccate,";
- Ad un dibattito orientativo del Consiglio del 20 maggio 2011 sugli aspetti delle scommesse on-line connessi allo sport;
- Alla adozione di un "Libro verde" della Commissione sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno (COM(2011) 128 definitivo);
- Alla adozione di una Comunicazione della Commissione sulla lotta contro la corruzione nell'UE (COM(2011) 308 definitivo) nella quale si operava anche riferimento al problema della corruzione nello sport;
- Alla adozione di una ulteriore Comunicazione della Commissione «Sviluppare la dimensione europea dello sport» (COM(2011) 12 definitivo);
- Ed infine alla adozione delle Conclusioni del Consiglio sulla lotta alle partite truccate (2011/C 378/01) 23.12.2011 (GU C 378/1) con le quali il Consiglio ha in particolare invitato la Commissione a:

1. esaminare, evitando sovrapposizioni con altre iniziative e in stretta cooperazione con i soggetti interessati, la possibilità di avviare uno studio che descriva la situazione relativamente alle partite truccate nell'UE e altrove, individuando i problemi esistenti come pure le iniziative in atto volte a contrastare il fenomeno e a proporre raccomandazioni per soluzioni possibili da adottare a livello internazionale e dell'UE;

2. promuovere la lotta alle partite truccate nel quadro del dialogo con i soggetti interessati nel settore dello sport, in particolare all'interno del Forum europeo dello sport;
3. prevedere la sperimentazione di progetti transnazionali a sostegno delle misure preventive contro le partite truccate, miranti in particolare alla sensibilizzazione di atleti e dirigenti sportivi;
4. alla luce dei risultati dei suddetti studi e dei lavori del gruppo di esperti «Buona governance nello sport» nonché delle attività svolte nelle varie sedi internazionali, vagliare l'opportunità di presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla lotta alle partite truccate;
5. includere le questioni connesse alla lotta alle partite truccate, segnatamente in collegamento con il gioco d'azzardo irregolare, nei contatti e nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi pertinenti.

IT C 378/2 Gazzetta ufficiale dell'Unione

Un eccellente osservatorio sul fenomeno...

Integrity in Sport

INTERPOL General Secretariat

200 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France

integrityinsports@interpol.int

www.interpol.int Twitter @INTERPOL_SPORT

LA SCRIMINANTE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E LA RESPONSABILITÀ PENALE PER COLPA

Giuseppe Marra- giudice

Sommario : 1) Il fondamento dogmatico della scriminante; 2) Le lesioni personali commesse con l'osservanza delle regole del gioco ; 3) Le lesioni personali commesse con la violazione delle regole del gioco; 4) La giurisprudenza più recente e la responsabilità per colpa

Il fondamento dogmatico della scriminante

Si è soliti affrontare la presente tematica dei limiti scriminanti dell'attività sportiva, evidenziando un dato di comune conoscenza e cioè che l'attività sportiva, per la sua indubbia utilità sociale, viene non solo ammessa ma anche promossa dallo Stato, malgrado in molti casi si presenti come un'attività intrinsecamente pericolosa.

Di tale positiva valutazione ne è segno tangibile la legge 16 febbraio 1942 n.426 che ha istituito un apposito ente pubblico (Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.), il quale per statuto è deputato (attraverso le federazioni sportive, definite organi del C.O.N.I.) alla promozione, disciplina ed organizzazione delle attività sportive ad ogni livello.

E' evidente che lo Stato ha quindi ponderato che nel bilanciamento degli interessi contrapposti, da un lato il rischio connesso all'attività sportiva (ovviamente più intenso in alcuni sport piuttosto che in altri) e dall'altro l'utilità sociale per il benessere psico-fisico che deriva dalla pratica sportiva alla popolazione, va data prevalenza a quest'ultimo profilo.

Si potrebbe ritenere che l'ordinamento si preoccupi però di limitare il rischio connesso allo svolgimento della pratica sportiva, individuando in maniera il più possibile puntuale delle norme cautelari, contenute all'interno dei singoli regolamenti sportivi esistenti per ognuna delle discipline sportive riconosciute ed autorizzate dallo Stato. In realtà pare condivisibile l'osservazione di chi evidenzia che le norme della disciplina sportiva non hanno come scopo precipuo di evitare eventi lesivi, come vere e proprie norme cautelari , “...quanto soprattutto di assicurare il conseguimento del risultato sportivo, nel rispetto dei principi ispiratori del gioco.”¹

Senza potersi soffermare di più sul punto a causa dell'ampiezza dell'argomento, va sottolineato in ogni caso che le regole cautelari da prendere in considerazione in tali ipotesi non possono essere costruite in base ai tradizionali criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento - criteri che potrebbero addirittura condurre ad una regola di condotta che imponga l'astensione dall'attività consentita in quanto tale - ma

¹ Cfr. in questi termini espressamente M. RONCO, *sub art.(590)*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. RONCO e S. ARDIZZONE, Utet, 2003, 2084 ss.

debbono tener conto dell'esigenza di permettere lo svolgimento dell'attività ritenuta socialmente utile, mantenendo al contempo il livello di pericolosità entro limiti accettabili : soltanto il superamento di tali limiti, o, secondo una terminologia particolarmente efficace, dei margini del cosiddetto "rischio consentito", può pertanto essere fonte di responsabilità penale.²

La dottrina ancor oggi si interroga su quale sia il fondamento di liceità dell'attività sportiva, in particolare delle condotte lesive dell'integrità fisica che possono verificarsi³.

Secondo la dottrina maggioritaria⁴ tale fondamento andrebbe individuato nell'art.51 c.p., che consente di scriminare l'autore di una condotta lesiva realizzata nel corso della pratica sportiva, perché compiuta nell'esercizio di una facoltà legittima in quanto autorizzata dallo Stato, come sarebbe evidente soprattutto negli sport espressamente regolamentati. Questa teoria viene però criticata perché la scriminante non potrebbe trovare applicazione nei casi (statisticamente i più frequenti e problematici) in cui le lesioni sono derivate da condotte che violano le norme regolamentari, poiché a rigore l'autorizzazione dello Stato all'esercizio di un'attività rischiosa quale è lo sport, è condizionata proprio dalla richiesta di osservare le norme disciplinanti le singole attività, dallo stesso individuate come detto nei regolamenti delle federazioni. Inoltre tale scriminante non potrebbe altresì trovare applicazione per l'attività sportiva non regolamentata, che pure potrebbe presentare gli stessi profili di utilità sociale di quella già riconosciuta dallo Stato (si pensi ai nuovi sport che nel corso del tempo sono stati organizzati spontaneamente dai praticanti, sino al loro riconoscimento ufficiale da parte del C.O.N.I.).

Ad avviso invece di altri autori ⁵ è più opportuno il ricorso alla scriminante del consenso dell'avente diritto ai sensi dell'art.50 c.p., ritenendo che colui il quale si accinge a svolgere un'attività sportiva implicitamente accetti i rischi da essa derivanti, quantomeno nei limiti di quella che si può definire la c.d. violenza base (da

² Sulla problematica del cosiddetto "rischio consentito" si veda per maggiori e necessari approfondimenti : PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, p. gen., Giuffrè , 1996, 302 e 378 ss.; ALBEGGIANI, *Profili problematici del consenso dell'avente diritto*, Giuffrè, 1995; BRICOLA, *Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi*, ora in *Scritti di dir.pen.*, vol.I, Giuffrè, 1997, 170 ss..

³ Per una panoramica sulle posizioni della dottrina e della giurisprudenza, gli scritti più recenti sono : F.MARZANO, *L'attività sportiva : tra illecito disciplinare ed attività penalmente irrilevante* , in *questa rivista*, 2007, p.3988; S. RAFFAELE, *Tipicità e giustificazione di lesioni personali in ambito sportivo*, in *Riv.it.dir.pro.pen.*, 2006, 1584, nonché ci sia consentito il richiamo a G.MARRA, *Le lesioni personali nell'ambito dell'attività sportiva*, in *Merito*, 2004, 6, 48 ss.

⁴ DE FRANCESCO, *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1983, 597; F.MANTOVANI, voce *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc.dir.*, vol.XV, Giuffrè, 1990, 648; BRICOLA, *op. cit.*, 203.

⁵ Per tutti RIZ, *Il consenso dell'avente diritto*, Cedam, 1979, 250 ss., con ampi richiami e casi giurisprudenziali, nonché PAGLIARO, *op.cit.*, 432. In giurisprudenza fanno riferimento alla scriminante dell'art.50 c.p., Cass. pen , sez.V, 8 ottobre 1992, n.9627, in *questa rivista* , 1993, 1726, 1002, con nota di MELILLO, *Violenza sportiva : condizioni per la rilevanza penale del fatto*; in precedenza, Cass. pen sez. I, 20 novembre 1973, Piccardi, in *Foro it.*, 1974, II, 374.

individuare a seconda del tipo di sport più o meno violento), situazione che potrebbe anche verificarsi al di là del rispetto delle regole di gioco. Il consenso riguarderebbe perciò anche quelle condotte scorrette che sono però da considerare rientranti nel normale sviluppo della competizione sportiva, secondo canoni ermeneutici ispirati all'adeguatezza sociale.

Ma anche tale ricostruzione presenta un evidente e insuperabile punto critico e cioè che il consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art.50 c.p., trova il limite implicito dell'art.5 c.c. e quindi sarebbe inoperante per le lesioni che comportino un pregiudizio permanente all'integrità fisica e ovviamente per l'evento morte, nei quali casi lo sportivo risponderebbe sempre anche in sede penale, a prescindere dalla manifestazione del consenso da parte dell'avversario. Tale limite sarebbe particolarmente incidente negli sport a violenza necessaria, quali la boxe, il karate, la lotta, dove non sono infrequenti eventi anche gravi sino alla morte, tanto che in molti dubitano ad esempio della compatibilità della boxe con il nostro ordinamento, in cui il bene salute e il bene vita sono ritenuti, certamente da tutti, indisponibili e quindi non rimessi alla sola volontà del loro titolare.

Vale la pena infine citare una dottrina minoritaria⁶, la quale acutamente contesta l'impostazione tradizionale che, per rendere lecita la lesione nell'attività sportiva, va necessariamente a ricercare l'operatività di una causa di giustificazione, sia essa l'art.50 ovvero l'art.51 c.p., evidenziando che in tal modo si afferma invece l'illiceità di base dell'attività sportiva pericolosa, che solo in forza dell'applicazione di una scriminante diventa penalmente irrilevante. Ad avviso di questo autore le lesioni sportive che si realizzano all'interno del c.d. rischio consentito, da individuare di volta in volta a secondo della normalità delle condotte che si possono prevedere per i rispettivi sport, sono di per sé lecite per difetto di tipicità penale. La tipicità andrebbe infatti individuata non più in base al tradizionale criterio naturalistico-causale, che vedrebbe realizzata in astratto la fattispecie penale di lesione oppure di omicidio, ma in forza di canoni di valore che tengano conto del contesto in cui la lesione sia cagionata e del bilanciamento di interessi operato a monte dallo Stato.

La giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, sulla scorta delle tesi di un noto autore⁷ e conscia dei limiti delle teorie su esposte, sembra invece consolidarsi negli ultimi anni nell'affermare, in base ad un procedimento analogico in *bonam partem* con le cause di giustificazione codificate, l'esistenza di una scriminante non codificata, quella dell'esercizio dell'attività sportiva, la quale consentirebbe, entro l'area del c.d.

⁶ Cfr. S.FIORE, *Cause di giustificazione e fatti colposi*, Cedam, 1996, 58 ss., e su analoghe posizioni anche S. RAFFAELE, *op.cit.*

⁷ Vedi ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, XVI ed., a cura di L.CONTI, Giuffrè, 2003, pp.311 ss.

rischio consentito, di escludere l'antigiuridicità della lesione sportiva per mancanza del danno sociale⁸.

Sul punto è interessante notare *de iure condendo*, che lo schema di legge delega di riforma del codice penale, elaborata dalla Commissione Nordio, ha previsto per la prima volta (art.35) una scriminante autonoma e tassativa relativa all'attività sportiva, precisando che essa produce effetti anche nel caso in cui l'agente compia il fatto, “...nella ragionevole convinzione di adeguarsi alla regolamentazione della specifica attività.”

Ma al di là delle dispute dottrinarie, le problematiche maggiori si riscontrano poi nell'affrontare i casi pratici, che di volta in volta sono giunti all'attenzione dei giudici, di cui è opportuno distinguere le ipotesi di lesioni commesse con l'osservanza delle regole di gioco, da quelle consumate in violazione di norme sportive .

Le lesioni personali commesse con l'osservanza delle regole di gioco

E' discusso in dottrina se le regole cautelari contenute all'interno dei regolamenti sportivi debbano essere considerati quali unici parametri per valutare la colpa dell'agente, senza perciò tener conto, ove le circostanze concrete lo richiedano, anche di canoni di comportamento ispirati alle regole non scritte di prudenza o diligenza. In altri termini è controverso se l'osservanza delle regole di gioco da parte degli atleti escluda sempre qualsiasi profilo di responsabilità colposa, anche laddove l'evento lesivo avrebbe potuto essere evitato utilizzando un grado di prudenza aggiuntiva, che in concreto era esigibile dall'agente nel caso di specie.

Vi è chi sostiene che nell'ipotesi in cui si verificano delle lesioni malgrado l'osservanza da parte dell'atleta delle norme cautelari specifiche, l'evento deve “...considerarsi lecito, in virtù di una presunzione di caso fortuito, ossia di imprevedibilità di esso, data l'osservanza delle regole del gioco.”⁹

Altri invece rilevano che un simile orientamento, probabilmente volto a limitare il sindacato del giudice penale nell'ambito dello sport, non tiene debitamente in conto del fatto che sono proprio i regolamenti sportivi a contenere molte volte delle norme che richiamano in maniera tacita i principi di prudenza e diligenza propri delle regole cautelari non scritte (emblematico è il regolamento del gioco calcio, elaborato dalla F.I.G.C., che all'art.12 comma 2 n.1, stabilisce il divieto di gioco giudicato “ pericoloso” dall'arbitro, lasciando aperta l'individuazione delle condotte vietate), sulla condivisibile premessa che le norme cautelari scritte sono frutto di un

⁸ Cfr. sul punto, Cass. pen., sez.V, 21 febbraio 2000, n.1951, in *Cass.pen.*, 2000, 1634, 3016, con nota di D'AMBROSIO, *La responsabilità per le lesioni cagionate durante un'attività sportiva*.

⁹ In tal senso BRICOLA, *op. cit.*, 203.

procedimento di necessaria generalizzazione di regole di esperienza consolidate, che non può prevedere in maniera esaustiva tutte le ipotesi verificabili nella realtà¹⁰.

Pertanto vi sono alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, tutti però non recenti, i quali hanno ritenuto che l'osservanza delle regole del gioco esercitato, non fosse di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità penale dell'atleta in caso di incidente colposo, nell'ipotesi in cui lo stesso avrebbe potuto astenersi da azioni, che seppur consentite dal regolamento sportivo, facessero insorgere di fatto un pericolo manifesto per l'avversario. Si pensi alla condotta di calciare con forza il pallone nel corso di una partita di calcio, che ovviamente è di regola lecita; in talune circostanze particolari, ad esempio si immagini di avere il volto dell'avversario a brevissima distanza dal pallone, tale condotta può presentare dei profili di prevedibilità di un evento lesivo molto alti, con la conseguente evitabilità dello stesso con una semplice maggior prudenza da parte dell'atleta, anche a discapito del suo immediato interesse di gioco.

Tuttavia la giurisprudenza più recente è invece tutta in senso contrario¹¹, e cioè che l'osservanza delle norme regolamentari esclude la responsabilità penale dell'atleta per i fatti lesivi da lui compiuti.

Le lesioni personali commesse con la violazione delle regole di gioco

Il punto invece che presenta i maggiori contrasti e che appare di maggiore incidenza statistica, è quello invece riguardante la valutazione delle condotte lesive conseguenti alla violazione delle regole sportive.

In tale ambito non è contestata la piena ricorrenza della responsabilità penale quando l'attività lesiva, pur se compiuta nel corso dell'esercizio di un'attività sportiva, è da questa scissa non avendo nessun collegamento con le finalità proprie del singolo sport, comprendendo anche quelle agonistiche. E' infatti evidente che, ad esempio, se durante una partita di basket o di calcio (non ovviamente durante un incontro di boxe), un giocatore colpisca volontariamente con un pugno il viso dell'avversario cagionandogli delle lesioni, egli risponderà ai sensi dell'art.582 c.p. , e se poi da quel

¹⁰ Cfr. ALBEGGIANI, voce *Sport*, in *Enc.dir.*, vol.XLIII, Giuffrè, 1990, 546; in precedenza anche VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir.sport.* , 1958, 184. Da ultimo anche F.MARZANO, *op.cit.*, che distingue però tra sport a violenza c.d. eventuale e quelli a violenza c.d. necessaria, come il pugilato; per questi ultimi la regola scritta della disciplina sportiva, appare essere l'unico discrimine tra condotta scriminata ed illecito penale.

¹¹ Cfr. in particolare per l'affermazione di una responsabilità penale, anche se vi è stata osservanza delle regole sportive, Cass.pen., sez. IV, 22 maggio 1967, n.72, in *Giust.pen.* 1967, II, 582; Cass.pen., 9 ottobre 1950, in *Giust.pen.* 1951, II, 232; App. Firenze, 17 gennaio 1983, in *Giur.merito.*, 1987, 218; si veda anche, quale sentenza più recente, Cass.civ., sez. III, 8 agosto 2002, n.12012, Fregola c. Saliotti, in *Foro it.*, 2003, I, 168 ss, con nota di A.FANELLI.

In senso contrario, vedasi Cass.pen., sez.IV, 28 aprile 2010, n.20595; Cass.pen., sez.V, 13 febbraio 2009, n.17923, in *Cass. pen.*, 2010, 279, 933, con nota di G.MARRA, *La Cassazione precisa i limiti scriminanti dell'attività sportiva*; Cass.pen., sez.V, 21 febbraio 2000, n.1951, *op.cit.*; Cass.pen., sez.V, 12 maggio 1993, in *Riv.dir.sport*, 1993, 321.

pugno derivasse la morte della persona offesa, lo stesso sarà imputato di omicidio preterintenzionale.

In tali ipotesi, non infrequenti nel caso ad esempio del cosiddetto fallo di reazione, l'agente viola consapevolmente le regole del gioco, disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario e superando con ogni evidenza la soglia del cosiddetto rischio consentito, poiché quel tipo di condotta non è prevedibile dai partecipanti, non rientrando tra quelle azioni normali e tipiche del basket o del calcio. Né si può invocare alcun consenso tacito da parte dei giocatori, poiché è logico presumere che essi non abbiano acconsentito ad essere presi a pugni .

Non è dubbio perciò che in tali fattispecie la gara sportiva è solo un'occasione dell'azione illecita volta a cagionare l'evento, e che perciò l'autore del fatto integrante il reato di lesioni risponderà dello stesso a titolo di dolo, non potendosi invocare alcuna delle cause di giustificazione relative all'attività sportiva indicate in precedenza.

Non vi sono poi particolari perplessità neanche nei casi diametralmente opposti, ossia quando la violazione della regola sportiva è avvenuta involontariamente, per la concitazione della gara, per la stanchezza che ha ridotto il livello di attenzione dell'atleta ecc. ecc. E' evidente che non vi sono profili di rimproverabilità penale da imputare allo sportivo, per cui in quell'ambito trova comunque piena applicazione la scriminante *de qua* .

Dubbi invece sussistono nelle ipotesi in cui la lesione o la morte derivino dalla violazione anche consapevole delle regole sportive, compiuta però nel corso di un'azione di gioco in cui, dalla ricostruzione in fatto, appare evidente che l'atleta perseguisse solo finalità agonistiche (come ad esempio nell'ipotesi, per così dire di scuola, del calciatore che rincorrendo l'avversario che corra con il pallone verso la sua porta per segnare un goal, nell'impossibilità di togliergli la palla, lo atterri da tergo, colpendolo con un calcio ad una gamba, così cagionandogli una frattura all'arto inferiore)¹².

Non pare tuttavia condivisibile in questi casi la ricostruzione dogmatica in termini di stretto parallelismo tra violazione volontaria della regola sportiva ed illecito penale, in quanto tale interpretazione non è rispettosa dell'intrinseca peculiarità dell'attività sportiva, la quale trova motivi di perfezionamento e di interesse, anche per gli spettatori oltre che per i praticanti, proprio nella cosiddetta ansia di risultato, la quale

¹² Si tratta di un caso oggetto della sentenza di cui Cass. pen., sez.V, 8 ottobre 1992, n.9627, con nota di MELILLO, *op.cit.*

invero costituisce l' "in sé" dell'agonismo, che a sua volta rappresenta l'anima dell'attività sportiva, anche di quella amatoriale.

Va sottolineato che il mancato rispetto, anche volontario, delle regole del gioco, è in una certa misura fisiologicamente connesso ad ogni pratica agonistica, tant'è che gli stessi regolamenti sportivi prevedono una serie di violazioni, con le rispettive sanzioni per i cosiddetti "falli di gioco" commessi dagli atleti; ipotizzare invece in questi casi sempre l'intervento del giudice penale, significherebbe scoraggiare in radice ogni attività sportiva, in quanto si finirebbe con il ridurre drasticamente i margini di liceità.¹³

Appare perciò condivisibile l'impostazione offerta dalla dottrina nettamente maggioritaria e da parte della giurisprudenza, nella quale l'area di liceità nello sport, non è limitata dall'osservanza o meno delle regole di gioco, ma piuttosto dal livello di "violenza base", in ragione dei diversi sport, che ogni partecipante accetta implicitamente nello svolgimento dell'attività agonistica. E' evidente che in una partita di calcio o di basket, entrambi sport a violenza cosiddetta eventuale, solo di fronte a eventi di particolare gravità lesiva, tali da ricomprendere anche lesioni permanenti all'integrità fisica, si potrà presumere il superamento della soglia del rischio consentito.

Tale impostazione, per così dire meno rigoristica, trova peraltro dei giusti contemperamenti in ulteriori criteri di valutazione della soglia del cosiddetto rischio consentito; essa infatti non dipende solamente dall'individuazione della cosiddetta "violenza-base" a seconda dei tipi di sport che si praticano, che vanno infatti distinti tra quelli a violenza necessaria, quelli a violenza eventuale e quelli senza contatto fisico (es. tennis), ma anche dal livello agonistico sotteso alla gara sportiva. Detta soglia va perciò ritenuta particolarmente bassa nel caso di semplice allenamento o di gare amatoriali nelle quali i partecipanti si attendono un livello di correttezza maggiore dagli avversari, e invece deve essere via via innalzata nell'ipotesi di gare ufficiali tra dilettanti, sino a quelle tra professionisti, in cui l'ansia di risultato assume la sua massima espansione, in ragione anche degli interessi economici presenti.

Appare infine degna di nota la posizione di quegli autori¹⁴ i quali, ritenendo che il discrimine tra ciò che è lecito e quello che risulta penalmente rilevante non sta nell'osservanza delle regole del gioco, quanto piuttosto nella violazione del principio di lealtà che deve sorreggere l'attività sportiva, arrivano alla conclusione che l'alternativa è solo tra due possibilità : mero illecito sportivo e reato doloso,

¹³ Vedi ALBEGGIANI, voce *Sport*, *op.cit.*, 552; DE FRANCESCO, *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1983, 599; G.MARRA, *Le lesioni personali*, *op.cit.*, 54

¹⁴ Cfr. M.RONCO, *op.cit.*, 2084; MELILLO, *Violenza sportiva*, *op.cit.*; nonché G.AMATO, *Per i danni causati nell'azione di gioco la responsabilità è solo per colpa*, in *Guida dir.*, 2000, 10, 73 ss.

contrariamente a quanto invece sostenuto dalla giurisprudenza che prevede anche l'ipotesi del reato colposo.

In realtà le incertezze interpretative esposte, consentono conclusivamente di concordare con quanto affermato *expressis verbis* dalla Cassazione in più sentenze, e cioè che : “ *Neppure è facile stabilire quale sia la soglia del c.d. rischio consentito per ciascuna disciplina sportiva. Trattasi in realtà di questione prevalentemente di fatto la cui soluzione compete ai giudici di merito*”¹⁵.

Peraltro in un primo tempo, la giurisprudenza della Cassazione è sembrata dare centralità al consenso dell'avente diritto, al fine di individuare così la soglia del c.d. rischio consentito, entro la quale non vi sarebbe rilevanza penale. In particolare ha affermato che la violazione consapevole delle regole del gioco, anche di quelle poste specificamente a salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti, non può comportare automaticamente l'affermazione della colpa per inosservanza di norme cautelari ai sensi dell'art. 43 c.p., ma che essa può ricorrere solo quando si accerta nel merito il superamento della predetta soglia, determinata in ragione del tipo e livello di attività sportiva, su cui viene dato anche implicitamente il consenso all'offesa da parte di ogni partecipante (in una partita di calcio la Cassazione ha ritenuto che gli atleti fossero consapevoli del rischio di essere atterrati con uno sgambetto o con una spinta che superasse i limiti regolamentari). Tale superamento è stato poi individuato in quelle condotte che abbiano travalicato “ *dal dovere di lealtà sportiva fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui integrità fisica* ” (nella fattispecie si trattava di un fallo da tergo nei confronti del calciatore che si avviava verso la porta avversaria; la Cassazione annullava la sentenza della Corte d'Appello escludendo il dolo, poiché la condotta illecita era stata compiuta nell'esercizio dell'attività sportiva, all'interno di un'azione finalisticamente inserita nello svolgimento di una gara, quale quella volta ad impossessarsi del pallone ed ad impedire all'avversario di segnare il goal, ritenendo tuttavia che nella fattispecie ricorresse in ogni caso la colpa, poiché il difensore aveva commesso un fallo di gioco che, oltre ad essere volontario, era diretto alla persona dell'avversario e di portata tale da comportare la prevedibilità di eventi lesivi)¹⁶.

¹⁵ In questi termini sia , Cass. pen., sez.V, 8 ottobre 1992, n.9627, *op.cit.*, sia Cass. pen., sez.V, 21 febbraio 2000, n.1951, *op.cit.*

¹⁶ Cfr. sul caso riportato Cass. pen , sez.V, 8 ottobre 1992, n.9627, con nota di MELILLO, *Violenza sportiva, op.cit.*; i principi sono stati poi successivamente confermati da Cass.pen., sez.V, 12 maggio 1993, *op.cit.*, e più di recente da Cass. pen., sez.IV, 25 febbraio 2000, n.2765, in *Guida dir.*, 2000, 18 , 79 con nota di G.AMATO, *Violazione delle regole di condotta imprudente, e presupposti della responsabilità penale*, nonché in *Riv.dir.sport*, 2000, 1-2, 142 ss., con nota di G.CHINÈ, *Illecito sportivo e responsabilità penale: i nuovi confini di una scriminante non codificata* . Negli stessi

Tale impostazione è stata poi prevalentemente seguita dalla giurisprudenza di merito¹⁷.

Di diverso avviso sono invece alcune recenti sentenze della Suprema Corte¹⁸, nelle quali abbandonando il richiamo alla figura del consenso dell'avente diritto, si è sostenuto che quando il fatto lesivo si è verificato perché il giocatore ha violato volontariamente le regole del gioco, disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario, allora esso non potrà rientrare nella causa di giustificazione dell'attività sportiva, ma sarà penalmente perseguibile.

Se il fatto si è poi verificato nel corso di una azione di gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l'avversario ne assuma il controllo, e il mancato rispetto delle regole del gioco sia in realtà dovuto all'ansia di risultato, si è affermato ricorrere la natura colposa dell'illecito penale¹⁹.

In questi termini perciò la Cassazione ha limitato l'area dell'illecito sportivo penalmente irrilevante, alle sole ipotesi d'inosservanza involontaria delle norme regolamentari di gioco (ad es. a causa della concitazione della fase di gioco o per stanchezza), mentre ha ritenuto che la violazione volontaria delle stesse comporterà sempre una responsabilità penale : 1) di natura colposa, se l'atleta non le ha osservate, anche solo per ansia di risultato, nell'ambito di una azione di gioco ed in funzione dell'obiettivo agonistico; 2) di natura dolosa se l'agente le ha violate fuori da finalità sportive, con l'intenzione o la mera accettazione del rischio di arrecare pregiudizio all'integrità fisica dell'antagonista. In sostanza è la finalizzazione o meno allo sviluppo del gioco che contraddistingue l'atto lesivo doloso da quello colposo, in cui è voluto soltanto il contrasto, sia pure irregolare, all'azione di gioco dell'avversario.²⁰

termini anche una piuttosto recente sentenza in sede civile Cass., sez. III, 8 agosto 2002, n.12012, Fregola c. Salietti, in *Foro it.*, 2003, I, 168 ss, con nota adesiva di A.FANELLI.

¹⁷ vedi Trib. Aosta, 21 maggio 1997, in *Resp.civ.e prev.*, 1997, 1208; Trib.civ. Milano, 20 dicembre 1999, Di Salvo c. Crescione, in *Riv.dir.sport*, 2000, 1-2, 189 ss, con nota di G.CHINÈ, *La responsabilità del giocatore di calcetto violazione delle regole di gioco*; di particolare interesse poi, Trib. Rieti, 12 gennaio 2001, in *Giur. merito*, 2001, II, 409; App. Palermo, 26 novembre 2002, in *Giur. merito*, 2003, II, 719.

¹⁸ Cfr. Cass. pen., sez.V, 21 febbraio 2000, n.1951, con nota di D'AMBROSIO, *op.cit.*; Cass. pen., sez. IV, 7 ottobre 2003, n.39204, in *Riv.pen.*, 2004, 194; più di recente Cass. pen., sez.V, 20 gennaio 2005, n.19473, in *Riv.it.dir.pro.pen.*, 2006, 1584, con nota adesiva di S. RAFFAELE, *op.cit.*

¹⁹ Negli stessi termini anche Trib. Venezia 2 dicembre 1999, in *Giur. merito*, 2000, II, 641.

²⁰ Cfr. in questi termini le già citate : Cass.pen., sez.IV, 28 aprile 2010, n.20595; Cass.pen., sez.V, 13 febbraio 2009, n.17923, in *Cass. pen.*, 2010, 279, 933, con nota di G.MARRA, *La Cassazione precisa i limiti scriminanti dell'attività sportiva*

Su quest'ultimo punto è infatti pacifico anche in giurisprudenza che se l'azione di gioco è stata solo un'occasione per commettere delle lesioni, si è fuori dall'ambito applicativo della scriminante dell'attività sportiva²¹. Analogamente nel caso in cui l'azione lesiva è compiuta quando il gioco è fermo.²²

La giurisprudenza più recente e la responsabilità per colpa

Al fine di ricostruire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che quasi sempre ha ravvisato una responsabilità penale per lesioni colpose, pur nell'ambito dello svolgimento di un'azione di gioco, si è preso quale *leading case* quello affrontato dalla sentenza sez.V, 13 febbraio 2009, n.17923²³, che aveva ad oggetto un episodio di lesioni personali gravi cagionate con la violazione volontaria delle regole sportive, nella specie del basket, in cui durante una gara agonistica un giocatore in possesso della palla, per smarcarsi dell'avversario che lo pressava da dietro, aveva alzato il gomito e repentinamente aveva ruotato il busto ed il braccio alzato, così colpendo con forza ed in pieno volto l'avversario. La sentenza appare meritevole per lo sforzo sistematico in ordine alla materia della scriminante dell'attività sportiva e per la chiarezza delle motivazioni; tale esigenza è forse stata imposta dalle notevoli incertezze dei giudizi di merito che l'hanno preceduta, dato che il Tribunale di Cagliari aveva assolto l'imputato, a cui era stato contestato il delitto di lesioni volontarie gravi, perché il fatto non costituisce reato, difettando a suo avviso l'elemento psicologico della consapevolezza e volontà di ferire la persona offesa. La Corte d'Appello invece aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli, ritenuto l'eccesso colposo nell'esercizio dell'attività sportiva. La Procura Generale della Cassazione, dal canto suo, ha poi chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato, ritenendo ricorresse la scriminante dell'attività sportiva. Come è evidente una notevole incertezza di giudizio, frutto probabilmente di una confusione di concetti giuridici che tuttora investe la materia.

La sentenza della Cassazione peraltro ribadisce l'interpretazione già offerta con la sentenza n.19473/2005²⁴ (ove il relatore/estensore era il medesimo di questa in esame), preoccupandosi di chiarire e precisare la ricostruzione sistematica dell'intero settore dell'attività sportiva.

²¹ Cfr. per ultimo Cass. pen., sez.V, 16 giugno 2009, in *Foro it.*, 2010, II, 501; Cass. pen, sez.V, 21 febbraio 2000, n.1951, *op.cit.*

²² Cfr. sempre Cass.pen., sez.IV, 28 aprile 2010, n.20595

²³ Sentenza già citata alle note 11 e 20.

²⁴ Vedi nota n.17

Come già evidenziato la giurisprudenza appare consolidata nell'affermare che si tratti di una cosiddetta scriminante non codificata, a fronte delle difficoltà di applicare a tali ipotesi le cause di giustificazioni tipiche del consenso dell'avente diritto o dell'esercizio di un diritto, propugnate da una parte maggioritaria della dottrina.

Tale scriminante opera poi nei limiti della soglia del c.d. "rischio consentito" dall'ordinamento, da individuare di volta in volta in ragione delle diverse tipologie e discipline sportive.

La sentenza afferma che il discrimine tra attività sportiva lecita ed illecito penale, "*..non può che essere segnato, dal rispetto delle regole tecniche che presiedono allo svolgimento di ciascuna disciplina sportiva..... Il rispetto delle regole anzidette segna, allora, i contorni dell'area di impunità, nel senso che qualsiasi pregiudizio alla persona, sia alla sua integrità fisica che persino alla sua esistenza in vita, ove avvenga in costanza di condotta agonistica pienamente rispettosa delle relative misure cautelari, si sottrae alla responsabilità penale.*", affermazione che come detto non è sempre stata scontata in giurisprudenza ed è tuttora messa in dubbio nella sua assolutezza da parte della dottrina²⁵, che ritiene comunque necessario tener conto anche delle regole cautelari non scritte, suggerite dagli ulteriori canoni di prudenza e diligenza (la c.d. colpa generica).

Viene poi ribadito che la violazione involontaria delle regole sportive, dovuta alla concitazione del gioco ed all'ansia di risultato insita nella competizione sportiva, è penalmente irrilevante, come da tutti ritenuto.

Quanto poi invece ai casi più problematici, ossia quelli relativi alle condotte che volontariamente violano la disciplina sportiva, la sentenza in commento offre delle opportune ed importanti precisazioni. Si afferma infatti che "*...non sempre la violazione volontaria sfocia nell'area dell'illecito penale. Ciò può avvenire qualora la condotta dell'agente sia obiettivamente incompatibile con le caratteristiche e lo spirito di una determinata disciplina sportiva e sia, cioè, totalmente avulsa dalle relative peculiarità.....Ricorrendo i due presupposti (volontarietà dell'infrazione ed abnormità della condotta), il fatto è penalmente rilevante.*". La sentenza, prescindendo dal caso di specie posto alla sua attenzione ove la rilevanza penale della condotta dell'imputato avrebbe dovuto essere piuttosto chiara in ragione della grave slealtà e pericolosità dell'azione posta in essere, ha voluto raccogliere i suggerimenti di quella parte della dottrina che ha contestato l'automaticità tra violazione disciplinare con effetti lesivi ed illecito penale, in nome della necessità di non "soffocare" lo spirito agonistico che dà linfa vitale allo sport con la cappa del penalmente rilevante. Viene perciò detto che per integrare la fattispecie penale non

²⁵ Vedi le note 9 e 10.

basta che il giocatore violi volontariamente la regola sportiva, ma è necessario che la sua condotta sia abnorme, nel senso di contraria con evidenza al “ *principio di lealtà e correttezza sportiva*”.

Queste affermazioni della Cassazione, per certi versi richiamano l’idea che la scriminante dell’attività sportiva abbia come presupposto (e non anche come fondamento) il consenso implicito dei partecipanti al gioco, il quali sono consapevoli che l’attività sportiva includa quasi inevitabilmente anche la violazione delle relative regole (punite con le sanzioni disciplinari), nel limite però del principio di lealtà sportiva, che certamente non può comprendere una grave lesione della propria integrità fisica a cui nessun giocatore di regola acconsentirebbe (ad eccezione ovviamente per gli sport a violenza c.d. necessaria).

Individuato perciò l’ambito del penalmente rilevante, la Cassazione precisa e ribadisce infine il criterio di imputazione del profilo soggettivo, doloso o colposo, affermando che esso “...*andrà poi, agevolmente risolto sulla base del criterio finalistico (applicabile solo in tale limitato ambito), ossia se l’azione violenta, anche se antisportiva – e dunque antidoverosa – sia direttamente funzionale non alla messa in pericolo dell’altrui incolumità , ma al perseguimento dell’obiettivo agonistico, ovvero se sia gratuitamente rivolta alla persona dell’avversario, in forma diretta o intenzionale (con consapevole profittamento della circostanza di gioco) o con mera accettazione preventiva del rischio di arrecare pregiudizio all’integrità fisica dell’antagonista. Nel primo caso, si avrà responsabilità per colpa; nel secondo a titolo di dolo, diretto od eventuale.*”²⁶

In questo quadro ermeneutico, già espresso dalla Suprema Corte con la citata sentenza del 2005, appare evidente l’ultima censura mossa alla decisione della Corte d’Appello, ossia quella relativa al riconoscimento dell’eccesso colposo nella causa di giustificazione, dato che l’art. 55 c.p. trova applicazione solo quando ricorre di base una situazione scriminata, che nel caso di specie non poteva certo esserci perché la condotta dell’imputato era volontariamente fallosa e ben al di là della correttezza e lealtà sportiva, dato che la rotazione repentina e decisa del torso con il gomito alzato era destinata con ragionevole certezza ad impattare con il corpo dell’avversario che sopraggiungeva.

In conclusione va detto che il dato interpretativo più interessante della vicenda esaminata è che la Cassazione, di fronte quindi ad un gesto volontario in cui forse si poteva immaginare che l’atleta avesse accettato il rischio di colpire al volto

²⁶ Cfr. in questi termini : Cass.pen., sez.IV, 28 aprile 2010, n.20595; Cass.pen., sez.V, 13 febbraio 2009, n.17923, in *Cass. pen.*, 2010, 279, 933, *op.cit.*

l'avversario che gli stava appena dietro, ha utilizzato il criterio finalistico per escludere l'imputazione dolosa, sottolineando che tale criterio è “...*applicabile solo in tale limitato ambito...*”. Si è perciò tenuto in massimo conto il contesto in cui si è verificata la condotta violenta, ossia nell'ambito di un'attività, che come detto, non solo è consentita dall'ordinamento ma è anche da esso promossa.

Tali affermazioni permettono di fare un parallelismo con l'altra scriminante non codificata, quella dell'attività medico – chirurgica, ove con riferimento agli interventi cosiddetti arbitrari (quelli in cui il medico agisce consapevole dell'assenza del consenso del paziente), la Cassazione, recependo le osservazioni di gran parte della dottrina, ha valorizzato al massimo il dato della finalizzazione terapeutica della condotta medica, in alcuni casi (nell'ipotesi di esito fausto) per negare la sussistenza della tipicità del reato di lesioni dolose ²⁷, in altri casi (nell'ipotesi di esiti infausti) per negare la ricorrenza dell'omicidio preterintenzionale, difettando le lesioni intenzionali²⁸.

Questo parallelismo offre l'occasione per fare una riflessione sull'affermazione anche in giurisprudenza di un diritto penale per così dire “ situazionale”, in cui la specificità del contesto è l'occasione per dettare una disciplina di settore (lo sport, l'attività medica, l'attività di impresa ecc.).

²⁷ Vedi Cass.pen., sez.un., 18 dicembre 2008, n. 2437, in *Foro it.*, 2009, II, 305, con nota critica di G. FIANDACA, *Luci ed ombre della pronuncia a sezioni unite sul trattamento medico chirurgico arbitrario*

²⁸ Cfr. Cass. pen., sez.IV, 26 maggio 2010, n. 34521

SPORT DI SQUADRA PER CRESCERE E RIABILITARSI

REGAN Sue

Direttore tecnico Rugby CUS TORINO

Sono REGAN Sue, sono neozelandese, di estrazione e cultura multietnica.

Ho giocato a rugby in squadre professionistiche in giro per il mondo prima e in Italia poi, fino a quando dodici anni fa ho smesso di giocare per dedicarmi alla mia carriera di allenatore.

Ho allenato a Recco e quindi ad Asti società che, dalla serie B, ho portato alla serie A.

Attualmente da cinque stagioni alleno il CUS TORINO RUGBY e in questo tempo il CUS TORINO dalla serie C ha avuto tre promozioni e, quindi, da due anni, milita in serie A.

Quest'anno ho un gruppo giovanissimo di ragazzi, l'età media della squadra è di 22 anni, stiamo tentando di vincere il campionato per arrivare nel girone Eccellenza che ha le dodici migliori squadre italiane.

Siamo secondi in classifica.

Il rugby e la società

- LA MAGLIA DA GIOCO -

La mia filosofia di allenamento, è filosofia che vuole come attore principale il GRUPPO. Attraverso il gruppo si crea la cosiddetta APPARTENENZA alla società e, quindi, il sentimento di "lotta" per quegli ideali che APPARTENGONO AL SENTIMENTO di vivere insieme e di lottare insieme.

Simbolo di questa lotta è: LA MAGLIA DA GIOCO.

La maglia viene consegnata TN PRESTITO ad ogni PARTITA e IL GIOCATORE, avendola in pregno, la deve onorare.

Prima della partita il capitano della squadra, figura chiave nel gioco del rugby, negli spogliatoi, chiama uno per uno i suoi giocatori e, a loro singolarmente consegna la maglia per ricordargli che deve battersi per quella e che deve onorarla.

Simbolicamente, la maglia intesa come prestito, sta a significare che, in ogni momento, qualora il giocatore non la sappia onorare, può essere data indietro affinché venga consegnata ad altro più meritevole.

Nel rugby in generale e nelle mie squadre, neanche per esultanza il giocatore può togliersi la maglia o, peggio, buttarla per terra, perché essa è il simbolo della sua squadra e in alcun modo la si può disprezzare.

Il capitano e i team leaders

Nella cultura rugbistica figura nevralgica è quella del capitano che è aiutato, nel guidare la squadra, dai team leaders.

Sono loro che guidano dentro, e fuori dal campo di gioco, la squadra.

Sono loro i depositari della guida per la conduzione della squadra.

Sono loro che determinano la prestazione.

In altre parole sono loro che comandano, non l'allenatore.

Il rugby inteso come sostegno

È il rugby lo sport per eccellenza intriso della cultura "dell'aiuto", inteso come sostegno, e come guida per spingere l'uno con l'altro e l'uno per l'altro verso la meta.

Nel rugby non possono esistere "super stars" perché nella logica del gioco anche una super star, se lasciata sola, e senza il sostegno degli altri quattordici giocatori in campo, può essere abbattuta e, quindi, determinare la sconfitta della squadra. I quindici giocatori in campo hanno ruoli ben definiti, nella filosofia e nella struttura del gioco ogni ruolo è determinante per aiutare gli altri a raggiungere l'obiettivo. In altre parole, nel rugby come nella vita, il sostegno verso lo scopo finale diventa determinante.

Il rugby inteso come mezzo per la riabilitazione

Stando così le cose, essendoci un capitano che chiama alla prestazione affidando un compito ben preciso ad ogni giocatore, coadiuvato in questo dai team leaders, è facile capire come il rugby sia lo sport ideale perché, attraverso la disciplina del gruppo, il singolo, che ha sbagliato, violando le regole della comunità, possa riabilitarsi e reinserirsi, rimettendosi in gioco nella società onesta e laboriosa, con l'aiuto degli altri.

È questa la ragione che ha determinato, ad esempio la direzione della Casa C.le di Torino, ad istituire all'interno del penitenziario una squadra di rugby che, per di più, con l'ausilio della Federazione Italiana Rugby e del Comitato Piemontese, partecipa ad un regolare campionato.

La disciplina è essenziale nel gruppo perché, senza di essa, non vi potrebbe essere volontà di sacrificio e, soprattutto, volontà di aiutare gli altri.

Rugby: maestro di vita

Il rugby è scuola di vita.

Nel rugby l'attività di gruppo spinge a non mollare mai, a difendersi dalle avversità, a lottare per il raggiungimento di un obiettivo, al rispetto assoluto delle regole.

Nel rugby l'arbitro è sacro, è lui che detta le regole, è lui che le deve far rispettare ed è la figura che nella filosofia del rugby ha il massimo rispetto da tutti i protagonisti. Non si vedrà mai, in una partita di rugby, un giocatore abbozzare alla benché minima protesta rispetto ad una decisione arbitrale.

L'arbitro ha sempre ragione.

Non si vedrà mai un tifoso, un supporter imprecare contro l'arbitro, non si vedrà mai un giocatore protestare. Di più, ci sarà sempre chi sarà pronto a stigmatizzare qualsiasi benché minimo accenno di protesta nei confronti di chi deve far rispettare le regole.

In definitiva, il rugby è scuola di vita.

È il rugby che ha dato la direzione nella mia vita.

Al rugby devo tutto, persino l'opportunità di lavorare in Italia e di diffondere la mia cultura, che è la cultura maori del mio Paese che porto dentro di me.

ANDREA MERLINO

Capitano Ad maiora Rugby

Il mio intervento verterà sulla mia esperienza come capitano di una squadra di rugby. Prima di ciò introdurrò me stesso sia sotto il profilo personale, sia sotto il profilo rugbystico.

Passerò poi a raccontare brevemente il mio approccio al rugby e come è iniziata e si è evoluta la mia carriera rugbystica, fino ad arrivare al presente nei CUS Torino.

Da qui inizierò a raccontare cosa vuoi dire essere capitano.

Inizialmente parlerò di tutti quelli che sono gli aspetti più generali del mio ruolo, come ad esempio il fatto che sia un compito di grande responsabilità, o che sia un ruolo in cui non si finisce mai di imparare. Successivamente passerò ad analizzare la mia figura sotto 3 aspetti:

1) rapporto con la squadra: racconterò come un capitano dà l'esempio, in campo e fuori, e cosa la squadra si aspetta dal suo capitano.

2) rapporto con il coach:

Come capitano ho il compito (insieme ai team leaders) di trasmettere la filosofia del l'allenatore alla squadra.

3) rapporto con l'arbitro durante la partita:

Uno dei compiti sicuramente più difficili del capitano, la domenica durante la partita, è sicuramente quello della gestione del rapporto con l'arbitro. Cercherò di far capire cosa vuoi dire interagire con l'arbitro durante una partita con moltissimo stress psicologico e fisico.

SPORT E AUTOCONTROLLO

Giuseppe Moriconi
Istruttore di Jiu Jitsu presso Officine Jiu Jitsu A.S.D.

Il jiu jitsu è un'arte antica. Probabilmente si possono trarre coincidere le sue origini con la necessità dell'uomo di trovare un modo per difendersi da un aggressore fisicamente più forte.

Nel suo percorso storico il Jiu Jitsu si è sviluppato in India, espandendosi in Cina e poi in Giappone dove ha ricevuto la sua attuale denominazione che tradotta significa Arte Cedevole e dove è diventato l'indispensabile bagaglio tecnico usato dai guerrieri dell'epoca per avere la meglio sul nemico.

Verso la fine del diciannovesimo secolo il Jiu Jitsu è sbarcato in Brasile dove nel corso del secolo successivo è stato fortemente diffuso e rielaborato dai fratelli Carlos ed Helio Gracie (il secondo nell'immagine) a capo di una vera e propria dinastia di lottatori capace di formare un proprio stile di Jiu Jitsu estremamente pratico ed efficace detto Jiu Jitsu Brasiliano.



Verso la metà degli anni novanta quest'arte di combattimento è apparsa sul panorama marziale globale grazie alle vittorie schiaccianti degli esponenti della famiglia Gracie dei tornei di combattimento libero sancendo l'inizio di una vera e propria rivoluzione nel mondo delle arti marziali che dura ancora oggi.

In seguito a questa rivoluzione si sono diffuse in tutto il mondo Accademie Marziali volte all'esclusivo insegnamento di questo specifico tipo di Jiu Jitsu al punto da far diventare inutile la specificazione geografica, si parla ora di Jiu Jitsu intendendo il Gracie Jiu Jitsu.

Aggressività ed autocontrollo.

In letteratura, aggressività ed arte marziale costituiscono una relazione piuttosto dibattuta, tuttavia nello specifico della nostra Accademia abbiamo avuto –negli anni-

il privilegio di osservare l'approccio a questo "nuovo" Jiu Jitsu da parte di categorie di persone molto eterogenee, fra esse ne identifichiamo alcune come rappresentative per una prima analisi:

il neofita, il praticante di altro tipo di Arte Marziale, il bambino (4-9 anni) e fra queste abbiamo riscontrato caratteristiche comuni anche nelle praticanti di sesso femminile.

Per sua natura il Jiu Jitsu ha una doppia valenza: quella di sistema volto alla difesa personale (la parte più tradizionale) e quella di sport regolamentato volto alle competizioni (la parte più soggetta ad innovazioni tecniche)

Questo fa sì che pressoché chiunque possa trovare una sua declinazione preferita dell'arte marziale, ma non è tutto: la vera novità, quello che ha rivoluzionato il mondo delle Arti Marziali è l'assoluta efficacia delle tecniche contro aggressori più forti e violenti, dimostrata, filmata e documentata uniti ad una richiesta di prestazioni fisiche pressoché nulla. Questo approccio ha ribaltato il modo di intendere cioè che fino a 50 anni era 'marziale'. L'alone di misticismo nel quel era avvolta (e camuffata) l'efficacia di arti basate su tecniche segrete, o su colpi talmente letali da non poter essere riprodotti in allenamento viene ad un tratto diradato, per fare spazio ad un nuovo paradigma marziale: quello secondo il quale un'arte marziale deve prima di tutto rispettare il requisito di applicabilità in contesti propri del dio greco Marte, ed in secondo luogo lo deve fare nel modo più intelligente, ed energeticamente economico possibile. Questa attitudine, decisamente sbilanciata verso un pragmatismo esasperato sembrerebbe poco attinente con il controllo della sfera emozionale, o con la costruzione di un vero ed importante percorso spirituale. Ebbene, tirando in ballo le categorie di praticanti a cui accennavo prima, abbiamo notato che le cose sono molto diverse da quello che ci si potrebbe aspettare.

In primo luogo l'avventura di un praticante alle prime armi inizia con l'indossare il Kimono, un vestito che ha una lunga storia, ma che nella mente di chi lo indossa significa entrare nel luogo in cui il contatto fisico è permesso, quasi ci si trovasse in una nuova società fatta di regole diverse, talmente lontana da quella in cui si vive di solito da poter essere considerata -a ragione- un nuovo mondo. In secondo luogo - e qui la specificità del jiu jitsu - si passa moltissimo tempo a terra, in effetti bypassando in un colpo solo le due paure più grandi di chiunque si avvicini ad un percorso marziale: quella di essere colpiti in faccia, e quella di cadere facendosi male. Da qui, una volta mossi i primi passi ci si confronta con altri. La lotta, che di per se implica un confronto con un avversario non collaborativo man mano che l'arte si va affinando risponde sempre di più al nome dell'arte stessa "jiu jitsu" ovvero arte della cedevolezza.

Questo è un percorso comune a tutti, che se osservato correttamente consente di trovare molti spunti su argomenti quali aggressività, stress, autocontrollo, e su tutta la sfera mentale in generale. Entriamo quindi nel merito:

Il primo approccio con il Jiu Jitsu avviene con un meccanismo di domanda/risposta comune a chiunque non abbia mai praticato un'arte marziale.

La domanda è: mi farò del male venendo colpito in faccia o cadendo male? e la risposta è sempre rassicuratamente negativa.

Si viene quindi accompagnati per mano nel mondo della lotta, e solo in un secondo tempo si scoprono le difficoltà, ma nel frattempo si è creata una schiera di insospettabili praticanti non-marzialisti per vocazione, e soprattutto non/atleti, non interessati all'aspetto mistico/spirituale che l'arte marziale ha acquisito grazie alla cinematografia. In questo senso il jiu jitsu è sicuramente la meno formale fra le arti marziali.

Di fatto si è comunque stati attirati dentro al tatami e oramai è cominciato un processo di cambiamento. Analizziamo a grandi linee questo cambiamento per capire come la pratica influenza l'autocontrollo:

Se è vero che le paure del 'neofita' sono schivate, è anche vero che ben presto viene presentato il lato 'scomodo' della lotta che per definizione richiede il confronto con l'altro, in questo caso un 'altro' non collaborativo.

Vengono quindi fuori, in seguito al tipo di contatto fisico presente in questa Arte Marziale sensazioni di claustrofobia, nausea per il fatto di dover abbandonare la postura eretta per molto tempo, fastidio per l'exasperata e prolungata vicinanza col corpo di un'altra persona (il tutto accentuato se tratta di una coppia uomo/ donna) e fatica fisica, una fatica data anche dal fatto che si rende necessario reinsegnare al corpo ad avere a che fare con l'alimento 'suolo' come si faceva da bambini.

In effetti si potrebbe andare avanti per molto ad elencare queste difficoltà, ma ciò che conta è che esse sono tutte non-preventivate dalla persona che si è iscritta da poco, è un mondo nuovo, che ti accoglie bene, ma che poi ti presenta subito il conto.

Ora il fatto di non essere preparati unito al fatto di non essere affatto nel proprio habitat (ovvero non essere quasi mai in piedi) fa sì che il cervello risponda in modo più spontaneo. Nel bene e nel male, ammesso che ci sia un 'male' nella spontaneità, ovvero possono verificarsi sebbene in casi non frequenti, crisi di panico, rifiuto del contatto e, invece nella maggioranza dei casi la richiesta di spiegazioni sul come fare per gestire queste posizioni così scomode. Le risposte ovviamente risiedono nel linguaggio dell'arte marziale, e sebbene non si possa qui entrare nel merito di un campo così vasto, esse hanno tutte una cosa in comune, l'uso della 'leva'. Di conseguenza si verifica la scoperta che l'uso intelligente del nostro corpo passa sempre attraverso l'uso delle leve naturali. E questo consente -sorprendentemente- di non essere immobilizzati, di non essere schiacciati, di non provare più quelle

posizioni scomode che facevano stare così male all'inizio, e questo -è bene ricordarlo- sempre in un contesto controllato (la palestra) ma dove l'avversario non è mai collaborativo durante il combattimento 'sparring'.

Vengono quindi fornite risposte, pragmatiche, reali, applicabili a domande e a disagi molto precisi, eppure tutto questo pragmatismo si eleva oltre il livello di arida spiegazione di una tecnica che si basa sull'azione/reazione, e diventa qualcosa di più. In questo probabilmente risiede l'incredibile capacità del jiu jitsu di essere benzina per il motore dell'autocontrollo.

Ovvero i praticanti tutti capiscono che la sterminata enciclopedia di tecniche di questa arte marziale non è un libro da imparare a memoria, non è un elenco di sequenze sul quale si verrà poi interrotti dal Maestro, né una entità mistica mai interamente- conoscibile se non da pochissimi eletti che la studiano in luoghi esotici. Al contrario è un bacino di informazioni interamente -ed aggiungerei obbligatoriamente plasmabile in base alle proprie esigenze ed al proprio vissuto, alla propria età e costituzione fisica, ma fatte salve tutte queste cose ne resta fissa una, la cui assenza invaliderebbe tutto il percorso marziale di una persona, ovvero il fatto di conoscersi in modo molto profondo, perché altrimenti il percorso si tradurrebbe in un plasmare il jiu jitsu sulle esigenze e sul vissuto di qualcun altro. E quel che più conta è che questo qualcun altro è sempre una versione distorta di noi stessi data dall'Ego.

La chiave di tutta questa piccolissima dimostrazione logica sembrerebbe essere quindi la ricerca di se stessi cercando di 'scremare' l'operato che l'Ego ha fatto negli anni, ricerca per altro 'obbligata' e quasi emergenziale fin dopo le prime settimane di pratica sportiva. Aggiungere anche senza paura di esagerare, ricerca che diviene nella maggior parte dei casi, uno stile di vita.

LA MORTE IMPROVVISA NELL'ATLETA CAUSE E STRATEGIE DI INTERVENTO

Ferdinando Varbella
Primario S.C. Cardiologia
Ospedale degli Infermi – Rivoli
ASL 3 – Regione Piemonte



Report di ricerca

La morte cardiaca improvvisa in Italia.

Dimensioni, percezioni, politiche ed impatto economico finanziario.


Mario Del Vecchio (1) Luigi Padeletti

Il fenomeno “morte cardiaca improvvisa”.


La MCI è internazionalmente riconosciuta come il decesso che avviene per cause cardiache, con improvvisa perdita di coscienza entro 1 h dall'insorgenza dei sintomi. (4-6). Le sue caratteristiche principali sono legate alla genesi non traumatica ed all'immediatezza della precipitazione degli eventi, che sono da ascrivere ad aritmie cardiache maggiori, che producono, in ultima analisi, l'arresto cardiaco e cardiocircolatorio.

Giornale Italiano di Cardiologia 2008

MI-Aritmie Responsabili



Aritmie Fatali: Eziologia



Dimensioni del Problema

MI -Epidemiologia

- Incidenza variabile da 0.36 a 1.28 per 1000 Abit. x anno (in rapporto a tipo di popolazione studiata)
- In Paesi industrializzati incidenza complessiva annuale di 1 per 1000 abitanti
- In Italia: studio FACS (Friuli) incidenza di 0.95 casi x 1000 abitanti/anno;
- Progetto vita Piacenza (Emilia) 1.10 AC extraospedalieri x 1000 abitanti/anno

MI – Stima Numero Casi x Anno

- Stati Uniti . 300.000
- Europa . 500.000
- Germania . 80.000
- Italia . 57.000

MI – Epidemiologia / Italia

- Incidenza .1 x 1000 Abit.
- Numero casi x anno . 57.000
- Numero casi x giorno . 156
- 1 caso ogni 9 minuti
- 10 % di tutte le cause di morte
- 40 % di tutti i decessi x causa cardiaca

MI – Incidenza per Regione

Trentino . 1 caso ogni 9 ore

Lombardia . 1 caso ogni 57 minuti

Friuli . 1 caso ogni 7 ore

Veneto . 1 caso ogni 2 ore

Piemonte .1 caso ogni 2 ore

Liguria . 1 caso ogni 5 ore

EmiliaRomagna . 1 caso ogni 2 ore e 20


Marche . 1 caso ogni 6 ore

Toscana . 1 caso ogni 2 ore

Cause di Morte in Italia

- Morti Totali . 557.584 (100%)
- Morti x M Cardiovasc . 242.248 (43%)
- Morti Improvvise . 57.000 (10.2%)

Dati ISTAT 2000



Morte Improvvisa vs Altre Cause di Morte

Dati Italia - Confronto tra Morte Improvvisa ed Altre Cause di Morte in Italia

- Tumori Bronchi/Polmoni . 31.097 (5.5%)
- Tumori Colon/Retto . 16.399 (2.9%)
- Tumori mammella . 11.105 (1.9%)
- Cause Accidentali/Violente . 24.677 (4.4%)
- Ictus . 67.418 (12%)
- Infarto miocardico . 35.515 (6.3%)
- **Morti Improvvise . 57.000 (10.2%)**

Dati ISTAT 2000

MI – Eziologia

Causa principale MI (90% dei casi)

Patologia cardiovascolare (cosiddetta MI cardiaca)

- Cardiopatia coronarica . 80%
- Cardiomiopatia Dilatativa / Ipertrofica . 10%
- Cardiopatia Ipertensiva / Valvolare / Sindromi Aritmogene Ereditarie/ ecc . 5%
- Assenza di Cardiopatia Organica . 5%

International Medicine

REVIEW ARTICLE

Sudden Cardiac Death in Young Athletes

Martina Montagnana, Giuseppe Lippi, Massimo Franchini

Giuseppe Banfi and Gian Cesare Guidi

“Probably, sports is not *‘per se’* the cause of the enhanced mortality in this age group , rather, it acts as a trigger of cardiac arrest in those athletes who are affected by silent cardiovascular conditions, mostly cardiomyopathy, premature coronary artery disease and congenital coronary anomalies, which predispose to life-threatening ventricular arrhythmias during physical exercise. In adults, on the other hand, physi.....

Morte cardiaca improvvisa e sport in Italia (1978-2007)

- 228 casi accertati
- Oltre il 50% sui campi di calcio
- L’84% si è verificato in atleti di basso livello agonistico
- Solo il 6,4% degli atleti colpiti era di alto livello agonistico
- L’89% degli episodi si è verificato durante la gara e solo l’11% durante l’allenamento
- Il 79% delle MI durante l’attività sportiva, il 17,4% subito dopo e il 3,6% subito prima

9 volte su 10 colpiti persone di sesso maschile

CAUSE

1. Displasia aritmogena del ventricolo destro (23%)
2. Aterosclerosi coronarica (19%)
3. Anomalie congenite coronariche (16%)
4. Malattia dei canali ionici(8%)
5. Miocarditi(6%)
6. Cardiomiopatia ipertrofica (2%)
7. Embolia polmonare(2%)
8. Rottura aorta (2%)
9. Altre


Cause

Adulti (sopra i 35 anni)

1. Malattia aterosclerotica coronarica

Giovani atleti (sotto i 35 anni)

1. Cardiomiopatia ipertrofica
2. Displasia aritmogena del ventricolo destro
3. Anomalie congenite coronariche
4. Miocarditi
5. Rottura aorta
6. Malattia valvolari
7. Sindrome da preeccitazione ventricolare e disturbi di conduzione
8. Malattie dei canali ionici (Brugada,QT lungo,QT corto)



Cardiomiopatia ipertrofica

Sensibilità ECG nelle HCM

78 vittime di SD in HCM




53 avevano fatto ECG



51/53 (96%) avevano anomalie ECG (IVsx, onde Q)

Maron et al. Circulation 1982; 65:1388-94



Displasia aritmogena del ventricolo destro

onde T invertite o piatte nelle precordiali destre

- onde epsilon, indicate dalla freccia



Fig. 39. F.A. maschio di 52 anni con CAD.

all'esame ecocardiografico si rileva:

- acinesia o discinesia segmentaria del ventricolo destro
- ventricolo destro dilatato e con ipocinesia diffusa

Sensibilità ECG nelle ARVD

- 21 vittime di SD con ARVD




- 17 avevano fatto ECG



- 15/17 (88%) avevano anomalie ECG (T negative, onda epsilon)

Corrado et al. PACE 2002; 25:544


Miocarditi



Sindrome di Brugada

- Malattia dei canali ionici con trasmissione autosomica dominante e penetranza incompleta
- ECG con sopraslivellamento del tratto ST in V1-V3 e QRS con morfologia a blocco di branca destro o elevazione del punto J
- cuore strutturalmente normale
- Sincope/ morte cardiaca improvvisa secondarie ad aritmie ventricolari

Criteri diagnostici



Wilde AA et al. Circulation 2002;106:2514



Utilità screening

The New England Journal of Medicine

Screening for Hypertrophic Cardiomyopathy in Young Athletes

Domenico Corrado, M.D., Cristina Basso, M.D., Maurizio Schiavon, M.D., and Gaetano Thiene, M.D.


In ITALIA obbligatorio dal 1982; si basa su esame obiettivo, storia familiare ma soprattutto sull'elettrocardiogramma basale

Utilità screening

1. Lo screening dell'atleta ha solide motivazioni mediche, etiche e legali
2. Scomparsa della visita di leva e della medicina scolastica
3. L'inclusione dell'ECG nello screening è responsabile dell'efficacia nell'individuare i soggetti a rischio di MI (e nel ridurre la mortalità CV)
4. L'appropriata interpretazione dell'ECG può migliorare il rapporto costo/efficacia dello screening

- ORIGINAL CONTRIBUTION

Trends in Sudden Cardiovascular Death
in Young Competitive Athletes
After Implementation of a
Preparticipation Screening Program



L'incidenza annuale di mortalità è diminuita dell'89% nella popolazione di atleti mentre è rimasta più o meno uguale nella popolazione dei non sportivi. (1979/2004).

Inoltre le percentuali di morte improvvisa nei giovani atleti sono scese dal 4.19 al 2,35 % dopo l'introduzione nel 1982 dell'ECG a dodici derivazioni nella visita medica obbligatoria

Corrado et al. Protecting athletes from sudden cardiac death. JAMA 2006;296: 1595-1601

European Heart Journal (2005) 26, 516-524
doi:10.1093/eurheartj/ehi108



ESC Report

Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol

Consensus Statement of the Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of European Society of Cardiology

Il modello italiano è diventato il modello europeo

Patologie non identificabili con lo screening

- Malattia coronarica aterosclerotica precoce
- Anomalie congenite coronariche
- Commotio cordis

STRATEGIE DI INTERVENTO

CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA



U.S.A.

- 96% territorio coperto da 911
- 100000 DAE venduti nel 2010 (previsione di raddoppio ogni 24 mesi)
- >50% adulti hanno effettuato corso RCP

“Few medical interventions are as inexpensive to implement and successful at saving lives as early defibrillation.”

PIACENZA PROGETTO VITA: I° progetto europeo di defibrillazione precoce sul territorio 100.000 abitanti

- 39 DAE, 1285 laici formati
- Periodo analizzato: 6.6.1999 – 30.4.2001
- 354 casi di arresto cardiaco, 20% FV
- 86,7% a casa, 73,7% testimoniata

PIACENZA dopo 15 anni:

100000 abitanti

480 defibrillatori + codice blu

89 persone salvate

Sopravvivenza triplicata: 11,6% > 29,7%

Tempo disponibilità DAE: 7'30" > 5'20"

Rianimati sui campi sportivi 90% con DAE vs 25% senza DAE

Legislazione

• Decreto 18.3.2011

Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n.191/2009

Riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza

Rilevata l'opportunità di diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio...

Legislazione

• Decreto Balduzzi 13 settembre 2012 (art 7/11)

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita

Legislazione

Regione Piemonte - Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2012

• DGR 49-2905 del 14 novembre 2011

Regolamentazione attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero e accreditamento dei centri di formazione abilitati "Anche tu puoi far battere un cuore" è una campagna promossa dalla Regione Piemonte nel contesto di un progetto di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e finanziata dal Ministero della Salute.

Dove mettere i DAE?

- Dove vi è un'alta concentrazione di persone a rischio
- Previsione di un arresto ogni 5 aa
- Dove vi sono almeno 250 persone di età > 50 aa per più di 16 ore/die

PAD formula:

N. persone nel luogo in questione

Moltiplicato per la % di persone > 50 aa

Moltiplicato per il numero di ore passate nel luogo al giorno

- Maggior rischio in aree pubbliche ad alta densità quali stazioni, aeroporti, grandi centri commerciali, piazze/strade

-Meno probabile: scuole, centri sportivi ALTO IMPATTO EMOTIVO

SOGGETTI GIOVANI SANI

Conclusioni

- Prevenire la morte improvvisa durante l'attività sportiva è un importante problema sanitario
- Le malattie ad alto rischio negli atleti sono identificabili con buona accuratezza con uno screening basato sull'elettrocardiogramma quando la malattia è ancora in una fase asintomatica

Conclusioni

La defibrillazione precoce aumenta sicuramente la probabilità di salvare vite ...

- I progetti "DAE sul territorio" hanno mediamente triplicato il numero di soggetti dimessi vivi senza deficit neurologici
- È importante la scelta delle postazioni
- Un "sistema sanitario" organizzato non è sufficiente
- È fondamentale istruire il maggior numero di laici ad eseguire RCP ed allertare 118

SPORT E DISABILITÀ

Silvia Bruno

Presidente Comitato Paralimpico Regione Piemonte



-giustizia intesa come pari opportunità

-Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006, ratificata dall'Italia e 2009, dall'Unione Europea nel 2010

articoli principali

Art.1 Scopo

“ promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere rispetto per la loro intrinseca dignità”

Art.6 Donne con disabilità

“gli Stati Parti riconoscono che le donne le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare loro il pieno ed uguale godimento di tutti diritti umani e delle libertà fondamentali”

Art. 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società

Art. 24 – Educazione

Art. 27 - Lavoro e occupazione

Art. 30 - Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

“Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

- a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;**

- b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;**
- c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;**
- d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;**

In Italia legge 104/92 – Legge quadro sulla disabilità

Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative

- 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della Sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.**

Le Regioni e i Comuni, i consorzi di Comuni ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate



Alex Zanardi a Londra 2012 dopo la vittoria dell'oro individuale

Come nasce lo sport disabili?



Sir Ludwig Guttman (1899- 1980) neurochirurgo in Gran Bretagna, dopo secondo conflitto mondiale, ha l'intuizione che lo sport può aiutare la riabilitazione dei reduci di guerra con lesione midollare

Prime discipline

- tiro con l'arco
- tennis tavolo
- basket in carrozzina
- scherma in carrozzina
- corsa in carrozzina

1952: Giochi di Stoke Mandeville



1960: i Giochi di S.M. a Roma in occasione delle Olimpiadi

Idea di Antonio Maglio (1912-1988), che condivideva e applicava le intuizioni di Guttman nel Centro Paraplegici di Ostia “Villa Marina”, voluto nel 1957 dall’INAIL

INAIL ruolo fondamentale di sviluppo e unico ente promotore sport disabili in Italia fino anni '70, quando nascono le prime federazioni dedicate

1987: il CONI riconosce la FISHA (Federazione It. Sport Handicappati), che si occupa anche di disabilità intellettiva, ciechi e sordi e nel 1990 diventa FISD (Federazione Italiana Sport Disabili)

2003: con una legge dello Stato nasce il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)



Cosa fa il CIP

- "disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità"

- Attività di preparazione paralimpica
- Attività di promozione sul territorio

La famiglia CIP

- 22 Federazioni Sportive Paralimpiche
- 12 Discipline Sportive Paralimpiche
 - 11 Enti di promozione

3 Associazioni Benemerite

Disabilità e ...

- "Sport" è il terzo suggerimento di Google dopo "famiglia" e "scuola"

Tutti ambiti legati e imprescindibili

Famiglia

- Fondamentale superare la "paura" di far fare sport ai figli con disabilità, di farli uscire dal "guscio"
 - Capire che lo sport fa bene ed è mezzo per autonomia

Scuola

- Ora di educazione fisica deve essere utile anche ad alunni disabili
 - Integrazione nei Giochi Sportivi Studenteschi
 - Progetti del CIP per le scuole
 - Incontri con gli atleti

ma alla fine lo sport paralimpico va soprattutto visto

perché la disabilità è parte del mondo

non un mondo a parte

INDICE dei RELATORI

Pag.2

Presentazione del Convegno Sport e Giustizia

**Fernanda Cervetti - Presidente MAGED Consigliere di Corte d'Appello
Membro dell'International Association Women Judges**

Pag.3

Messaggio di saluto

Giovanni Malagò - Presidente del CONI

Pag.4

FORMAZIONE, SPORT ed ETICA MILITARE

Gen. D. Paolo RUGGIERO

**Comandante del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione
dell'Esercito**

Pag.10

LO SPORT DAGLI ANNI '60 AD OGGI

Livio Berruti – Atleta

Pag.13

LEGALITA' E SPORT

**Carlo Fucci - Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere**

Pag.16

ETICA, UN CONCETTO OSTACOLATO NELLO SPORT

Fabio Provera
Ufficio stampa e sviluppo maglia etica-antidoping

Pag.21

LEALTÀ E COMPETIZIONE.
IL GOLF, SELF REGULATED GAME

Avv. Marco Durante

Pag.23

GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA ORDINARIA

Fernanda Cervetti - Giudice

Membro dell'IAWJ

Pag.33

GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA ORDINARIA

Avvocato Luigi Chiappero

Pag.46

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLO SPORT

Gian Luigi Canata

Presidente Comitato Sport SIGASCOT

Direttore Contro Traumatologia dello Sport Ospedale Koelliker

Pag.51

ASPETTI COLLEGATI ALL'ACCERTAMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dott. Enrico Maria VIDALI

Pag.63

ORDINAMENTO E REGOLAMENTI SPORTIVI

Avv. Antonella FORCHINO

Pag.70

SPORT COME ANTIDOTO DEL BULLISMO

La differenza tra branco e squadra

Gemma Brandi

Psichiatra psicoanalista

Responsabile della Salute Mentale Adulti Firenze 1-4 e Istituti di Pena Firenze

Pag.74

**VERSO UNO STRUMENTO INTERNAZIONALE DI LOTTA AL “MATCH
FIXING”**

Lorenzo Salazar – giudice

Pag.78

**LA SCRIMINANTE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E LA RESPONSABILITÀ
PENALE PER COLPA**

Giuseppe Marra- giudice

Pag.91

SPORT DI SQUADRA PER CRESCERE E RIABILITARSI

REGAN Sue - Direttore tecnico Rugby CUS TORINO

Pag.94

ANDREA MERLINO

Capitano Ad maiora Rugby

Pag.95

SPORT E AUTOCONTROLLO

Giuseppe Moriconi

Istruttore di Jiu Jitsu presso Officine Jiu Jitsu A.S.D.

Pag.99

**LA MORTE IMPROVVISA NELL' ATLETA
CAUSE E STRATEGIE DI INTERVENTO**

Ferdinando Varbella

Primario S.C. Cardiologia

Ospedale degli Infermi – Rivoli

ASL 3 – Regione Piemonte

Pag.112

SPORT E DISABILITÀ

Silvia Bruno

Presidente Comitato Paralimpico Regione Piemonte